



Guida pratica sull'opinione politica

La qualità della presente traduzione non è stata verificata dalle autorità nazionali competenti. Qualora la traduzione risultasse non conforme alla terminologia utilizzata a livello nazionale, si prega di contattare [EUAA](#).

Il 19 gennaio 2022 l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO) è diventato l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo (EUAA). Tutti i riferimenti all'EASO, ai prodotti e agli organi dell'EASO si intendono come riferimenti all'EUAA.



Manoscritto completato nel novembre 2022

L'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo (EUAA), o chiunque agisca in suo nome, declina ogni responsabilità per l'uso delle informazioni contenute nella presente pubblicazione.

Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2023

Stampa ISBN 978-92-9403-305-5 doi: 10.2847/390504 BZ-05-22-044-IT-C

PDF ISBN 978-92-9403-299-7 doi: 10.2847/966754 BZ-05-22-044-IT-N

© Agenzia dell'Unione europea per l'asilo (EUAA), 2023

Illustrazione di copertina: rootstocks © iStock, 2018.

Riproduzione autorizzata con citazione della fonte. L'uso o la riproduzione di fotografie o di altro materiale non protetti dal diritto d'autore dell'Agenzia EUAA devono essere autorizzati direttamente dai titolari del diritto d'autore.



Informazioni sulla guida

A che scopo è stata creata questa guida? La missione dell'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo (EUAA) è sostenere gli Stati membri dell'Unione europea e i paesi associati (paesi UE+) tramite, tra l'altro, una formazione comune, norme comuni di qualità e informazioni comuni sui paesi di origine. In base al suo obiettivo generale di sostenere gli Stati membri nel conseguimento di norme comuni e procedure di elevata qualità nell'ambito del sistema europeo comune di asilo, l'Agenzia EUAA sviluppa strumenti pratici e orientamenti comuni.

Com'è stata redatta questa guida? La presente guida è stata redatta da esperti dell'UE con il prezioso contributo della Commissione europea, dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) e del Consiglio europeo per i rifugiati e gli esuli.

Si ringraziano i membri del gruppo di lavoro che hanno lavorato alla stesura della presente guida: Aimilia Voulvouli e Robert Markovski. Si ringraziano inoltre i seguenti membri del mondo accademico, giudici e funzionari delle amministrazioni dei paesi UE+ e dell'UNHCR che hanno partecipato alla conferenza tematica dell'Agenzia EUAA sull'opinione politica e hanno fornito un prezioso contributo attraverso le loro presentazioni e materiali condivisi per la redazione della presente guida pratica: giudice Holger Böhmman, giudice Cindy Carroll, Dr. Catherine Dauvergne, Dr. Constantin Hruschka, Maxime Lismonde, Dr. Stephen Meili, Marina Pinault, Dr. Tania Racho, Astrid Smis, Dr. Hugo Storey, Denise Venturi e Dr. Cornelis Wouters.

La sua stesura è stata facilitata e coordinata dall'Agenzia EUAA. Prima del completamento della guida è stata condotta una consultazione con tutti gli Stati membri attraverso la rete per le procedure di asilo dell'Agenzia EUAA.

Chi dovrebbe utilizzare la presente guida? La presente guida è rivolta principalmente ai funzionari incaricati di esaminare i casi di asilo (esaminatori), agli addetti ai colloqui e ai responsabili delle decisioni nonché ai responsabili delle politiche operanti nell'ambito delle autorità accertanti nazionali. Inoltre, può costituire uno strumento utile per i responsabili del controllo qualità e i consulenti legali, nonché per tutti i soggetti che operano o sono attivi nel settore della protezione internazionale nel contesto dell'Unione europea.

La presente guida dovrebbe essere utilizzata unitamente alle seguenti guide pratiche dell'Agenzia EUAA: *Guida pratica: requisiti per poter beneficiare della protezione internazionale*, *Guida pratica sull'uso delle informazioni sui paesi d'origine da parte dei funzionari addetti ai casi per l'esame delle domande di asilo*, *Guida pratica: valutazione delle prove e Condizioni per il riconoscimento della protezione internazionale (direttiva 2011/95/UE) – Un'analisi giuridica*.

Com'è collegata questa guida alla normativa e alla prassi nazionale? Si tratta di uno strumento d'armonizzazione e non è giuridicamente vincolante. Riporta gli standard comunemente accettati e contiene sezioni dedicate alle differenze tra i vari paesi per quanto riguarda normativa, orientamenti e prassi.





Clausola di esclusione della responsabilità

La presente guida è stata elaborata fermo restando il principio che solo la Corte di giustizia dell'Unione europea può dare interpretazioni autorevoli del diritto dell'Unione.





Indice

Elenco delle abbreviazioni	6
Introduzione.....	7
1. Definizione di opinione politica: principi generali e base giuridica	8
1.1. Disposizioni normative applicabili.....	8
1.2. Che cos'è un'opinione politica nel contesto della protezione internazionale?.....	9
1.2.1. Il tipo di regime politico	10
1.2.2. Tipo di interessi in gioco: privati o pubblici.....	12
1.2.3. Autori non statali della persecuzione: volontà e capacità di protezione dello Stato	13
1.2.4. Autori non statali della persecuzione: esistenza di un'agenda politica o sociale	13
1.2.5. Modelli di comportamento dell'autore della persecuzione	14
1.3. Manifestazioni di opinione politica.....	15
1.3.1. Opinione politica espressa	16
1.3.2. Opinione politica inespressa.....	17
1.3.3. Opinione politica presunta	18
2. Valutare nella pratica le domande motivate dall'opinione politica.....	22
2.1. Preparazione in vista del colloquio personale.....	22
2.1.1. Informazioni contenute nel fascicolo del caso.....	22
2.1.2. Informazioni sul paese di origine	23
2.1.3. Orientamenti specifici per paese.....	25
2.2. Argomenti da analizzare durante il colloquio personale	26
2.2.1. Analisi del contesto individuale e le circostanze personali del richiedente	26
2.2.2. Analisi del profilo politico del richiedente	27
2.2.3. Analisi dell'opinione politica presunta.....	35
2.2.4. Analisi dei problemi e le minacce del passato.....	36
2.2.5. Analisi della riflessione del richiedente sulla sua situazione al rimpatrio.....	39
2.3. Valutazione del rischio	40
2.3.1. Profilo politico.....	41
2.3.2. Opinione politica presunta	43
2.3.3. Percezione dell'opinione politica (presunta) del richiedente da parte dell'autore della persecuzione	43
2.3.4. Problemi e/o minacce risalenti al passato.....	45
2.3.5. Circostanze personali pertinenti	47
2.4. Analisi giuridica.....	48





2.4.1.	Timore fondato di persecuzione	48
2.4.2.	Nesso / (per motivi di)	49
2.4.3.	Protezione nel paese di origine	52
2.4.4.	Atto/i che comporta/no un rischio reale di danno grave.....	54
3.	Domande di asilo specifiche basate sull'opinione politica	56
3.1.	Servizio militare	56
3.1.1.	Terminologia pertinente.....	57
3.1.2.	Persecuzione per motivi di (presunta) opinione politica nel contesto del servizio militare	57
3.1.3.	Argomenti da approfondire durante il colloquio personale	59
3.1.4.	Analisi giuridica.....	62
3.2.	Familiari.....	66
3.2.1.	Timore di persecuzioni basate sulle relazioni familiari	66
3.2.2.	Argomenti da approfondire durante il colloquio personale	67
3.2.3.	Informazioni pertinenti sul paese di origine.....	69
3.2.4.	Motivi di persecuzione.....	69
3.3.	Opinioni politiche attribuite a causa di un soggiorno (irregolare) all'estero.....	69
3.3.1.	Considerazioni pertinenti.....	70
3.3.2.	Argomenti da approfondire durante il colloquio personale	71
3.4.	Denuncia o resistenza alla corruzione e ad altri comportamenti criminosi da parte delle autorità.....	71
3.4.1.	Argomenti da approfondire durante il colloquio personale	72
3.4.2.	Informazioni sul paese di origine	74
3.5.	Atti illeciti commessi dal richiedente e motivati da un'opinione politica	74
3.5.1.	Atto illecito	75
3.5.2.	Azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate e discriminatorie	76
3.5.3.	Il nesso con l'opinione politica	77
3.5.4.	Argomenti da approfondire durante il colloquio personale	77
3.6.	Opinione politica espressa <i>sur place</i>	78
3.6.1.	Attività dopo la partenza	79
3.6.2.	Conoscenza delle attività del richiedente da parte dell'autore della persecuzione	82
3.6.3.	Argomenti da approfondire durante il colloquio personale	83
3.7.	Opinione politica espressa attraverso i social media	85
3.7.1.	L'opinione espressa sui social media è percepita come un'opinione politica dall'autore della persecuzione?.....	85





3.7.2.	L'autore della persecuzione è a conoscenza delle pubblicazioni sui social media?	87
3.7.3.	Modelli di repressione come indicatore del rischio futuro	89
3.7.4.	Considerazioni pratiche relative alla raccolta di informazioni e alla valutazione delle prove.....	89





Elenco delle abbreviazioni

Abbreviazione	Definizione
CGUE	Corte di giustizia dell'Unione europea
COI	Informazioni sul paese di origine
Convenzione sui rifugiati	Convenzione del 1951 relativa allo status dei rifugiati e il relativo protocollo del 1967 (denominata «convenzione di Ginevra» nella legislazione UE sull'asilo così come dalla Corte di giustizia dell'Unione europea)
Direttiva qualifiche (DQ, rifusione)	DQ (rifusione) – Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione)
EASO	Ufficio europeo di sostegno per l'asilo
EUAA	Agenzia dell'Unione europea per l'asilo
IPA	Alternativa di protezione interna
Paesi UE+	Stati membri dell'Unione europea e paesi associati
Stati membri	Stati membri dell'Unione europea
UE	Unione europea
UNHCR	Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati





Introduzione

L'opinione politica è spesso considerata il più «diretto» dei cinque motivi di persecuzione citati nella convenzione di Ginevra. Il profano associa spesso il termine «rifugiato» all'aggettivo «politico». Tuttavia, i responsabili delle decisioni continuano ad affrontare problematiche specifiche nel trattare le domande di protezione internazionale basate su tale motivo.

Tra le altre difficoltà, permangono idee errate su ciò che può essere definito «opinione politica». Inoltre, è di fondamentale importanza ed è spesso trascurata la percezione che l'autore della persecuzione ha di ciò che costituisce un'opinione politica e delle opinioni politiche presunte del richiedente. Non è poi agevole per gli esaminatori individuare i temi pertinenti da esplorare o gli elementi da prendere in considerazione a seconda del contesto generale nel paese di origine e delle circostanze personali di un richiedente la cui domanda di asilo si basa su opinioni politiche (presunte). Anche l'individuazione del nesso tra l'atto di persecuzione temuto e il motivo dell'opinione politica presenta problemi specifici. Queste sono solo alcune delle difficoltà con cui ci si scontra.

In tale contesto, l'obiettivo della presente guida pratica è fornire ai funzionari esaminatori un quadro per l'esame delle domande di protezione internazionale basate sulle opinioni politiche.

La presente guida pratica si articola in tre capitoli principali.

Il capitolo 1, «Definizione di opinione politica: principi generali e base giuridica», delinea i principi generali e la base giuridica dell'opinione politica come motivo di persecuzione. In tale capitolo sono presentati diversi tipi di manifestazione dell'opinione politica.

Il capitolo 2, «Valutare nella pratica le domande motivate dall'opinione politica», è incentrato sulla valutazione delle domande basate sull'opinione politica nella pratica. Sono descritti gli argomenti da approfondire durante il colloquio personale e sono fornite indicazioni per la valutazione del rischio e l'analisi giuridica.

Il capitolo 3, «Domande di asilo specifiche basate sull'opinione politica», fornisce indicazioni su come affrontare specifiche domande di asilo basate sulle opinioni politiche, inclusi esempi di temi da approfondire durante l'esame del caso.



1. Definizione di opinione politica: principi generali e base giuridica

1.1. Disposizioni normative applicabili

L'opinione politica figura esplicitamente tra i cinque motivi di persecuzione sia nella direttiva di rifusione del 2011 sulle qualifiche (DQ (rifusione)) sia nella convenzione sui rifugiati del 1951. Sebbene quest'ultima non fornisca ulteriori spiegazioni del termine, la DQ (rifusione) descrive, in modo non esaustivo, gli elementi ai quali si applica il termine "«opinione politica» nel contesto specifico delle domande di protezione internazionale.



Articolo 10, paragrafo 1, lettera e), DQ (rifusione) ⁽¹⁾ – motivi di persecuzione

[1] Il termine «opinione politica» si riferisce, in particolare, alla professione di un'opinione, un pensiero o una convinzione su una questione inerente ai potenziali persecutori di cui all'articolo 6 ⁽²⁾ e alle loro politiche o metodi, indipendentemente dal fatto che il richiedente abbia tradotto tale opinione, pensiero o convinzione in atti concreti.

Il termine «opinione politica» è strettamente collegato alle disposizioni contenute nel quadro giuridico dell'UE e in altri strumenti internazionali in materia di diritti umani. In particolare, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ⁽³⁾, a cui la DQ (rifusione) fa esplicito riferimento nel considerando 16, riflette nell'articolo 11 (libertà di espressione e di informazione) i diritti precedentemente sanciti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo ⁽⁴⁾ e dal Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici ⁽⁵⁾.

-
- ⁽¹⁾ [Direttiva 2011/95/UE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione) (GU L 337 del 20.12.2011).
- ⁽²⁾ Articolo 6 DQ (rifusione):
I responsabili della persecuzione o del danno grave possono essere: a) lo Stato; b) i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio; c) soggetti non statuali, se può essere dimostrato che i responsabili di cui alle lettere a) e b), comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire la protezione contro persecuzioni o danni gravi di cui all'articolo 7.
- ⁽³⁾ UE, [Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea](#), 26 ottobre 2012, 2012/C 326/02.
- ⁽⁴⁾ Consiglio d'Europa, [Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, così come modificata dai protocolli n. 11 e n. 14](#), 4 novembre 1950, STE n. 5. Cfr., in particolare, gli articoli 10 e 11.
- ⁽⁵⁾ Assemblea generale delle Nazioni Unite, [Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici](#), 16 dicembre 1966, Nazioni Unite, Serie dei trattati, vol. 999, pag. 171. Cfr., in particolare, gli articoli 19, 21, 22 e 25.



Articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – libertà di espressione e di informazione

1. *Ogni persona ha diritto alla libertà d'espressione. Tale diritto include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera.*
2. *La libertà dei media e il loro pluralismo sono rispettati.*

Da tempo si riconosce che il termine «opinione politica» deve essere interpretato in senso ampio ⁽⁶⁾ e tale approccio si riflette anche nella formulazione della DQ (rifusione).

1.2. Che cos'è un'opinione politica nel contesto della protezione internazionale?

Prendendo come punto di partenza la definizione contenuta nella DQ (rifusione), un'opinione «politica» include, ma non è limitata a un'opinione, un pensiero o una convinzione sulle politiche e sui metodi dello Stato o del partito che controlla lo Stato o una parte sostanziale del suo territorio ⁽⁷⁾. Un'opinione può essere considerata «politica» se riguarda la natura, le politiche e le pratiche di un'entità come uno Stato o un soggetto non statale che esercita poteri analoghi. Inoltre, un'opinione può essere considerata «politica» anche se riguarda soggetti non statali nei confronti dei quali lo Stato (o partiti che controllano lo Stato) non può, o non vuole, fornire protezione.

Questa definizione offre uno spazio ampio in cui è possibile individuare opinioni politiche o opinioni politiche percepite. Tuttavia, per stabilire se un'opinione, un pensiero o una convinzione sia di natura politica, sarà sempre necessario procedere a un'analisi nel contesto della società in cui si professa o percepisce. La portata della nozione di "opinione politica" (ossia quali azioni, posizioni o espressioni di pensiero sono considerate politiche) può variare notevolmente a seconda del contesto. Citando la giurisprudenza neozelandese pertinente ⁽⁸⁾, l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) ha confermato nei suoi documenti di orientamento che l'opinione politica deve sempre essere intesa nel contesto specifico: «... l'opinione politica deve riflettere la realtà del contesto geografico, storico, politico, giuridico, giudiziario e socioculturale del paese di origine» ⁽⁹⁾.

⁽⁶⁾ Hathaway, J. C. e Foster, M., *The Law of Refugee Status*, seconda edizione, Cambridge University Press, Cambridge, 2014, pagg. 405–407.

⁽⁷⁾ Articolo 10 DQ (rifusione).

⁽⁸⁾ Refugee Status Appeal Authority (Nuova Zelanda), decisione dell'11 settembre 2008, n. [76044](#), par. 84.

⁽⁹⁾ UNHCR, *Guidance note on refugee claims relating to victims of organised gangs*, 2010, par. 46.



I seguenti parametri (non esaustivi) ⁽¹⁰⁾ possono guidare il funzionario incaricato di esaminare il caso a valutare se l'opinione, espressa o presunta in quel contesto specifico, possa essere percepita come di natura politica:

- il tipo di regime politico
- il tipo di interessi in gioco: privati o pubblici
- i motivi alla base della riluttanza e dell'incapacità dello Stato di proteggere, qualora l'autore della persecuzione sia un soggetto non statale
- esistenza di un'agenda politica, qualora l'autore della persecuzione sia un soggetto non statale
- i modelli di comportamento dell'autore della persecuzione.

Tali parametri sono illustrati più dettagliatamente nelle sezioni che seguono.

Si noti inoltre che un'opinione non deve necessariamente essere in conflitto con la politica o la prassi di un'autorità per essere considerata «politica» (cfr. anche la sezione 1.2.3 [Autori non statali della persecuzione: volontà e capacità di protezione dello Stato](#)).

1.2.1. Il tipo di regime politico

Il tipo di regime politico in cui un atto è (o non è) compiuto e in cui si professa o esprime un'opinione, un pensiero o una convinzione è un fattore importante che influisce sul fatto che tali atti/opinioni siano considerati politici. Un'azione o un'opinione che non può essere considerata politica in un regime può essere politica in un altro. In generale, quanto meno il regime politico del paese di origine è democratico, tanto più è probabile che un'opinione sia considerata «politica» (e quindi potenzialmente problematica) da coloro che esercitano un controllo sociopolitico.

Al fine di comprendere meglio il contesto in cui un'opinione può essere considerata politica, è fondamentale prendere in considerazione il tipo di regime al potere nel paese di origine del richiedente, nonché la presa e il controllo che coloro che esercitano il potere hanno su alcuni vasti settori della società e sulla vita privata dei singoli. Esistono molti modi diversi per classificare e definire i regimi politici, dalle democrazie complete ai regimi autoritari e totalitari.

Nella metodologia del *Democracy Index 2021* ⁽¹¹⁾, l'Economist Intelligence Unit descrive i tipi di regimi riportati di seguito.

Democrazie complete: paesi in cui le libertà civili e politiche di base non solo sono rispettate, ma anche rafforzate da una cultura politica che contribuisce alla prosperità dei principi democratici. Il funzionamento del governo è soddisfacente. I media sono indipendenti e diversificati. Esiste un sistema efficace di bilanciamento dei poteri. La

⁽¹⁰⁾ Catherine Dauvergne parla della necessità di «marcatori» che «forniscano indicazioni su quali aspetti del contesto contano e su quali aspetti un responsabile delle decisioni dovrebbe prendere in considerazione per definire il governo, lo Stato o l'opposizione». Cfr. Dauvergne, C., «Toward a new framework for understanding political opinion», *Michigan Journal of International Law*, vol. 37, n. 2, 2016, pagg. 291–294.

⁽¹¹⁾ Economist Intelligence Unit, *Democracy Index 2021 – The China challenge, 2022*. La relazione è elaborata dall'Economist Intelligence Unit, la divisione Ricerca e analisi del gruppo The Economist. È disponibile per il download su richiesta (<https://www.eiu.com/n/democracy-index-2021-less-than-half-the-world-lives-in-a-democracy>).





magistratura è indipendente e le decisioni giudiziarie sono eseguite. Il funzionamento delle democrazie presenta solo problemi limitati.

Democrazie imperfette: *anche questi paesi hanno elezioni libere ed eque e, anche se sussistono problemi (come le violazioni della libertà dei media), le libertà civili di base sono rispettate. Tuttavia, vi sono carenze significative in altri aspetti della democrazia, tra cui problemi di governance, una cultura politica sottosviluppata e bassi livelli di partecipazione politica.*

Regimi ibridi: *le elezioni presentano gravi irregolarità che spesso impediscono loro di essere libere ed eque. Le pressioni del governo sui partiti e sui candidati dell'opposizione possono essere comuni. Le gravi carenze sono più diffuse che nelle democrazie imperfette, nella cultura politica, nel funzionamento del governo e nella partecipazione politica. La corruzione tende ad essere diffusa e lo Stato di diritto è debole. La società civile è debole. In genere si verificano vessazioni e pressioni nei confronti dei giornalisti e la magistratura non è indipendente.*

Regimi autoritari: *in questi Stati il pluralismo politico statale è assente o fortemente circoscritto. Molti paesi di questa categoria sono dittature vere e proprie. Alcune istituzioni formali della democrazia possono esistere, ma hanno scarso peso. Le elezioni, se vengono indette, non sono libere ed eque. Non si tiene conto degli abusi e delle violazioni delle libertà civili. I media sono generalmente di proprietà statale o controllati da gruppi collegati al regime al governo. Le critiche al governo sono oggetto di repressione e la censura è diffusa. Non esiste una magistratura indipendente. ⁽¹²⁾*

In generale, le democrazie complete e, in varia misura, le democrazie imperfette tendono almeno a tollerare l'espressione delle opinioni politiche, anche quando tali opinioni mettono in discussione le politiche del governo. Nelle democrazie, la libertà di parola è generalmente costituzionalizzata. Le persone esercitano liberamente i propri diritti politici e hanno il diritto di esprimere la propria opinione politica senza timore di subire persecuzioni. Laddove si verificano interferenze da parte di attori privati, la protezione dalle intrusioni di tali attività è spesso garantita o fornita dalle autorità attraverso l'applicazione della legge. Le limitazioni ai diritti politici devono essere disciplinate dalla legge e proporzionate a un obiettivo legittimo (ad esempio la tutela dell'interesse pubblico), conformemente al diritto internazionale.

Lo stesso non può dirsi per altri tipi di regimi in cui, al contrario, le limitazioni (giuridiche o effettive) all'esercizio dei diritti politici aumentano gradualmente man mano che si passa da una democrazia imperfetta a una democrazia ibrida e, infine, a un regime autoritario. La persecuzione per l'opinione politica può verificarsi nelle democrazie imperfette, in particolare quando l'autore della persecuzione è un attore non statale. Tuttavia, in generale, la persecuzione è più comune nei regimi ibridi o autoritari.

È opportuno inoltre sottolineare che, tra i regimi autoritari, possono esserci differenze significative nella forma di governo o nella base del potere, come le teocrazie, le dittature e i regimi totalitari. Alcuni regimi si concentrano soprattutto sulla salvaguardia della loro ideologia e sono soddisfatti se nessuno vi si oppone apertamente. In altri regimi, l'autorità di chi governa è al centro della scena, nel senso che «la parola di chi governa è legge». Tali regimi sono inclini a pretendere che la posizione di chi governa sia indiscussa e che nessun cittadino

⁽¹²⁾ Economist Intelligence Unit, *Democracy Index 2021 – The China challenge*, 2022, pagg. 66–67.





metta in dubbio la sua autorità in pubblico. Altri tipi di regimi, in particolare quelli autoritari, si spingono oltre e pretendono anche il controllo delle vite private e persino dei pensieri dei loro cittadini.

Il tipo di regime è un fattore pertinente per stabilire quali atti, omissione di atti, opinioni, pensieri o convinzioni sono considerati di stampo politico. Ad esempio, se la scelta di una particolare scuola o organizzazione giovanile per il proprio figlio è ritenuta una scelta personale dei genitori nella maggior parte delle società, può essere vista come l'espressione di un'opinione politica in un regime autoritario o totalitario, in cui un leader si aspetta o pretende che i bambini facciano parte dell'organizzazione giovanile affiliata al partito al potere.

Oltre alla natura del regime, anche le priorità politiche possono avere ripercussioni su ciò che è visto come politico. Ad esempio, sotto un governo fondato su un'agenda populista incentrata sull'identità nazionale, le attività o le opinioni considerate multiculturali possono essere percepite dal governo come aventi una dimensione politica.

1.2.2. Tipo di interessi in gioco: privati o pubblici

Di norma, un'opinione è politica solo quando trascende gli interessi puramente privati o individuali. La politica ⁽¹³⁾ in generale si occupa dei rapporti di potere nella società nel suo complesso.

Tuttavia, il fatto che l'opinione sia nata da un interesse personale non è pertinente alla sua natura politica; ad esempio, un imprenditore che protesta contro un trattamento discriminatorio da parte di funzionari amministrativi per difendere la sopravvivenza della propria attività, che mobilita altri imprenditori e propone in che modo riformare l'amministrazione statale può essere considerato un soggetto che esprime un'opinione politica.

Al contempo, le azioni intraprese o le opinioni espresse per proprio interesse possono comunque essere percepite dall'autore della persecuzione come contrarie ai suoi obiettivi politici o sociali.

Inoltre, non è necessario che l'opinione sia quella di un partito o di un'organizzazione politica. Le opinioni possono essere espresse nel contesto di altri tipi di organizzazioni e a titolo professionale o personale.

Oltre a ciò, alcune opinioni possono, a prima vista, sembrare costituire un'opinione non politica, come quelle relative al modo in cui una persona si veste o alle relazioni sessuali che intrattiene, perché sembrano riferirsi semplicemente a una scelta personale. Tuttavia, se l'opinione riguarda leggi (comprese le norme consuetudinarie, religiose o altre norme sociali) che hanno il potere di determinare taluni comportamenti come obbligatori o proibiti, come quelle che disciplinano il modo in cui gli individui si devono vestire (ad esempio, che impongono alle donne di coprirsi il capo) o quali relazioni sessuali sono considerate

⁽¹³⁾ Cfr., ad esempio, la definizione di politica nel *Longman Dictionary of Contemporary English*: «1 [uncountable] ideas and activities relating to gaining and using power in a country, city etc». ([non numerabile] idee e attività relative all'acquisizione e all'uso del potere in un paese, in una città ecc.) (<https://www.ldoceonline.com/dictionary/politics>).





illegittime, allora può essere descritta come un'opinione politica perché in definitiva riguarda le pratiche e le politiche di uno Stato.

1.2.3. Autori non statali della persecuzione: volontà e capacità di protezione dello Stato

In linea con la formulazione della QD (rifusione), un'opinione, per essere politica, non deve essere esplicitamente un'opinione sul governo e sulle sue istituzioni. Le opinioni politiche possono riguardare anche attori non statali nei confronti dei quali, tuttavia, lo Stato (o i partiti al potere) non è in grado di o non vuole fornire protezione. Più concretamente, possono essere considerate politiche anche le opinioni che riguardano le principali strutture di potere e le transazioni degli attori non statali all'interno di una società. È importante valutare fino a che punto tali strutture di potere e transazioni sono stabilite, sostenute o condonate dallo Stato.

Un'opinione sui ruoli di genere, ad esempio, può avere dimensioni politiche quando riflette o mette in dubbio le principali strutture di potere o transazioni all'interno di una società. Ad esempio, una donna che lascia il marito per motivi personali, ma che lo fa in una società in cui una donna non ha il diritto, né per legge né per consuetudine, di chiedere il divorzio o la separazione dal marito, non può ricevere sostegno dalla società circostante o protezione dallo Stato contro eventuali ritorsioni da parte del marito. Ciò perché si ritiene che le sue azioni mettano in dubbio le strutture di potere fondamentali all'interno della società, spesso codificate nelle leggi o comunque sostenute dal governo. La misura in cui tali azioni possono essere percepite come politicamente significative deve essere valutata nel contesto concreto della società, tenendo conto delle sue leggi, del modo in cui sono attuate, del riconoscimento formale o informale delle organizzazioni che rappresentano le norme sociali, del potere di cui godono nella società e del sostegno che ricevono dal governo. La collusione dello Stato è un elemento importante in tale contesto che può rendere politica un'opinione su un attore non statale. Tuttavia, quando i poteri della società sono talmente forti che lo Stato semplicemente non è in grado di fornire protezione, un'opinione è considerata politica se è percepita come contraria a tali poteri sociali.

1.2.4. Autori non statali della persecuzione: esistenza di un'agenda politica o sociale

Per valutare se un'opinione di un richiedente contro un attore non statale, o una controversia tra un richiedente e un attore non statale, possa essere percepita come politica, è importante prendere in considerazione la natura, gli obiettivi e i modi di operare dell'attore e l'esistenza, o meno, di una narrazione politica o sociale.

Se lo scopo principale dell'organizzazione o dell'attore è di natura criminale, è improbabile che un conflitto con tale attore sia di natura politica. Le opinioni riguardanti le attività, le opinioni o le azioni dell'attore volte a impedire all'organizzazione di attaccare o esercitare pressioni sul richiedente, se mirano unicamente a riparare un torto personale e restano di natura privata, non sono generalmente considerate come aventi una dimensione politica. Tale scenario rimarrebbe generalmente una controversia privata tra un individuo e un altro (o un





gruppo di altri). Le questioni principali riguardano quindi la capacità o la volontà dello Stato di proteggere il richiedente da tali attività e se lo Stato fornisca o meno protezione per motivi connessi alle (presunte) opinioni politiche del richiedente.

Tuttavia, non è raro che talune organizzazioni non statali combinino obiettivi criminali o terroristici con obiettivi politici, in quanto desiderano acquisire il controllo del territorio e/o imporre determinate norme a una società. Se un'organizzazione esercita poteri analoghi allo Stato o assume funzioni normalmente attribuite allo Stato, si può ritenere che qualsiasi opposizione alle sue politiche o ai suoi metodi abbia una connotazione politica. Quanto più l'organizzazione vuole, in quanto obiettivo di per sé, essere una forza strutturante nella società anziché semplicemente creare un ambiente adeguato in cui condurre attività illecite, tanto più l'opposizione a tale organizzazione può essere percepita come politica.

Tra gli indicatori che un'organizzazione può avere ambizioni sociali e politiche figurano una solida retorica sulla strutturazione della società e della politica e la volontà di fornire e/o esercitare il controllo su taluni aspetti dello Stato, quali le norme sociali, i meccanismi di contenzioso e/o giustizia, le infrastrutture, i programmi di assistenza sociale, l'assistenza sanitaria e l'istruzione. Alcune organizzazioni criminali o terroristiche possono anche avere «ali» diverse, una delle quali potrebbe essere considerata perseguente un'azione politica o sociale. Ciò aumenta le indicazioni che tale attore non statale si ritenga un attore politico e/o sociale e accresce la probabilità che un'opinione contraria venga considerata politica.

In tali casi, è l'opinione del richiedente sull'attore non statale che potrebbe essere percepita come politica, se il richiedente mette in discussione le politiche e le azioni relative alla società promosse dall'attore non statale. Tuttavia, l'incapacità o la riluttanza dello Stato a proteggere il richiedente dall'attore non statale, o la collusione tra lo Stato e l'autore non statale della persecuzione, ad esempio attraverso la corruzione, costituisce un importante elemento aggiuntivo da considerare nel valutare in che misura le opinioni del richiedente sui soggetti interessati e il conseguente conflitto possano essere definiti politici. Ad esempio, l'incapacità dello Stato di proteggere il richiedente può essere collegata al potere territoriale e sociale dell'autore non statale della persecuzione.

1.2.5. Modelli di comportamento dell'autore della persecuzione

La natura politica di un'opinione dipende, in larga misura, dall'importanza che l'autore della persecuzione attribuisce al tema su cui un'opinione (presunta) è espressa, il che può anche dipendere dal momento in cui l'opinione (presunta) è espressa e dal canale utilizzato per divulgare l'opinione. Il contesto in cui un'opinione (presunta) è espressa è fondamentale, come specificato nelle sezioni precedenti.





Esempio

Un'opinione espressa su un quotidiano relativa al funzionamento del sistema sanitario potrebbe non essere considerata significativa dalle autorità in una situazione di «normalità». Tuttavia, l'opinione può acquisire un significato e un'importanza politica agli occhi delle autorità se espressa da uno specialista, attraverso i social media, in un momento di pandemia in cui le autorità sono sotto i riflettori in negativo per quanto riguarda la loro capacità di affrontare la situazione.

Alcuni indicatori relativi al comportamento dell'autore della persecuzione contribuiscono alla valutazione che deve determinare se un'opinione (presunta) espressa in relazione a un tema possa essere percepita come contraria ai metodi e alle politiche dell'attore e quindi essere considerata politica. Tali indicatori si riferiscono principalmente all'importanza che l'autore della persecuzione attribuisce al tema cui l'opinione si riferisce, che si può dedurre dal seguente elenco (non esaustivo) di domande da prendere in considerazione.

- La narrazione ufficiale dell'autore della persecuzione in relazione al tema. Qual è il messaggio condiviso dall'autore della persecuzione in pubblico attraverso i media ufficiali? Vi è qualche tipo di propaganda in relazione ad esso? Il tema è ricorrente?
- Il modo in cui l'autore della persecuzione tratta le questioni relative a tale tema. L'espressione di opinioni sul tema è configurata come reato? I ripetuti modelli di persecuzione in relazione all'espressione (presunta) di opinioni relative a un tema possono fornire informazioni sul rischio a cui il richiedente può essere sottoposto (cfr. la sezione 2.3.3 [Percezione dell'opinione politica \(presunta\) del richiedente da parte dell'autore della persecuzione](#)). Può anche essere un'indicazione dell'importanza politica che questo tema riveste per l'autore della persecuzione.
- L'importanza che l'attore attribuisce al canale utilizzato per divulgare l'opinione. Ad esempio, se uno Stato ha istituito un elaborato sistema di sorveglianza per monitorare il contenuto dei social media dei suoi cittadini, questa scelta suggerisce che il governo attribuisce una notevole importanza alle opinioni condivise sui social media (cfr. la sezione 3.7 [Opinione politica espressa attraverso i social media](#)).
- L'investimento in servizi o operazioni di intelligence per monitorare (tutte o determinate) attività o opinioni nel paese, ed eventualmente all'estero, e la portata e la misura di tali attività di monitoraggio.

1.3. Manifestazioni di opinione politica

Un'opinione politica può manifestarsi in modi diversi. Quando si esprime, la sua articolazione può assumere diverse forme (cfr. la sezione 1.3.1 [Opinione politica espressa](#)). Pe contro, è altresì possibile avere un'opinione politica senza esprimerla o agire di conseguenza (cfr. la sezione 1.3.2 [Opinione politica inespressa](#)). Infine, un'opinione politica può essere presunta dall'autore della persecuzione (cfr. la sezione 1.3.3 [Opinione politica presunta](#)).





1.3.1. Opinione politica espressa

Esprimere opinioni politiche comporta un'esposizione pubblica, almeno in una certa misura. Il numero di persone che viene a conoscenza delle opinioni del richiedente dipende dai canali attraverso i quali tali opinioni sono espresse.

È importante osservare che l'espressione di un'opinione politica non implica necessariamente la volontà di opporsi a un'autorità e che tale volontà non dovrebbe essere richiesta al richiedente.

Se è espressa un'opinione politica, sono generalmente il suo contenuto (l'opinione stessa) e il modo in cui viene espressa che possono mettere in guardia l'autore della persecuzione sulla sua natura politica.

Un'opinione politica può essere espressa in diversi modi: formalmente o informalmente, individualmente o come parte di un gruppo. Occorre sottolineare che tutte le forme di espressione sono ugualmente valide nel contesto della protezione internazionale. Non è assolutamente necessario che un'opinione, per essere considerata politica, debba essere espressa da un aderente a un'organizzazione, ad esempio un membro di un partito politico.

(a) Adesione a un'organizzazione

Un modo comune per esprimere la propria opinione politica è aderire formalmente o informalmente a un'organizzazione. Le organizzazioni politiche hanno di solito un progetto o una missione consolidata e una serie di valori condivisi. Conducono azioni o campagne per attuare o promuovere gli obiettivi prefissati. Hanno inoltre una struttura consolidata, con uno o più rappresentanti che svolgono funzioni e responsabilità diverse.

Esempi di tali organizzazioni sono i partiti e i movimenti politici, le organizzazioni della società civile (ad esempio organizzazioni non governative, comitati di cittadini e associazioni studentesche) e i sindacati.

Adesione formale a un'organizzazione

L'adesione formale a un'organizzazione comprende l'essere un membro fondatore, diventare membro o assumere un ruolo nell'organizzazione.

Diventare membro di un'organizzazione significa adottare misure per rafforzare e formalizzare la propria associazione con essa. In genere riflette il desiderio di sostenere l'organizzazione o di accrescere il proprio sostegno ad essa, di farne parte e/o di poter svolgere un ruolo nella sua gestione. Pertanto, il fatto di essere membro di un'organizzazione può generalmente comportare un livello più elevato di partecipazione alle sue attività.

Adesione informale a un'organizzazione

Non essendo «membro» effettivo, una persona può anche associarsi a un'organizzazione diventando un «simpatizzante». La principale differenza tra adesione formale e informale è che, con l'adesione informale, un simpatizzante condivide il punto di vista dell'organizzazione, ma non compie i passi necessari per essere ammesso come membro formale. Inoltre, è meno probabile che i simpatizzanti esercitino qualsiasi responsabilità ufficiale all'interno o per conto dell'organizzazione.

Il sostegno di un simpatizzante a una determinata organizzazione può limitarsi a condividere le sue convinzioni, idee, obiettivi ecc. Potrebbe inoltre estendersi allo svolgimento di attività





della stessa natura e della stessa portata dei membri formali dell'organizzazione, ad eccezione delle attività legate esclusivamente all'adesione.

La linea di demarcazione tra la mera solidarietà e l'adesione formale a un'organizzazione non è sempre chiara e, pertanto, non è necessario essere membri di un'organizzazione perché un'opinione solidale con i suoi obiettivi sia considerata politica.

(b) Adesione a movimenti informali

L'espressione della propria opinione politica non richiede l'adesione a un'organizzazione consolidata. Un'opinione politica può essere espressa anche aderendo a movimenti non coordinati, non strutturati e spontanei, al di fuori di un'entità formale. Esempi di tali movimenti potrebbero essere i movimenti di protesta decentrati (ad esempio i movimenti contro la corruzione o la guerra) o le iniziative progressiste dei cittadini (ad esempio reti socioeconomiche parallele).

(c) Espressione individuale di ideologia/opinioni politiche

Inoltre, le persone possono avere pensieri propri, distinti e originali e un modo personale di esprimere tali opinioni, che non devono necessariamente essere allineate a quelle di un movimento o organizzazione esistente. Ciò vale, ad esempio, per gli individui che esprimono opinioni politiche in privato, o che adottano comportamenti o abbigliamenti non conformi, ma anche per i giornalisti, i blogger, gli autori e gli artisti che esprimono opinioni politiche attraverso le loro opere, i libri, Internet o altri canali.

1.3.2. Opinione politica inespressa

Le opinioni politiche sono di solito espresse in un modo o nell'altro, ma occasionalmente un individuo può decidere di tenere per sé le proprie.

Vi sono vari motivi per cui qualcuno potrebbe optare per nascondere le proprie opinioni, ad esempio se vi è il rischio che l'esternazione di un'opinione politica possa causare danni alla persona che la professa o a quelle ad essa vicine (ad esempio, familiari, parenti). Le situazioni di opinioni politiche inesprese sono quindi più probabili nei paesi di origine in cui le autorità applicano politiche molto repressive in relazione all'opinione in questione. Anche le pressioni sociali o familiari possono impedire a una persona di condividere le proprie opinioni politiche.

In altre situazioni, in particolare nelle dittature e nei regimi totalitari, non è necessario esprimere esplicitamente un'opinione politica per essere perseguitati: spesso è sufficiente il rifiuto di manifestare apertamente il proprio sostegno al regime o di fingere fedeltà.

Il diritto di rivelare la propria opinione è sancito dal diritto alla libertà di espressione, che è un diritto umano fondamentale. Anche se una persona non ha reso pubbliche le proprie opinioni in precedenza, non ci si può attendere che rimanga in silenzio su una propria opinione. In particolare, non ci si può aspettare che una persona si astenga dall'esprimere la propria opinione o continui a farlo per evitare di subire potenziali persecuzioni in caso di rimpatrio ⁽¹⁴⁾.

⁽¹⁴⁾ Ciò è coerente con il ragionamento della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) in relazione alla dissimulazione della propria religione o del proprio orientamento sessuale, che può essere considerato applicabile, *mutatis mutandis*, all'espressione di opinioni politiche. Cfr. le sentenze seguenti. CGUE, sentenza





1.3.3. Opinione politica presunta

Un'opinione politica presunta è un'opinione attribuita dall'autore della persecuzione al richiedente. Non è necessario che il richiedente professi davvero o abbia fatto qualcosa per indurre a credere che professi l'opinione politica presunta. È sufficiente che l'autore della persecuzione abbia la percezione che il richiedente professi tale opinione o che gliela attribuisca.

Vi sono vari motivi per cui l'autore della persecuzione possa attribuire un'opinione politica al richiedente. In generale, sono le azioni o le omissioni del richiedente a indurre l'autore della persecuzione ad associarle a una determinata opinione politica. Tuttavia, tale attribuzione potrebbe anche derivare da altre caratteristiche del richiedente, ad esempio dal suo status o dalla sua appartenenza a un gruppo specifico.

Di seguito sono riportati alcuni esempi di fattori che possono contribuire a far sì che l'autore della persecuzione attribuisca un'opinione politica a un richiedente. In alcune situazioni, a seconda della natura del regime e di quanto si senta minacciato in un determinato momento, tali fattori possono di per sé portare ad attribuire un'opinione politica. In altri casi, possono essere un elemento che contribuisce all'attribuzione.

Si noti che l'attribuzione di un'opinione politica si sovrappone talvolta ad altri motivi della convenzione, ad esempio quando l'autore della persecuzione attribuisce una determinata opinione politica a una persona a causa della sua appartenenza a un gruppo etnico o religioso che tradizionalmente ha una certa affiliazione politica (sovrapposizione con il motivo della razza o della religione). Per ulteriori informazioni, cfr. la sezione 2.4 [Analisi giuridica](#).

(a) Partecipazione accidentale, isolata o opportunistica ad atti politici

L'autore della persecuzione può attribuire al richiedente un'opinione politica perché questi si è impegnato in una forma di atto politico, anche se questo non è scaturito da un'opinione politica realmente professata. Ad esempio, un richiedente può aver accompagnato una volta un amico a una protesta politica, come favore o per fargli compagnia, piuttosto che per una convinzione interiore. Analogamente, qualcuno può aver partecipato a un incontro politico per semplice curiosità o per motivi opportunistici (ad esempio, distribuzione gratuita di articoli, opportunità di collegamento in rete), senza che tale atto sia sostenuto da un'autentica opinione politica. Nel contesto delle domande di protezione *sur place*, il richiedente può considerare la sua partecipazione politica come un'opportunità per aumentare le sue possibilità di ottenere protezione internazionale (cfr. sezione 3.6 [Opinione politica espressa sur place](#)).

del 5 settembre 2012, [Bundesrepublik Deutschland/Y e Z](#), cause C-77/11 e C-99/11, ECLI:EU:C:2012:518. Sintesi disponibile nella [banca dati della giurisprudenza dell'Agencia dell'Unione europea per l'asilo \(EUAA\)](#). CGUE, sentenza del 7 settembre 2013, [Minister voor Immigratie en Asiel/X e Y, e Z/Minister voor Immigratie en Asiel](#), cause riunite da C-199/12 a C-201/12, ECLI:EU:C:2013:720. Sintesi disponibile nella [banca dati della giurisprudenza dell'EUAA](#). Cfr. anche UNHCR, [Submission by the Office of United Nations High Commissioner for Refugees in case numbers 201701423/1/V2, 201704575/1/V2 and 201700575/1/V2 before the Council of State](#), 28 febbraio 2018. Si noti che il 2 marzo 2022 il Raad van State (Consiglio di Stato dei Paesi Bassi) ha presentato alla CGUE una domanda di pronuncia pregiudiziale su tale tema. La questione, tuttora pendente, è stata registrata dal tribunale come [causa numero C-151/22](#). La sentenza sarà reperibile nella [banca dati della giurisprudenza dell'EUAA](#) una volta che la CGUE si sarà pronunciata in proposito.





(b) Mancata adesione al partito al potere quando l'adesione è obbligatoria

In alcuni regimi politici, il controllo dello Stato è così esteso che l'intera società è organizzata attraverso le opinioni del partito al potere che lo controlla. In tali regimi, lavorare per lo Stato, ad esempio, richiede di dimostrare fedeltà al partito al potere. L'obbligo più comune sarebbe quello per chiunque desideri lavorare per lo Stato di diventare membro del partito al potere e di giurare fedeltà ad esso. Oltre a ciò, una persona può essere sottoposta a pressioni affinché partecipi ad alcune attività organizzate o agisca su richiesta del partito. In tali situazioni, il rifiuto di partecipare ad alcune attività o azioni o il rifiuto di giurare fedeltà potrebbe essere considerato espressione di un'opinione politica o una posizione contraria al regime. Le motivazioni reali (moralì, religiose, politiche, pratiche, familiari ecc.) per rifiutare la fedeltà o per non assoggettarsi agli obblighi imposti dal regime sono irrilevanti. Ciò che conta è come l'autore della persecuzione percepisce tale rifiuto.

(c) Contatti con autorità o organizzazioni straniere

In alcuni paesi, il fatto di avere (avuto) contatti con autorità o organizzazioni straniere, o persino con società private, può essere considerato dall'autore della persecuzione come una forma di posizione contraria al regime, o persino di alto tradimento, indipendentemente dalle motivazioni reali del richiedente. Questo può accadere quando il regime è particolarmente sospettoso nei confronti delle influenze straniere e ritiene che tali influenze possano minare la sua autorità. Si noti che i contatti con autorità, organizzazioni o imprese straniere sono spesso associati all'accesso a fondi, il che può rafforzare la percezione di una minaccia per il governo.

Ad esempio, dal punto di vista dell'autore della persecuzione, lavorare nel paese d'origine per aziende o autorità straniere (come nel caso di interpreti, guardie di sicurezza, appaltatori civili, amministratori e personale logistico ecc.) può essere considerato come professare un'opinione politica. Anche la richiesta di protezione internazionale ⁽¹⁵⁾ o il ritorno dall'estero (ad esempio dall'Europa) dopo un lungo periodo può suscitare l'attenzione di un potenziale autore della persecuzione, che potrebbe ritenere che il richiedente si sia recato all'estero per svolgere attività compromettenti (ad esempio attività antiregime o attività per conto o su richiesta delle autorità di un paese straniero). In altri casi, i rimpatriati possono essere percepiti come «occidentalizzati» (cfr. sezione 3.3 [Opinioni politiche attribuite a causa di un soggiorno \(irregolare\) all'estero](#)). Ciò può verificarsi in particolare se le relazioni tra le autorità del paese di origine e quelle del paese di destinazione sono tese, e ancor più se tali relazioni sono state sospese.

(d) Appartenenza a una determinata famiglia

Se il richiedente appartiene a una famiglia nota all'autore della persecuzione per la sua specifica affiliazione politica, l'intera famiglia può essere percepita come sostenitrice di tale opinione politica. In alcuni paesi, ad esempio, i nomi delle famiglie sono associati a partiti o tendenze politiche. L'autore della persecuzione può inoltre supporre che i membri della famiglia di un politico noto o di un membro di un'organizzazione sostengano quel membro della famiglia e quindi condividano le sue idee politiche. Di conseguenza, tali membri della

⁽¹⁵⁾ Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO), [Condizioni per il riconoscimento della protezione internazionale \(direttiva 2011/95/UE\) – Un'analisi giuridica](#), dicembre 2016, pag. 46.





famiglia possono essere associati alla stessa opinione politica dall'autore della persecuzione, anche se il legame rimane, di fatto, strettamente familiare (cfr. sezione 3.2 [Familiari](#)).

(e) Attività professionali o sociali

La creazione di un'associazione con finalità puramente civiche o umanitarie (per fornire sostegno alla popolazione, ad esempio attraverso programmi alimentari o educativi) può essere percepita come l'espressione di un'opinione politica, a seconda del contesto sociale.

(f) Provenienza da un'area specifica

Anche il luogo di residenza o di origine può indurre l'autore della persecuzione ad attribuire al richiedente opinioni politiche. Il fatto di provenire e/o vivere in una particolare regione o città, o in uno specifico quartiere, o di trasferire la residenza in una determinata area potrebbe essere considerato dall'autore della persecuzione come un segno di inclinazione politica, magari perché tale città o quartiere è una roccaforte dell'opposizione o a causa di forti pregiudizi da parte dell'autore della persecuzione nei confronti di coloro che vivono nel quartiere.

(g) Attività creative

Sebbene le attività creative (letteratura e poesia, arti dello spettacolo, arti visive e plastiche ecc.) possano talvolta mirare a esprimere una posizione politica, ciò non avviene sempre. Un artista può non avere intenzioni politiche, ma il suo lavoro può essere interpretato politicamente, soprattutto se riguarda temi sociali. Ciò vale in particolare nei paesi in cui l'espressione artistica è rigorosamente inquadrata o in cui alcune forme di espressione artistica sono vietate o trattate con sospetto. In alcuni paesi, forme specifiche di espressione artistica possono persino essere considerate un atto di opposizione all'autorità e alle sue regole.

(h) Funzionari pubblici e membri delle autorità di contrasto o della magistratura

Gli attori non statali possono attribuire opinioni politiche a rappresentanti dello Stato quando questi ultimi incarnano il loro avversario. In tali situazioni si può ritenere che i funzionari pubblici, le forze militari, gli agenti di polizia ecc. condividano le opinioni politiche dell'autorità che rappresentano, a seconda del paese di origine.

Analogamente, le autorità di un nuovo regime possono attribuire ai rappresentanti delle precedenti autorità le idee e le opinioni del regime sostituito.





Aspetti fondamentali da ricordare


- Il fatto che un'opinione sia «politica» deve essere valutato nel suo contesto culturale, sociale, giuridico e politico. Un fattore importante in tale valutazione è il tipo di regime politico in cui si professa e/o si esprime un'opinione. Altri parametri sono la misura in cui gli interessi privati o pubblici sono alla base dell'opinione e la natura e gli obiettivi di qualsiasi autore non statale della persecuzione. Anche l'importanza che l'autore della persecuzione attribuisce al tema cui si riferisce l'opinione è un parametro importante.
- Esistono molti modi diversi per esprimere un'opinione politica, tra cui l'adesione formale e informale alle organizzazioni, l'adesione ai movimenti informali e le singole forme di espressione.
- Vi possono essere validi motivi per cui un richiedente non ha precedentemente espresso la propria opinione politica nel suo paese d'origine. Pertanto, anche l'opinione politica non espressa può costituire un motivo di persecuzione.
- Vi sono molte situazioni in cui un'opinione politica può essere attribuita dall'autore della persecuzione sulla base di azioni e omissioni del richiedente o di altre sue caratteristiche.



2. Valutare nella pratica le domande motivate dall'opinione politica

Il presente capitolo mira a presentare i passaggi che il funzionario esaminatore deve seguire per valutare le domande basate sull'opinione politica.

2.1. Preparazione in vista del colloquio personale



La raccolta di informazioni è un passaggio cruciale per la corretta valutazione di una domanda di protezione internazionale ed è un processo continuo durante tutto l'esame. Nuove informazioni possono emergere in qualsiasi fase del processo, dal momento della presentazione della domanda di protezione internazionale fino alla valutazione del rischio. Ad esempio, se durante il colloquio personale emergono informazioni nuove, non previste, sarà necessario analizzarle, riconsiderare le informazioni precedenti alla luce dei nuovi dati e adattare il colloquio di conseguenza. Per questo motivo, la raccolta di informazioni richiede una certa reattività, apertura mentale e capacità di adattamento.

La fase di preparazione (preparazione del colloquio personale) comporta di solito due aspetti: la raccolta di informazioni dal fascicolo del caso e la raccolta di informazioni sul paese d'origine (COI).

Per le domande motivate dall'opinione politica sarà importante approfondire gli aspetti personali del richiedente. Ciò al fine di individuare il contesto individuale, le circostanze e il profilo politico del richiedente. Questo aspetto è trattato nella sezione 2.2 [Argomenti da analizzare durante il colloquio personale](#).

2.1.1. Informazioni contenute nel fascicolo del caso

È necessario prepararsi esaminando tutte le informazioni disponibili nel fascicolo del caso. In linea di massima, ci si può basare sulle informazioni raccolte durante il processo di registrazione: le dichiarazioni orali iniziali del richiedente e/o le dichiarazioni scritte in relazione all'oggetto della sua domanda di protezione internazionale, nonché le prove documentali presentate dal richiedente.

A seconda della prassi nazionale in merito alle informazioni raccolte durante la registrazione, si potrebbe approfondire eventuali legami che il richiedente ha con un movimento politico, le opinioni del richiedente e gli elementi fondamentali dei suoi timori dovuti alla sua (presunta) opinione politica. Vi possono essere molti motivi per cui alcune informazioni non sono



disponibili in questa fase, ma il fatto che manchino non dovrebbe avere conseguenze sui passaggi successivi della procedura.

Può darsi che il fascicolo del caso contenga già documenti o altre prove presentate dal richiedente nelle prime fasi della procedura. Tali elementi di prova possono essere di diversi formati, come video, tessere di iscrizione, testimonianze, attestati di partiti o organizzazioni politiche e tessere di donatore, e possono essere originali o copie.

Le informazioni acquisite dal fascicolo possono fornire un'indicazione **preliminare** sul **profilo politico** del richiedente. Questo quadro consentirà di effettuare quindi una ricerca più mirata sulle COI pertinenti e di effettuare una prima valutazione degli elementi di prova che sono già stati presentati ⁽¹⁶⁾.

2.1.2. Informazioni sul paese di origine

La raccolta delle informazioni sul paese di origine (COI) deve essere determinata dal profilo politico specifico del richiedente. Pertanto, l'approccio, la portata e la profondità della ricerca varieranno a seconda della disponibilità di informazioni. La raccolta di informazioni sul contesto politico del paese d'origine ha quattro finalità principali ⁽¹⁷⁾.

- In primo luogo, permette di familiarizzare con la **situazione politica generale** del paese di origine del richiedente, nonché con la situazione della sicurezza e dei diritti umani e/o con l'ambiente socioeconomico.
- In secondo luogo, consente di ottenere informazioni pertinenti e adeguate che costituiranno la base della successiva **valutazione della credibilità** del profilo politico dichiarato dal richiedente (credibilità esterna).

Esempio

Se il richiedente è membro di una determinata organizzazione o movimento politico è necessario raccogliere informazioni sull'organizzazione stessa. Tali informazioni potrebbero includere dettagli sulla leadership, la struttura, le finalità e gli obiettivi dell'organizzazione, che possono essere utilizzati durante il colloquio per valutare se sia credibile la dichiarazione del richiedente di essere effettivamente un membro dell'organizzazione e, se del caso, di aver ricoperto il ruolo dichiarato.

- In terzo luogo, effettuare ricerche sulle COI significa reperire dettagli pertinenti e adeguati per valutare gli elementi che avvalorano o meno la **necessità di protezione internazionale** del richiedente in **base alle sue (presunte) opinioni politiche**. Tra tali elementi vi è il timore fondato del richiedente di subire persecuzioni, anche in futuro; diversi tipi di danno; aspetti specifici dei motivi di protezione internazionale; la violenza indiscriminata; le possibilità di protezione; l'applicazione del concetto alternativo di protezione interna (IPA).

Se è possibile inquadrare l'opinione politica del richiedente dal fascicolo del caso, ad esempio attraverso la sua appartenenza a un'organizzazione o a un movimento

⁽¹⁶⁾ Per ulteriori orientamenti generali, cfr. *La guida pratica dell'EASO: il colloquio personale*, dicembre 2014, sezione 1.2.1.

⁽¹⁷⁾ Cfr. anche EASO, *Guida pratica sull'uso delle informazioni sui paesi d'origine da parte dei funzionari addetti ai casi per l'esame delle domande di asilo*, dicembre 2020, pagg. 19-20.





politico, si dovrebbero raccogliere le COI come indicato in precedenza. Il grado di rischio dipende dalle circostanze specifiche di un determinato paese ⁽¹⁸⁾. Pertanto, per valutare le domande motivate dall'opinione politica è necessario disporre di COI pertinenti e aggiornate che consentano di sviluppare una comprensione completa.

- Infine, la ricerca di COI permette di scoprire potenziali motivi di **esclusione**.

Se le COI non sono ancora disponibili, il funzionario può dover richiedere o ricercare informazioni importanti ai fini della domanda ⁽¹⁹⁾. Va tenuto presente che la valutazione delle fonti nella ricerca di COI è fondamentale. È necessario assicurarsi di disporre di informazioni da un'ampia varietà di fonti. Se si utilizzano i social media come fonti di informazione, si dovrebbe essere consapevoli del fatto che i contenuti potrebbero essere ingannevoli.

Mancanza di COI non significa necessariamente che il fatto/evento non si sia verificato. Ad esempio, la mancanza di COI può essere dovuta all'accesso limitato alle informazioni nel paese di origine oppure alla minore portata e rilevanza dell'evento dichiarato. Pertanto, la mancanza di COI non dovrebbe condurre di per sé a un risultato negativo in termini di credibilità ⁽²⁰⁾. Il fascicolo non contiene sempre i dettagli necessari per una preparazione più strategica e strutturata al colloquio. I temi che seguono possono servire da punto di partenza generale su quali COI ricercare per preparare il colloquio sull'opinione politica.

I seguenti temi sono forniti a titolo di esempi che possono essere utili per la raccolta di informazioni. L'elenco, tuttavia, **non** deve essere considerato **esaustivo**. Nemmeno i temi devono essere considerati pertinenti per tutti i casi, poiché il livello di dettaglio cui si può arrivare dipende dalla quantità di informazioni già disponibili nel fascicolo del caso.

- Esistenza di maltrattamenti dovuti all'opinione politica ⁽²¹⁾.
- Tipi di opinioni e comportamenti considerati dal regime o da altri potenziali autori della persecuzione come espressioni di un'opinione politica avversa.
- Individuazione di potenziali gruppi o individui a rischio in relazione all'opinione politica.
- Individuazione dei potenziali autori della persecuzione (ad esempio, soggetti statali o non statali).
- Eventi politici pertinenti e relative conseguenze (soprattutto se collegati all'organizzazione o al movimento informale in cui il richiedente dichiara di essere attivo).
- Revisione della legislazione e delle politiche vertenti sull'opinione politica e al modo in cui è applicata nella pratica. Se gli atti che rientrano nell'espressione di opinioni politiche si configurano come reati, la raccolta di informazioni dovrebbe anche concentrarsi su come tali leggi vengono applicate nella pratica.
- Se il richiedente si basa su un'opinione politica presunta, determinazione dell'esistenza di opinioni politiche presunte e della loro portata. Gruppi specifici come

⁽¹⁸⁾ Come specificato nella sezione 1 Definizione di opinione politica: principi generali e base giuridica, ciò che costituisce un'opinione politica deve essere valutato nell'ambito del contesto culturale, sociale, giuridico e politico in cui l'opinione (presunta o meno) rientra.

⁽¹⁹⁾ [Guida pratica dell'EASO: valutazione delle prove](#), marzo 2015, sezione 1.3.2.2. «Informazioni sul paese di origine» (aggiornamento di prossima pubblicazione).

⁽²⁰⁾ [Guida pratica dell'EASO: valutazione delle prove](#), marzo 2015, sezione 1.3.2.2. «Informazioni sul paese di origine» (aggiornamento di prossima pubblicazione).

⁽²¹⁾ Se le informazioni contenute nel fascicolo includono l'opinione politica del richiedente, si dovrebbe concentrare la ricerca di COI relative a tale specifica opinione politica. Ciò vale anche per tutti i punti dell'elenco.





quelli menzionati nella sezione 1.3.3 Opinione politica presunta sono soggetti a un'opinione politica presunta? Il richiedente appartiene a tale gruppo?

- Esistenza di azioni giudiziarie e di sanzioni per motivi politici.
- Attività e capacità di monitoraggio dell'autore della persecuzione (nel paese d'origine e all'estero).
- Informazioni empiriche sull'organizzazione politica se il richiedente sostiene di aver aderito alle idee di un'organizzazione specifica: obiettivi, funzionamento, gerarchia, logo, slogan, storia, opinione delle autorità sull'organizzazione, modalità operative ecc.



Strumento dell'Agenzia EUAA correlato

Guida pratica sull'uso delle informazioni sui paesi d'origine da parte dei funzionari addetti ai casi per l'esame delle domande di asilo

La presente guida pratica fornisce informazioni su come utilizzare le COI nelle diverse fasi dell'esame delle domande di protezione internazionale, compresa la valutazione della credibilità. Oltre a trovare informazioni più dettagliate su come utilizzare le COI per la valutazione della credibilità, la guida contiene informazioni su cosa si intende per COI pertinenti e precise o COI aggiornate e raccolte da varie fonti.

2.1.3. Orientamenti specifici per paese

Gli orientamenti specifici per paese possono aiutare a concentrarsi sulle questioni chiave del caso e ad adattare di conseguenza la strategia del colloquio.

Oltre a eventuali orientamenti nazionali disponibili su paesi specifici, il funzionario esaminatore dovrebbe consultare i documenti di orientamento dell'EUAA per i paesi pertinenti ⁽²²⁾, come previsto dall'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento dell'Agenzia EUAA ⁽²³⁾. Sulla base dell'analisi congiunta della situazione in un determinato paese d'origine da parte di alti funzionari dei paesi UE+, i documenti di orientamento per paese forniscono indicazioni su come valutare i profili comunemente riscontrati (compresi quelli che hanno un legame con il motivo dell'opinione politica) per quanto riguarda le condizioni di riconoscimento della protezione internazionale. A seconda del paese, le sezioni pertinenti possono includere elementi relativi agli oppositori politici, ai giornalisti, ai funzionari pubblici di un ex governante, alle persone affiliate a organizzazioni straniere e ad altri profili che si possono considerare atti a nutrire un timore fondato di subire persecuzioni a causa di un'opinione politica (spesso in collegamento con altri motivi, ad esempio la religione). Anche l'UNHCR ⁽²⁴⁾ pubblica materiale di orientamento simile per paese, come le linee guida sull'ammissibilità e le considerazioni sulla protezione internazionale.

⁽²²⁾ Tutti i documenti di orientamento per paese dell'EUAA sono disponibili online (<https://euaa.europa.eu/asylum-knowledge/country-guidance>).

⁽²³⁾ Regolamento (UE) 2021/2303 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2021, relativo all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo e che abroga il regolamento (UE) n. 439/2010 (GU 468/1 del 30.12.2021).

⁽²⁴⁾ Tutti i manuali e le guide dell'UNHCR sono disponibili online (<https://www.unhcr.org/search?comid=4a2789926&cid=49aea93ae2&tags=GIP>).



2.2. Argomenti da analizzare durante il colloquio personale




La presente sezione tratta gli argomenti da approfondire durante il colloquio personale in sede di esame delle domande basate sul motivo delle opinioni politiche. Gli argomenti presentati non sono esaustivi, in quanto ogni domanda è esaminata caso per caso e potrebbe essere necessario approfondire ulteriori/altri temi durante il colloquio.

2.2.1. Analisi del contesto individuale e le circostanze personali del richiedente

Prima di affrontare i temi specifici relativi alle opinioni politiche del richiedente, il primo passo del colloquio dovrebbe essere quello di accertare il contesto individuale e le circostanze personali del richiedente, ad esempio il contesto socioeconomico e culturale, il livello di istruzione e di alfabetizzazione, le esigenze particolari e i problemi di salute.

Figura 1. Contesto e circostanze individuali





Lo scopo è permettere una comprensione della capacità del richiedente di esprimersi e di stabilire che cosa aspettarsi dallo stesso per quanto riguarda le questioni relative alle opinioni e alle attività politiche. In generale, è improbabile che un richiedente analfabeta, di condizione socioeconomica molto bassa e con un livello di istruzione basso o nullo sia in grado di fornire un resoconto dettagliato e approfondito della propria opinione politica, delle proprie attività, del proprio ruolo e delle proprie responsabilità o della struttura dell'organizzazione o del movimento politico di cui è membro o che sostiene, nonché dei suoi valori, obiettivi e finalità. Pertanto, l'accertamento della capacità di espressione del richiedente è fondamentale anche per la successiva valutazione della credibilità.

Allo stesso tempo, il contesto e le circostanze personali possono essere indice di un rischio maggiore (o minore) di persecuzione o danno grave. Ad esempio, a seconda della situazione nel paese d'origine, un attivista politico che appartiene a una famiglia con una forte reputazione politica può essere più a rischio di persecuzione rispetto a un attivista che non proviene da una famiglia nota. In questo modo, il contesto e le circostanze personali del richiedente possono influenzare la valutazione del rischio (cfr. sezione 2.3.5 [Circostanze personali pertinenti](#)).

2.2.2. Analisi del profilo politico del richiedente

Se il richiedente dichiara di temere maltrattamenti a causa delle proprie opinioni politiche, è ovvio che sarà necessario raccogliere informazioni, analizzare e accertare il profilo politico del richiedente. Il profilo politico consiste di solito nell'opinione politica, nelle attività, nel livello di coinvolgimento e nel livello di visibilità del richiedente e fornisce quindi le informazioni fondamentali necessarie per effettuare le valutazioni della credibilità e del rischio in una fase successiva del processo. Pertanto, l'analisi e la definizione del profilo politico del richiedente sono fondamentali.

Nel caso di richiedenti che professano un'opinione politica, è necessario analizzare le loro convinzioni personali e le motivazioni personali che li hanno indotti a professare una particolare opinione politica.

(a) Convinzioni personali e motivazioni del richiedente

Un'opinione politica è un'opinione sulla natura, le politiche o le pratiche di uno Stato o di un'entità che ha la capacità, legittima o meno, di esercitare il potere o l'autorità sociale (cfr. sezione 1.2 [Che cos'è un'opinione politica nel contesto della protezione internazionale?](#)). Pertanto, potrebbe esserci anche un aspetto più ampio e più approfondito dell'opinione politica relativa a riflessioni più astratte.

Un aspetto importante da esaminare è la motivazione e le riflessioni del richiedente in merito all'idea o al movimento politici che dichiara di sostenere. Il richiedente, attraverso la lente della propria opinione politica, dovrebbe esaminare e analizzare la società del proprio paese di origine e spiegarne le carenze così come le percepisce nonché la società alternativa in cui desidererebbe vivere. È necessario far capire al richiedente l'importanza di descrivere e spiegare la sua idea politica in modo ponderato.

Anche l'analisi del modo in cui l'opinione politica si manifesta nella vita quotidiana del richiedente, il significato dell'identità politica e l'importanza dell'espressione politica per lo stesso possono avere uno scopo in termini di valutazione delle sue riflessioni.





Tuttavia, la spiegazione delle motivazioni e delle idee politiche **non si limita a esporre un'ideologia in modo ben ragionato e coerente**. La motivazione politica può essere ispirata, ad esempio, da reazioni emotive dirette o addirittura impulsive ai torti commessi contro familiari o altre persone con le quali il richiedente può identificarsi.

L'analisi delle motivazioni che spingono il richiedente a professare un'opinione politica consente di valutare la **sincerità e la profondità** dell'opinione politica dichiarata in una fase successiva del processo.

Esempio

In un paese in cui il solo fatto di impegnarsi a favore di una determinata idea può essere associato a gravi rischi, il modo in cui si è formata l'opinione politica, e il perché, può dare indicazioni sulla sincerità e/o sulla profondità di tale impegno. In genere, professare e perseguire un'opinione politica avversa in un paese repressivo è più probabile che sia considerato un atto consapevole frutto di una decisione ponderata, poiché è associato a un rischio e ha un impatto significativo sulla vita dell'individuo. Pertanto, in genere ci si aspetta che il richiedente fornisca un resoconto dettagliato ed esaustivo delle ragioni per cui aderisce all'opinione politica, in seguito a una riflessione in materia, nonché un resoconto dettagliato ed esaustivo dell'opinione politica stessa.

In alcuni casi è la forte convinzione dell'esistenza di abusi nel paese d'origine, talvolta in combinazione con esperienze personali negative, che favorisce l'adesione all'opinione politica. Il richiedente potrebbe essere cresciuto in una regione in cui i diritti della sua minoranza sono stati negati per decenni e la sua famiglia si è impegnata a difesa di tali diritti per generazioni. La motivazione che lo spinge ad aderire all'opinione politica della sua famiglia può, in questo caso, essere naturale in conseguenza dell'educazione ricevuta.

In altri casi, le ragioni per cui si aderisce a un'opinione politica possono essere poco esplicite e poco chiare o non basate su una forte convinzione personale, e il richiedente potrebbe non partecipare ad alcuna attività legata a tale opinione politica. Potrebbe aver letto un volantino e aver deciso di aderire a un'opinione politica in un paese in cui tale opinione è a forte rischio di persecuzione. In tali casi è necessario un ulteriore approfondimento, poiché appare una decisione presa con leggerezza, dato l'alto rischio di subire abusi.

In generale, quanto maggiore è il **livello di coinvolgimento**, di convinzione e di attività politica, tanto più ci si aspetta che il richiedente sia in grado di rendere conto della propria opinione politica. Naturalmente, in alcuni casi, le aspettative dovrebbero essere inferiori, ad esempio se il richiedente è analfabeta, poco istruito e si è limitato a essere un sostenitore di un'organizzazione politica senza essere coinvolto in alcuna attività.

Esempi di argomenti da analizzare in relazione alla motivazione

- Motivi per aderire all'idea politica in base alle proprie riflessioni.
 - Che cosa ha indotto lo sviluppo dell'opinione politica?
 - Come si è sviluppata l'opinione?





- Motivazione per l'adesione a tale opinione.
- Il richiedente dovrebbe essere invitato a rendere conto dell'idea politica in base alle proprie riflessioni.
- In che modo l'opinione politica si manifesta nella vita quotidiana del richiedente? Qual è l'importanza dell'identità politica e di poter esprimere un'opinione politica per il richiedente?

(b) Conoscenza del contesto politico più ampio: strutture, leggi, eventi

Si può ritenere che l'atto di lasciare il paese d'origine per timore di persecuzioni dovute a un'opinione politica presupponga un certo livello di consapevolezza e di conoscenza dei rischi associati a tale opinione politica. Questa consapevolezza si può manifestare in vari modi. La parte del colloquio dovrebbe concentrarsi in generale sugli aspetti che emergono in base alle riflessioni del richiedente stesso. Anche se non ha avuto personalmente problemi o subito minacce in passato, ci si aspetta che conosca le percezioni dei vari soggetti attivi (come la società, lo Stato, i gruppi non governativi) e le loro reazioni nei confronti di persone che hanno la stessa opinione politica del richiedente.

Si tratta di stimolare le riflessioni del richiedente sul motivo per cui sarebbe a rischio e su cosa si basa questa conclusione.

Di seguito è riportato un elenco non esaustivo di argomenti su cui concentrarsi, che può essere utile per analizzare il livello di consapevolezza del richiedente.

Esempi di argomenti da analizzare in relazione alla conoscenza di un contesto politico più ampio

- Le disposizioni di legge in materia di libertà di espressione.
- Disposizioni specifiche di legge riguardanti l'opinione politica e/o le attività del richiedente e il trattamento di tali opinioni e attività:
 - a seconda del livello di coinvolgimento e di istruzione del richiedente, ci si potrebbe forse aspettare che sia a conoscenza delle disposizioni di legge pertinenti, ad esempio in materia di attività illecite nel paese di origine.
- Il trattamento di tali casi da parte dei tribunali, in caso di persecuzione da parte dello Stato.
- La possibilità di ricevere protezione dalle autorità di contrasto se l'autore della persecuzione non è lo Stato:
 - se esiste tale possibilità, l'efficacia di tale protezione e l'accesso del richiedente a essa;
 - in mancanza di tale possibilità, le ragioni che lo hanno indotto a trarre tale conclusione.



(c) Adesione a un'organizzazione politica (attività, conoscenza)

Le opinioni politiche espresse consistono nell'adesione formale o informale a organizzazioni politiche consolidate e nell'adesione informale a pensieri politici e/o nell'adesione a movimenti informali (cfr. sezione 1.3.1 Opinione politica espressa).

L'analisi del profilo politico del richiedente sarà leggermente diversa a seconda che l'espressione di tali opinioni sia avvenuta attraverso un'adesione formale o informale.

Adesione formale

L'adesione formale a un'organizzazione politica consolidata avviene quando la propria opinione politica è espressa aderendo a un'organizzazione politica esistente o creando tale organizzazione e divenendo membro formale (fondatore) della stessa.

Tale tipo di organizzazione può avere un progetto o una missione consolidata e i suoi membri possono condividere valori e condurre azioni o campagne per attuare o promuovere gli obiettivi fissati dall'organizzazione stessa. Può anche avere una struttura consolidata con uno o più esponenti, eventualmente con funzioni e responsabilità diverse. Esempi di tali organizzazioni sono i partiti e i movimenti politici, le organizzazioni della società civile e i sindacati.

La figura 2 mostra alcuni esempi di attività spesso menzionate nelle domande di asilo da membri di organizzazioni politiche, alcune delle quali sono trattate nella guida.

Figura 2. Esempi di attività





Per quanto riguarda i richiedenti che dichiarano di essere **membri formali** di un'organizzazione politica, è necessario analizzare che procedura hanno intrapreso per diventare membri e i dettagli relativi all'adesione all'organizzazione e/o all'opinione politica. Esempi di argomenti sono forniti nel riquadro sottostante.

Esempi di argomenti da analizzare in relazione all'adesione all'organizzazione politica o alla professione di un'opinione politica

- Procedura da espletare per diventare membro.
- Specificità dell'adesione all'organizzazione.
- In che modo il richiedente è venuto a conoscenza dell'opinione/organizzazione.
- In che modo il richiedente ha acquisito informazioni sull'organizzazione.
- I motivi dell'adesione all'organizzazione.
- Dove si è svolta la prima riunione con i rappresentanti dell'organizzazione e come è stata strutturata.
- Specificità della procedura di ammissione (se del caso) e del rilascio del certificato di adesione.

Tenere presente che, se l'adesione a un'opinione o organizzazione politica avversa è associata a dei rischi, è improbabile che le riunioni con altri esponenti si siano svolte apertamente. Se il richiedente sostiene che i contatti hanno avuto luogo apertamente in un paese repressivo, sono necessarie ulteriori indagini.

Oltre ad analizzare la procedura di ammissione, si può ritenere pertinente esaminare la conoscenza, da parte del richiedente, dell'organizzazione del movimento politico cui ha aderito. Tenere presente lo scopo di tale analisi. Infatti, se la semplice appartenenza a un'organizzazione politica è sufficiente a creare un rischio al momento del rimpatrio, sarà importante analizzare la conoscenza generale dell'organizzazione da parte del richiedente. D'altro canto, se il livello di coinvolgimento nell'organizzazione è centrale a prescindere dall'appartenenza formale, sarà più importante concentrare l'analisi sulle attività del richiedente in seno all'organizzazione piuttosto che sulla sua conoscenza della stessa. Spetta all'esaminatore valutare la pertinenza di affrontare tali argomenti e, se affrontati, valutare quali sono i più pertinenti per la futura valutazione della necessità di protezione internazionale.

Esempi di argomenti da analizzare in relazione alla conoscenza dell'organizzazione politica

- La conoscenza del richiedente della situazione politica in generale nel paese di origine.
- Conoscenza dell'organizzazione politica stessa, ad esempio:
 - obiettivi/ideologia
 - logo/slogan
 - funzionamento
 - struttura e gerarchia





- legami con altre organizzazioni
- storia
- immagine dell'organizzazione presso le autorità.

La presente sezione si concentra sulle modalità di svolgimento del colloquio relativo ad alcune delle attività sopra individuate. Tali attività sono spesso citate nelle domande di protezione internazionale presentate da membri di organizzazioni politiche.

È atteso che i richiedenti che dichiarano di essere solo **membri formali** (non attivi in alcun modo) di un'organizzazione politica in un paese in cui l'adesione di per sé li sottopone a rischi si abbiano in genere un alto livello di motivazione e di conoscenza dell'opinione politica professata dall'organizzazione. Tali richiedenti dovrebbero quindi fornire un resoconto relativamente dettagliato e basato sulle proprie riflessioni dell'opinione politica che hanno fatto propria (fare riferimento alla sezione 2.2.2(a) [Convinzioni personali e motivazioni del richiedente](#)) e che li spinge ad aderire all'organizzazione. In genere, ci si può aspettare che forniscano un resoconto ragionevole del motivo per cui hanno deciso di diventare membri (che, di per sé, è associato a rischi), ma non che siano attivi. Ci si potrebbe aspettare che forniscano resoconti ragionevoli e dettagliati di come sono entrati in contatto con l'organizzazione in questo contesto di rischio, indipendentemente dalla loro situazione e dalle loro circostanze personali. Questo fattore può influire o meno sulla loro capacità di descrivere e fornire resoconti dettagliati. Se i resoconti del richiedente sull'organizzazione e sulle sue motivazioni e sull'opinione politica sono vaghi, è necessario cercare le possibili spiegazioni.

I richiedenti che dichiarano di avere un ruolo attivo sono tenuti a fornire informazioni sulle attività in cui sono stati personalmente coinvolti.

Ad esempio, se il richiedente ha **distribuito materiale promozionale o volantini**, è necessario porre domande sul contenuto del materiale stesso, sulle circostanze in cui il materiale gli è stato consegnato, sul modo in cui lo ha distribuito in seguito e su ciò che il richiedente ha cercato di ottenere attraverso la distribuzione del materiale. In genere ci si aspetta anche che rendano conto della propria opinione politica e delle proprie motivazioni, come descritto nell'esempio precedente.

Quando si indaga sulla **partecipazione a riunioni politiche**, è necessario concentrarsi sui dettagli. Tra questi vi sono il ruolo del richiedente durante la riunione (se del caso); il luogo della riunione; l'organizzatore; i partecipanti; il messaggio politico trasmesso; in che modo il richiedente ha ricevuto informazioni sulla riunione, quali luogo, ora e data; e se siano state adottate misure precauzionali da parte dell'organizzatore o del richiedente (e in che modo) nonché, in caso affermativo, quali siano tali misure. I richiedenti che dichiarano di aver **partecipato a riunioni politiche** dovrebbero, in generale, fornire resoconti relativamente dettagliati delle riunioni e delle circostanze, quali i temi, l'ordine del giorno e le eventuali ragioni particolari per lo svolgimento della riunione. Gli elementi di fondo della motivazione, della convinzione e dell'interesse sono generalmente importanti anche quando si decide di partecipare a riunioni volte alla promozione di un'opinione politica avversa in un contesto di rischio.

L'attenzione deve quindi essere rivolta ai dettagli e alla motivazione che il richiedente fornisce nonché alle sue riflessioni personali, indipendentemente dal suo contesto e dalle sue circostanze individuali, che possono o meno influire sulla sua capacità di descrivere e fornire resoconti dettagliati. Se il richiedente non è in grado di rendere conto di aspetti specifici, quali





lo scopo delle riunioni o ciò che è stato discusso o trasmesso, si dovrà indagare ulteriormente. Tra le domande da porre figurano il modo in cui i partecipanti sono stati informati e invitati alla riunione e da chi e le loro riflessioni sulla decisione di presenziarvi (nel contesto dei rischi).

Quando si indaga sulla **partecipazione a eventi come le manifestazioni di protesta** è necessario analizzare quando e dove si è svolta la protesta, il ruolo e le azioni del richiedente, quante persone vi hanno partecipato, chi l'ha organizzata, lo scopo della protesta, se ci sono state richieste specifiche, se il richiedente è stato identificato, se il richiedente o altri partecipanti sono stati sottoposti a maltrattamenti ecc. Al richiedente si deve inoltre chiedere di fornire un resoconto il più dettagliato possibile dal proprio punto di vista di ciò che è avvenuto durante la protesta. Si tenga presente che il partecipante può aver avuto solo una visione limitata della protesta e potrebbe pertanto non essere in grado di rispondere ad alcune di queste domande.

I richiedenti che affermano di aver avuto un **ruolo di primo piano o di guida** nell'organizzazione devono avere una conoscenza più dettagliata della stessa e dei compiti che vi hanno svolto come leader. Dovrebbero inoltre essere in grado di fornire resoconti dettagliati, completi e scaturiti da riflessioni proprie delle ragioni per cui aderiscono all'opinione politica. Occorre pertanto esaminare il livello di dettaglio che il richiedente può fornire in merito a questioni quali il programma politico dell'organizzazione e i suoi obiettivi, finalità, idee politiche, gerarchia, storia e struttura. Occorre inoltre esaminare le questioni relative allo storico del richiedente nell'organizzazione, dalla sua adesione all'assunzione del ruolo di leader, così come le circostanze in cui al richiedente è stato affidato tale ruolo.

Quando si indaga sull'affermazione di un richiedente di aver **organizzato riunioni**, è necessario analizzare la natura di tali riunioni e i dettagli del modo in cui il richiedente abbia potuto contattare i membri e fornire informazioni su quando e dove si sarebbero svolte le riunioni, la pianificazione e il coordinamento delle stesse; come abbia trovato le sedi delle riunioni (soprattutto se non sono state messe a disposizione da affiliati dell'organizzazione); dove si sono svolte le riunioni; quali precauzioni sono state prese per, ad esempio, assicurarsi che le riunioni rimanessero segrete.

Quando si esaminano i fascicoli dei richiedenti che affermano di aver **reclutato membri**, è necessario analizzare il tipo del ruolo, in quali circostanze il richiedente ha assunto tale ruolo, come ha cercato nuovi membri, come ha individuato i potenziali membri e quali precauzioni sono state prese. Al richiedente si dovrebbe anche chiedere di spiegare il processo di affiliazione: la preparazione, il primo approccio, il dialogo, gli argomenti usati per acquisire affiliati ecc.

Quando si esaminano i fascicoli di richiedenti ai quali sono stati assegnati dei compiti in un'organizzazione politica che potrebbero **richiedere conoscenze o competenze particolari**, potrebbe essere necessario indagare sulle caratteristiche personali e sulle competenze del richiedente e su come e perché gli è stato assegnato un ruolo di rilievo. Ciò può fornire informazioni pertinenti per la valutazione della credibilità. Potrebbe inoltre essere pertinente esaminare le circostanze sottostanti che hanno portato all'attribuzione al richiedente di un ruolo di leader e/o di compiti specifici.

Adesione informale

L'adesione informale a organizzazioni politiche consolidate si ha quando il simpatizzante condivide le opinioni, le convinzioni, le idee, gli obiettivi ecc. dell'organizzazione, ma non ne è





un membro ufficiale. I simpatizzanti possono essere altrettanto attivi (o potenzialmente più attivi) dei membri ufficiali.



L'adesione formale non dovrebbe essere considerata una forma di espressione più autentica dell'adesione informale nel contesto della protezione internazionale.

L'adesione informale a pensieri politici e/o l'adesione a organizzazioni politiche informali si verifica quando l'espressione di un'opinione politica è legata a movimenti non organizzati, non strutturati e persino spontanei, ai quali le persone possono aderire in modo informale. Inoltre, le persone in questione possono avere pensieri propri, distinti e originali e un modo personale di esprimere tali opinioni, che non devono necessariamente essere allineate a quelle di un movimento o organizzazione esistente. Un esempio di adesione informale, sempre più diffuso, è l'uso di internet per esprimere un'opinione politica, trattato nella sezione 3.7 [Opinione politica espressa attraverso i social media](#).

Vi sono molte analogie tra l'adesione informale e quella formale a organizzazioni politiche consolidate. Pertanto, molti degli argomenti da analizzare durante il colloquio sarebbero simili a quelli affrontati nel caso di un membro formale, in quanto l'accento deve essere posto sull'opinione politica, sulle attività e sul livello di coinvolgimento del richiedente.

Le attività tipiche che possono essere classificate come dimostrazione di adesione informale a un pensiero o a un movimento politico includono la partecipazione a manifestazioni o a eventi aperti ai sostenitori, ma anche la redazione di articoli di stampa, la gestione di un blog o la partecipazione ad altre **attività su internet** (cfr. sezione 3.7 [Opinione politica espressa attraverso i social media](#)).

A seconda di come è nata la motivazione politica e delle attività svolte, il richiedente avrà acquisito **conoscenze** sulla situazione politica e, soprattutto, sul proprio partito o organizzazione politici. Tali conoscenze includono elementi quali gli obiettivi, il logo, lo slogan, il funzionamento, la gerarchia, la storia e il modo in cui le autorità vedono l'organizzazione.

Il contesto individuale e le circostanze personali del richiedente dovrebbero sempre essere presi in considerazione, così come il suo livello di coinvolgimento e impegno, il suo ruolo nell'organizzazione, le attività, la capacità di esprimersi ecc. Non sempre può essere altrettanto pertinente analizzare la motivazione del richiedente ad aderire all'opinione politica e la sua conoscenza della stessa, e non sempre ci si può aspettare un resoconto dettagliato e basato su riflessioni proprie di quanto sopra.

(d) Opinione politica inespressa

Un'opinione politica inespressa è comunque un'opinione politica, anche se nascosta.

Le domande della prima parte del colloquio personale condotto con un richiedente che sostiene di avere opinioni politiche inesprese sono simili a quelle poste in un colloquio personale condotto con un richiedente che sostiene di aver espresso convinzioni e motivazioni. Esse includono:

- in che modo il richiedente è venuto a conoscenza delle opinioni e/o dell'organizzazione;





- come è venuto a conoscenza delle informazioni che gli hanno permesso di conoscere le opinioni e/o l'organizzazione;
- che cosa ha indotto lo sviluppo delle opinioni politiche;
- come si sono sviluppate le opinioni;
- come ha vissuto le proprie opinioni politiche e come tali opinioni si riflettono nelle sue scelte di vita.

È inoltre necessario chiedere al richiedente di rivelare, dopo un periodo di auto-riflessione:

- se e in che modo ha subito conseguenze in seguito alla decisione di non esprimere le proprie convinzioni;
- i fattori presi in considerazione quando ha deciso di non esprimere le proprie convinzioni e di non agire in base a esse;
- i motivi per cui non aderisce formalmente a un'organizzazione politica e/o non esprime la propria opinione politica.

2.2.3. Analisi dell'opinione politica presunta

Un'opinione politica presunta è un'opinione attribuita dall'autore della persecuzione al richiedente (cfr. sezione 1.3.3 [Opinione politica presunta](#)). Non è necessario che il richiedente professi l'opinione politica che gli viene attribuita.

Per analizzare un'eventuale opinione politica presunta è fondamentale avere una buona comprensione degli autori della persecuzione attraverso le COI disponibili. Quali sono le loro motivazioni, quali gruppi hanno perseguitato in passato e su quali indicazioni si basano per avviare una persecuzione contro una persona? L'oggetto del colloquio sarà quindi quello di analizzare il motivo per cui l'autore della persecuzione attribuirebbe un'opinione politica al richiedente e se il richiedente possiede le caratteristiche che indurrebbero l'autore della persecuzione a metterla in atto.

Si noti che l'onere della prova delle intenzioni dell'autore della persecuzione non ricade sul richiedente. Spetta alle autorità accertanti valutare se il collegamento tra la persecuzione e la presunta opinione politica del richiedente sia plausibile ⁽²⁵⁾.

Tenendo conto delle informazioni disponibili sui modelli comportamentali dell'autore della persecuzione e sul modo in cui altre persone in situazioni analoghe sono state trattate, si dovranno raccogliere informazioni sul comportamento del richiedente e sulle circostanze che hanno indotto le autorità o altri attori ad attribuirgli un'opinione politica. Ciò che deve essere plausibile è che l'autore della persecuzione attribuisca di fatto un'opinione politica al richiedente.

Di seguito sono riportati esempi utili di caratteristiche, azioni e comportamenti sulla base dei quali l'autore della persecuzione può attribuire un'opinione politica.

- Mancata adesione al partito al potere quando l'adesione è obbligatoria.
- Contatti con autorità straniere.
- Appartenenza a una determinata famiglia.

⁽²⁵⁾ CGUE, domanda di pronuncia pregiudiziale del 19 novembre 2020, [EZ/Bundesrepublik Deutschland, C-238/19](#), ECLI:EU:C:2020:945, punti 55 e 56.





- Provenienza da un'area specifica.
- Coinvolgimento (volontario o accidentale) in un evento o in un'attività (estemporanea) che può associare il richiedente a un'opinione politica. Le attività che il richiedente intraprende per motivi puramente opportunistici possono comunque indurre gli autori della persecuzione ad attribuirgli un'opinione politica.
- Attività artistiche.
- Ruolo di esponente dello Stato.
- Professione.
- Determinati comportamenti: scelta dell'abbigliamento, possesso di determinati libri, frequentazione di locali di intrattenimento clandestini, preferenza per determinati cantanti o influencer, consumo di alcolici, assunzione di droghe, attività associate dalle autorità a una posizione contraria al regime o non conforme alla politica del regime.
- Alcune non azioni, ad esempio non partecipare alle parate o non frequentare un luogo di culto religioso.
- Occidentalizzazione delle persone che sono tornate nel loro paese d'origine dopo un soggiorno all'estero.

Se il richiedente, ad esempio, sostiene di **appartenere a una particolare famiglia o di essere associato a una particolare persona o gruppo di persone**, l'esame può concentrarsi sul concetto di «colpevolezza per associazione». Occorre esaminare e mappare le interazioni/i legami del richiedente, quali familiari, parenti, amici, colleghi, le loro attività politiche e i precedenti maltrattamenti. Si dovrebbero cercare indicazioni sul modo in cui le autorità sono a conoscenza di tali legami e su come li percepiscono. Se il richiedente non dispone di informazioni dettagliate su come tali legami potrebbero essere percepiti dalle autorità o da altri attori, si dovrebbe invece fare maggiore affidamento sulle COI.

Le opinioni politiche presunte possono anche essere il risultato di un'**attività o di un evento unico** cui il richiedente ha partecipato in modo piuttosto accidentale o addirittura potenzialmente opportunistico. Si tratta, ad esempio, del caso in cui il richiedente accompagna un amico o un conoscente a una manifestazione senza condividere le opinioni politiche espresse. Un richiedente può inoltre essere accidentalmente coinvolto in un particolare evento (trovandosi, ad esempio, nel posto sbagliato al momento sbagliato). Se il richiedente fa riferimento a tali eventi accidentali per dimostrare che le opinioni politiche sono /possono essere state attribuite a lui, è necessario analizzare in dettaglio gli eventi. Inoltre, è necessario individuare le COI relative al modo in cui sono state trattate le persone in situazioni simili e in che misura gli autori della persecuzione hanno permesso loro di difendersi.

Per ulteriori indicazioni su situazioni particolari di opinione politica presunta, cfr. le sezioni da 3.1 a 3.4.

2.2.4. Analisi dei problemi e le minacce del passato

La questione se l'opinione politica e/o le attività politiche del richiedente siano state portate all'attenzione dell'autore della persecuzione e come quest'ultimo abbia agito in merito è fondamentale (cfr. sezione 2.3.3 [Percezione dell'opinione politica \(presunta\) del richiedente da parte dell'autore della persecuzione](#)). La presente guida pratica ha finora esaminato le modalità di svolgimento del colloquio per individuare il modo in cui il richiedente ha espresso la propria opinione e la sua posizione. Insieme alle COI disponibili, sarà possibile capire se





tale livello di coinvolgimento o visibilità sia sufficiente per risvegliare l'interesse del potenziale autore della persecuzione.

La presente sezione affronta la questione delle modalità di svolgimento del colloquio nei casi in cui il richiedente affermi che la sua opinione politica è stata portata all'attenzione dell'autore della persecuzione.

Tale «attenzione» può assumere varie forme, quali scontri, maltrattamenti, arresti, detenzioni, ammonimenti, interrogatori, abusi nei confronti del richiedente e/o dei suoi familiari e minacce. In tal caso, è necessario concentrarsi sul modo in cui si è manifestata l'attenzione dell'autore della persecuzione (ossia in che modo l'autore della persecuzione ha agito sulla base della conoscenza dell'opinione politica del richiedente e di ciò che il richiedente ha subito) e individuare il motivo alla base di tale attenzione, più specificamente se tale motivo sia davvero l'opinione politica del richiedente.



Esempi di argomenti da analizzare in relazione a precedenti problemi e minacce a causa dell'opinione politica e agli autori della persecuzione

- Circostanze relative ai problemi o alle minacce nei confronti del richiedente verificatisi in passato.
- Possibili problemi o minacce nei confronti di altre persone con caratteristiche simili.
- Il motivo o i motivi alla base dei problemi/delle minacce e i motivi per cui il richiedente è giunto a tale conclusione.
- Le persone che causano tali problemi o sono responsabili di tali minacce nei confronti del richiedente (e di persone con caratteristiche analoghe).
- Se tali persone si sono identificate in qualche modo e, in caso affermativo, in che modo.
- Che cosa hanno detto gli autori durante l'incidente o gli incidenti.
- Se è stata menzionata l'opinione politica del richiedente.
- L'eventuale legame personale e individuale tra lo scontro e il richiedente. Questi elementi si possono analizzare ponendo domande per stabilire se lo scontro riguardasse esclusivamente il richiedente o se altri, ad esempio l'intero vicinato, fossero stati presi di mira in scontri analoghi e se anche le altre vittime avessero un'opinione politica avversa.
- La tempistica relativa all'inizio delle attività politiche del richiedente e il momento in cui tali attività hanno acquisito visibilità o in cui è avvenuto lo scontro. Si tratta di un elemento che potrebbe contribuire alla valutazione del nesso tra queste attività e i problemi incontrati.
- Il tempo trascorso tra gli scontri (se numerosi) e tra l'ultimo e il momento in cui il richiedente ha lasciato il paese di origine. Questo elemento fornirà una base su cui valutare il rischio al rimpatrio.
- La posizione del richiedente dopo che ha incontrato problemi/subito minacce, ad esempio se sono state trovate soluzioni per evitarne le conseguenze (come trasferirsi in un altro luogo), oppure no (rimanere a casa fino al momento di lasciare il paese), e cosa è successo (a lui o ad altri) dopo il verificarsi di tali problemi/minacce e prima di lasciare il paese. Inoltre, indagare su eventuali eventi verificatisi dopo che il richiedente ha lasciato il paese di origine.
- Lo status e la posizione delle persone alla base dei problemi/delle minacce.
 - Questo elemento è di particolare importanza, soprattutto se l'attore non è lo Stato, per valutare la capacità dell'autore della persecuzione di perseguire il richiedente in futuro e in altre parti del paese d'origine (se è valutata l'**IPA**) e per quanto riguarda la protezione che il richiedente può ricevere.

Non è sempre detto che le opinioni o le attività politiche del richiedente siano state esposte agli autori della persecuzione prima di lasciare il paese d'origine. Questo non significa che il



richiedente non rischi di essere esposto al momento del rimpatrio. Occorre pertanto acquisire informazioni sulle attività del richiedente, come indicato negli esempi di cui sopra, per poter valutare (nella valutazione della credibilità e del rischio in una fase successiva del processo) se il richiedente rischi di essere individuato e soggetto a rischio al rimpatrio.

2.2.5. Analisi della riflessione del richiedente sulla sua situazione al rimpatrio

La valutazione del rischio consiste in un esame prospettico del rischio al rimpatrio. Occorre pertanto raccogliere informazioni sulle riflessioni del richiedente in merito alla possibilità e alle modalità di espressione della sua opinione politica al momento del rimpatrio. Le questioni da valutare sono la probabilità che il richiedente esprima la propria opinione politica, l'eventualità che le autorità ne siano a conoscenza e la loro verosimile reazione se fosse portata alla loro attenzione.

Esempi di argomenti da analizzare in relazione alle riflessioni del richiedente sulla sua situazione al rimpatrio

- In che modo il richiedente agirebbe in merito alla propria opinione politica in caso di rimpatrio (espressione o non espressione)?
- Qual è il motivo o i motivi alla base di questa decisione?
- Può essere pertinente analizzare anche la questione relativa alla percezione che il richiedente ha di ciò che subirebbe in caso di rimpatrio in questo contesto. Questo perché la sua risposta potrebbe fornire informazioni sui motivi che hanno portato il richiedente a decidere di partire e non tornare.
- È inoltre necessario porre domande relative a eventuali cambiamenti di circostanze che potrebbero avere un impatto sulla valutazione del rischio, se il richiedente ha affrontato problemi o minacce in passato. Ciò consentirà di valutare se vi sono buoni motivi per ritenere che il comportamento a rischio non sarà ripetuto in caso di rimpatrio. Per completare la valutazione del rischio è necessario approfondire tali temi con il richiedente (cfr. sezione 2.3.4 [Problemi e/o minacce risalenti al passato](#)).



Clausola di esclusione della responsabilità

È necessario valutare se la questione relativa alla manifestazione di opinioni politiche al momento del rimpatrio sia pertinente per il caso specifico, poiché potrebbe non essere sempre applicabile. Nei casi in cui le autorità siano già a conoscenza del richiedente e della sua opinione politica, tali questioni potrebbero non essere pertinenti. Il diritto di rivelare la propria opinione è sancito dal diritto alla libertà di espressione, che è un diritto umano fondamentale. Anche se una persona non ha reso pubbliche le proprie opinioni in precedenza, non ci si può attendere che rimanga in silenzio e continui a non esprimere la propria opinione per evitare potenziali persecuzioni in caso di rimpatrio (cfr. sezione 1.3.2 [Opinione politica inespressa](#)).



2.3. Valutazione del rischio



La valutazione del rischio è una valutazione prospettica del rischio a cui il richiedente, in caso di rimpatrio, può essere esposto con un ragionevole grado di probabilità ⁽²⁶⁾. Il rischio è definito in base a quanto può accadere, ai motivi per cui o alle circostanze in cui può verificarsi e alle persone o ai gruppi di persone da cui proviene la minaccia.

Una volta valutata la credibilità di tutti i fatti sostanziali relativi al timore o ai timori del richiedente sulla base della sua (presunta) opinione politica, è necessario giungere a una conclusione in merito ai quali timori possono essere assodati e quali no. La valutazione del rischio sarà effettuata sulla base dei **fatti sostanziali assodati e delle informazioni attualmente disponibili** ⁽²⁷⁾.

Esempio di scenario

Una richiedente ha dichiarato di avere un ruolo di leader nel partito di opposizione Y. In base alla valutazione delle sue dichiarazioni e delle altre informazioni che ha fornito a sostegno del fatto sostanziale legato alla sua adesione e al suo ruolo nel partito Y, si è accettato che la richiedente fosse un membro di tale partito. Tuttavia, le sue dichiarazioni (e le altre prove) non erano credibili per quanto riguarda il suo asserito ruolo di leader nel partito. La valutazione del rischio si baserà pertanto sul fatto che la richiedente fosse semplicemente un membro del partito Y. Non si valuterà quindi il rischio corso dai leader del partito, in quanto i timori espressi dalla richiedente erano principalmente legati a tale ruolo.

Diversi fattori influiscono sulla probabilità che al richiedente accada qualcosa nel caso in cui si avverino i rischi individuati. A seconda dei casi, tali fattori dovranno essere ponderati per poter valutare la ragionevole probabilità del rischio cui è esposto il richiedente. Tali fattori formano il «profilo di rischio» del richiedente. L'elenco che segue non è esaustivo e occorre sempre essere aperti e prendere in considerazione qualsiasi fattore pertinente che possa incidere sul rischio del richiedente al rimpatrio.

Il profilo politico del richiedente, il modo in cui il richiedente è percepito, i problemi o le minacce verificatesi in passato e le sue circostanze personali, in combinazione con le COI disponibili, consentono di valutare il rischio al quale il richiedente potrebbe essere esposto. I fattori pertinenti al caso di un richiedente che professa un'opinione politica sono stati aggiunti alle tabelle seguenti, che riassumono i due principali profili di richiedente: quello di chi

⁽²⁶⁾ *Guida pratica dell'EASO: valutazione delle prove*, marzo 2015, sezione 3.1 «Analizzare il fondato timore di persecuzione/rischio effettivo di danno grave», pag. 21 (aggiornamento di prossima pubblicazione).

⁽²⁷⁾ *Guida pratica dell'EASO: valutazione delle prove*, marzo 2015, sezione 3.1 «Analizzare il fondato timore di persecuzione/rischio effettivo di danno grave», pag. 21 (aggiornamento di prossima pubblicazione).



professa un'opinione politica (cfr. sezione 2.3.1 [Profilo politico](#)) e quello di un richiedente a cui sono state attribuite opinioni politiche (cfr. sezione 2.3.2 [Opinione politica presunta](#)).

2.3.1. Profilo politico

Il profilo politico del richiedente è una combinazione di diversi fattori che ne definiscono l'identità politica. Comprende le sue opinioni politiche, i modi in cui sono state o sono espresse, le responsabilità assunte dal richiedente e l'impatto di tali attività.

Un quadro completo del profilo politico del richiedente è fondamentale per un'adeguata valutazione del rischio. Rispondere alle seguenti domande in relazione ai fatti assodati contribuisce a definire il profilo politico del richiedente.

PROFILO POLITICO	
Livello di coinvolgimento/espressione	<ul style="list-style-type: none"> Che cosa ha fatto il richiedente in relazione alle sue opinioni politiche (natura delle attività)?
Livello di responsabilità	<ul style="list-style-type: none"> Se del caso, qual è il livello di responsabilità del richiedente all'interno del movimento/dell'organizzazione?
Livello di impatto delle azioni	<ul style="list-style-type: none"> Se il richiedente ha espresso le proprie opinioni politiche, le sue attività/azioni sono pubbliche o note? In caso affermativo, in quale misura? Qual è l'impatto (potenziale) delle attività del richiedente? Sulla base delle COI, l'autore della persecuzione mette in atto misure di monitoraggio per individuare opinioni come quelle del richiedente?
Percezione dell'autore della persecuzione	<ul style="list-style-type: none"> Cfr. le domande della sezione 2.3.3 Percezione dell'opinione politica (presunta) del richiedente da parte dell'autore della persecuzione.
Problemi e/o minacce risalenti al passato	<ul style="list-style-type: none"> Cfr. le domande della sezione 2.3.4 Problemi e/o minacce risalenti al passato.
Circostanze personali	<ul style="list-style-type: none"> Cfr. le domande della sezione 2.3.5 Circostanze personali pertinenti.





È importante individuare il luogo in cui si trova il richiedente. In base alle **COI** disponibili relative al contesto politico l'esaminatore può comprendere il livello di rischio e, quindi, può determinare se il profilo politico del richiedente lo metterebbe a rischio in caso di rimpatrio.

Le COI sono prese in considerazione durante tutto il processo di valutazione del rischio, in quanto fanno luce sull'atteggiamento dell'autore della persecuzione, sulle sue politiche di monitoraggio delle attività considerate indesiderabili e sulle sue reazioni a una particolare opinione. Le COI sono un elemento chiave che guida l'esaminatore in ogni fase del ragionamento.

È importante che le COI a disposizione non si limitino a una descrizione generale della situazione politica (sistema elettorale, organizzazione ecc.), ma si concentrino sulla situazione attuale in relazione al rispetto o alle violazioni dei diritti politici dei cittadini nel paese di origine del richiedente.

Più sono precise e specifiche le COI relative alla situazione delle persone che condividono un profilo politico simile a quello del richiedente, tanto più sarà facile avere un quadro del rischio che quest'ultimo correrebbe al rimpatrio.

Esempio di scenario

Il funzionario esaminatore considera assodato che la richiedente sia membro del sindacato F e che il suo coinvolgimento nel paese di origine fosse limitato ad alcune attività di segreteria di base nell'ambito del sindacato, quali l'invio di messaggi di posta elettronica, l'organizzazione di riunioni, l'aggiornamento dell'elenco dei membri e compiti analoghi.

Sulla base delle informazioni a disposizione, è noto che i membri dei principali sindacati sono talvolta oggetto di intimidazioni e detenzioni per motivi fittizi. Tuttavia, le COI non indicano quali sindacati siano considerati «principali» o se F sarebbe considerato tale. Segnalando che tali rischi si verificano «talvolta», senza una descrizione concreta delle circostanze in cui si verificano, l'esaminatore non saprà chi sono i membri di tali sindacati principali esposti a tale rischio, o se tutti i membri siano ugualmente esposti, indipendentemente dalla loro funzione o dalle loro attività, o dal genere, o ancora se siano in gioco circostanze specifiche nei casi in cui tali rischi sono stati segnalati. Le informazioni disponibili non sono sufficientemente precise da consentire di trarre una conclusione motivata sul rischio potenziale per la richiedente.

Se non sono disponibili informazioni pertinenti per la valutazione del rischio, l'esaminatore può contattare i colleghi esperti di COI per porre domande precise, oppure condurre ricerche sulle COI per conto proprio, tenendo conto di tutte le norme di qualità sulle COI ⁽²⁸⁾.

Sulla base delle risposte si dovrebbe avere una visione chiara del livello di coinvolgimento politico, della visibilità e della potenziale esposizione a rischi del richiedente.

⁽²⁸⁾ Ulteriori informazioni utili sono reperibili in EASO, *Judicial practical guide on country of origin information – Compilation of jurisprudence* (Guida pratica giudiziaria alle informazioni sui paesi di origine), 2018.





Se l'opinione politica del richiedente rimane inespressa, sarà necessario basare la valutazione del rischio sulle informazioni disponibili sui rischi che altre persone con opinioni simili hanno affrontato quando hanno espresso tali opinioni.

2.3.2. Opinione politica presunta

Se si accettano tutti i fatti sostanziali alla base di un'eventuale opinione politica presunta, in che misura ciò comporta un rischio reale in caso di rimpatrio?

Rispondere alle domande della presente tabella in relazione ai fatti accettati contribuisce a valutare le informazioni relative alla percezione dell'opinione politica del richiedente da parte dell'autore della persecuzione.

OPINIONE POLITICA PRESUNTA	
Livello di visibilità e consapevolezza	<ul style="list-style-type: none"> Le caratteristiche o gli eventi in base ai quali l'autore della persecuzione può attribuire un'opinione politica sono noti alle autorità? Come e in che misura? Sulla base delle COI, l'autore della persecuzione mette in atto misure di monitoraggio per individuare opinioni come quelle attribuite al richiedente?
Percezione dell'autore della persecuzione	<ul style="list-style-type: none"> Cfr. le domande della sezione 2.3.3 <u>Percezione dell'opinione politica (presunta) del richiedente da parte dell'autore della persecuzione.</u>
Problemi e/o minacce risalenti al passato	<ul style="list-style-type: none"> Cfr. le domande della sezione 2.3.4 <u>Problemi e/o minacce risalenti al passato.</u>
Circostanze personali	<ul style="list-style-type: none"> Cfr. le domande della sezione 2.3.5 <u>Circostanze personali pertinenti.</u>

Ulteriori informazioni su come valutare il rischio e utilizzare le COI in relazione a situazioni specifiche in cui sussistono opinioni politiche presunte sono riportate nel capitolo 3 Domande di asilo specifiche basate sull'opinione politica.

2.3.3. Percezione dell'opinione politica (presunta) del richiedente da parte dell'autore della persecuzione

Avere un'opinione politica o partecipare ad attività politiche può costituire un rischio solo se l'autore della persecuzione percepisce l'azione, l'omissione, la situazione o il comportamento come una presa di posizione politica e reagirebbe in qualche modo a tale presa di posizione





politica (cfr. sezione 2.4.2 Nesso / (per motivi di)). In base al profilo politico del richiedente, al modo in cui è stato scoperto (o a lui attribuito) e alla conoscenza della situazione nel paese di origine, è possibile stimare il rischio che qualcosa accada al richiedente in caso di rimpatrio.

Rispondere alle domande nella seguente tabella in relazione ai fatti accettati contribuisce a valutare le informazioni relative alla percezione dell'opinione politica del richiedente da parte dell'autore della persecuzione.

Sarà possibile rispondere a tali domande solo se ci si basa su COI precise, pertinenti e aggiornate relative al comportamento dell'autore della persecuzione.

D'altro canto, se le COI mancano perché organizzazioni non governative o internazionali, la stampa o qualsiasi altro organismo non sono in grado di riferire in merito alla reazione dell'autore della persecuzione all'espressione di idee politiche indesiderate, ciò fornisce una forte indicazione della percezione dell'opposizione politica da parte dell'autore della persecuzione e del suo atteggiamento nei confronti di coloro che possono riferire su tale percezione e sulle reazioni alla stessa.

PERCEZIONE DELL'AUTORE DELLA PERSECUZIONE	
COI	<ul style="list-style-type: none">• Sulla base delle COI, che percezione ha il regime di opinioni e attività come quelle attribuite al richiedente?<ul style="list-style-type: none">▪ In che modo l'autore della persecuzione reagisce a opinioni e attività come quelle attribuite al richiedente? Le persone con opinioni politiche simili si trovano ad affrontare problemi/minacce?▪ In caso affermativo, quali tipi di problemi o minacce affrontano altre persone con profili simili?▪ In quali condizioni o circostanze hanno dovuto far fronte a tali problemi o minacce?▪ Quanto è probabile che l'opinione e/o il comportamento del richiedente conducano a una reazione analoga da parte delle autorità nei confronti del richiedente? Vi sono elementi che aumenterebbero tale probabilità?• Sulla base delle COI, i potenziali autori della persecuzione consentono un processo equo in cui il richiedente può difendersi (e, se le opinioni sono state erroneamente attribuite, perché





PERCEZIONE DELL'AUTORE DELLA PERSECUZIONE

l'opinione politica gli è stata erroneamente attribuita)?

2.3.4. Problemi e/o minacce risalenti al passato

È necessario prendere in considerazione anche i problemi e le minacce passati nei confronti del richiedente e delle persone a lui vicine, in quanto gli eventi passati possono essere forti indicatori dei rischi a cui il richiedente potrebbe essere soggetto in caso di rimpatrio.

Se si è accettato che il richiedente ha avuto uno o più problemi in relazione alle sue opinioni politiche (presunte), vi è una maggiore probabilità che lo stesso possa essere nuovamente sottoposto a tale trattamento o comportamento in caso di rimpatrio. Potrebbe anche accadere che incidenti meno gravi possano portare a eventi più gravi in futuro. Inoltre, il richiedente può non avere avuto tale problema o subito tale minaccia, ma può basare i propri timori su problemi o minacce subite da altri. È quindi necessario valutare la probabilità che tali problemi o minacce si ripresentino in caso di rimpatrio e in quale forma o intensità, tenendo conto di eventuali buone ragioni per ritenere plausibile l'ipotesi contraria.

Si deve tenere presente che, se si accetta che il richiedente ha avuto uno o più **problemi in passato che equivalgono a persecuzioni o a minacce dirette di persecuzione**, l'onere della prova passa all'esaminatore. In questi casi, l'esaminatore deve presumere che il richiedente sarà nuovamente sottoposto a tali persecuzioni in caso di rimpatrio, a meno che non abbia buone ragioni per ritenere che dette persecuzioni non si ripeteranno ⁽²⁹⁾.

Di seguito si riportano alcune domande da tenere in considerazione in relazione a eventi passati della vita del richiedente che sono stati assodati. Le risposte a tali domande avranno un impatto sulla valutazione del rischio.

⁽²⁹⁾ Articolo 4, paragrafo 4, DQ (rifusione). Cfr. altresì EASO, *Guida pratica: valutazione delle prove*, marzo 2015 (aggiornamento di prossima pubblicazione).



**PROBLEMI E/O MINACCE RISALENTI AL PASSATO**

Problemi e/o minacce subiti in passato dal richiedente e dalle persone a lui vicine	<ul style="list-style-type: none">• Il richiedente ha incontrato in passato problemi personali che consentirebbero di prevedere ragionevolmente in che modo l'autore della persecuzione reagirebbe alle sue opinioni in caso di rimpatrio?• I parenti o le persone che condividono tali opinioni hanno avuto problemi o ricevuto minacce a causa delle loro opinioni politiche o della loro relazione con il richiedente?
Persecuzioni pregresse (e relative minacce dirette)	<ul style="list-style-type: none">• I problemi avuti in passato dal richiedente costituiscono persecuzioni o minacce dirette?• In caso affermativo, esistono buoni motivi per ritenere che tali persecuzioni non si ripeteranno?
Buoni motivi per ritenere che il problema/la persecuzione non si ripeterà	<ul style="list-style-type: none">• Vi è stato un cambiamento nelle opinioni politiche del richiedente che potrebbe incidere sul suo timore di persecuzione? Il cambiamento è autentico o si basa sulla paura? Questo cambiamento farebbe la differenza nella percezione dell'autore della persecuzione? Le opinioni iniziali del richiedente gli sarebbero comunque attribuite?• Si sono verificati cambiamenti nelle circostanze che potrebbero far sì che il problema o la minaccia non si ripetano? Tali circostanze possono essere quelle personali del richiedente e/o le circostanze specifiche del problema o della minaccia.• Vi è stato un miglioramento significativo della situazione politica nel paese di origine del richiedente che ha portato a un attenuamento del livello di





PROBLEMI E/O MINACCE RISALENTI AL PASSATO

	<p>persecuzione? Tale cambiamento si è dimostrato duraturo e di portata sufficiente per incidere sulla situazione del richiedente?</p> <ul style="list-style-type: none"> • È trascorso molto tempo tra gli ultimi problemi o minacce e il momento in cui il richiedente ha lasciato il paese di origine, periodo durante il quale tali problemi o minacce non si sono ripetute, senza che ci fosse un motivo diretto per cui l'autore della persecuzione non ha reiterato le minacce?
--	---

Sarà possibile valutare un cambiamento di circostanze nel paese di origine solo se ci si basa su COI pertinenti, precise e aggiornate. Le COI consentono di valutare la natura del cambiamento delle circostanze, la sua portata e la sua durata.

2.3.5. Circostanze personali pertinenti

Oltre alle opinioni o alle azioni politiche del richiedente, il rischio può anche essere influenzato negativamente o positivamente da circostanze personali. Il genere, lo status socioeconomico, l'età ecc. possono essere tutti fattori che incidono sul rischio. Prima di passare alla fase di valutazione del rischio si dovrebbero individuare le potenziali circostanze personali e valutare quali devono essere accettate, insieme al relativo fatto sostanziale. Le circostanze personali associate del richiedente dovranno essere prese in considerazione nella valutazione del rischio.

Esempio di scenario

In un paese in cui alcuni tipi di attivismo politico sono perseguitati, il fatto di essere una donna oltre che un avversario politico può aumentare il rischio al rimpatrio. D'altro canto, il fatto che tale donna goda di una forte posizione sociale o economica e disponga di una rete ben consolidata può essere un fattore di riduzione del rischio.

Si tenga presente che le circostanze personali possono anche essere di per sé fatti sostanziali tali da creare ulteriori rischi di persecuzione, come si è visto nella sezione 2.4.2(b) [Altri motivi di persecuzione](#). La presente guida, tuttavia, si concentra solo sull'esame dei rischi connessi alle opinioni politiche (presunte) del richiedente. Per ulteriori informazioni sulla valutazione




delle circostanze personali e sulla loro relazione con il fatto sostanziale in esame e la valutazione del rischio, consultare la guida pratica dell'ECAA sulla valutazione delle prove ⁽³⁰⁾.

CIRCOSTANZE PERSONALI PERTINENTI

Sulla base delle COI, vi sono circostanze personali non necessariamente collegate direttamente alle opinioni o alle attività politiche del richiedente che possono incidere sul rischio (aumentandolo o riducendolo) al rimpatrio del richiedente?

2.4. Analisi giuridica



A seguito della valutazione del rischio, il funzionario esaminatore procede all'analisi giuridica. La prima componente dell'analisi giuridica consiste nel determinare se gli atti temuti dal richiedente costituiscano persecuzione. In caso affermativo, l'esaminatore procede ad accertare i motivi della persecuzione.

Come spiegato al capitolo 1 Definizione di opinione politica: principi generali e base giuridica, l'opinione politica deve essere intesa in senso ampio: un'opinione politica può essere espressa, inespressa, reale o attribuita.

In quest'ottica, l'esaminatore deve innanzitutto valutare se le forme di espressione e/o le azioni descritte dal richiedente possano essere ritenute opinioni politiche ⁽³¹⁾.

2.4.1. Timore fondato di persecuzione

Se l'atto o gli atti che si temono equivalgano a persecuzione dipende dalle conseguenze che un richiedente con determinate posizioni politiche, reali o presunte, potrebbe subire in caso di rimpatrio.

Nell'effettuare tale valutazione, gli esaminatori dovrebbero tenere presente che il richiedente non dovrebbe essere tenuto a reprimere le proprie opinioni politiche al fine di evitare persecuzioni.

⁽³⁰⁾ *Guida pratica dell'EASO: valutazione delle prove*, marzo 2015, sezione 1.3.2.2 «Informazioni sul paese di origine» (aggiornamento di prossima pubblicazione).

⁽³¹⁾ Un'analisi della giurisprudenza degli Stati membri relativa al motivo dell'opinione politica (presunta) è reperibile in EASO, *Condizioni per il riconoscimento della protezione internazionale (direttiva 2011/95/UE) – Un'analisi giuridica*, dicembre 2016, sezione 1.5.2.5 «Opinione politica [articolo 10, paragrafo 1, lettera e)]».



Strumento dell'Agencia EUAA correlato

Per ulteriori orientamenti, cfr. *Guida pratica dell'EASO: requisiti per poter beneficiare della protezione internazionale*, aprile 2018, sezione «Status di rifugiato: timore fondato di persecuzione».

Nei casi in cui sia stato accertato il timore fondato di subire persecuzioni, l'esaminatore valuta i motivi di persecuzione, tra cui l'opinione politica (presunta).

2.4.2. Nesso / (per motivi di)

Lo status di rifugiato è concesso solo una volta accertato che la persecuzione temuta è dovuta all'opinione politica (presunta).

Il nesso causale tra l'opinione del richiedente e gli eventi temuti al suo rimpatrio non è ovvio da stabilire in tutti i casi. Tenere presente che l'intenzione persecutoria dell'autore della persecuzione non deve essere dimostrata dal richiedente. È importante ricordare che non spetta al richiedente dimostrare il legame tra la persecuzione e i motivi che l'hanno determinata, poiché un tale onere della prova sarebbe incoerente con le disposizioni relative alla valutazione delle domande ⁽³²⁾. Le autorità nazionali devono valutare, alla luce di tutte le circostanze pertinenti addotte dal richiedente, la plausibilità del legame tra i motivi di persecuzione e le conseguenze a cui il richiedente sarà esposto ⁽³³⁾.

Nota sull'approccio dell'UNHCR

Anche se la definizione parla di persecuzione «a causa di opinioni politiche», non sempre è possibile individuare un rapporto di causalità tra le opinioni espresse dal richiedente e il trattamento da questi subito o temuto. È raro che questo trattamento sia espressamente motivato adducendo le «opinioni».

Molto più spesso i presenta sotto forma di sanzioni inflitte per pretesi reati contro il potere costituito. Sarà quindi necessario accertare le opinioni politiche del richiedente che sono all'origine della sua condotta e vedere se hanno comportato o possono comportare le persecuzioni che il richiedente dichiara di temere ⁽³⁴⁾.

⁽³²⁾ Come sancito all'articolo 4 della direttiva sulle procedure d'asilo [direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (rifusione)].

⁽³³⁾ Per ulteriori dettagli, cfr. CGUE, sentenza del 19 novembre 2020, *EZ/Bundesrepublik Deutschland*, C-238/19, ECLI:EU:C:2020:945, punti da 54 a 58. Sintesi disponibile nella [banca dati della giurisprudenza dell'EUAA](#).

⁽³⁴⁾ UNHCR, *Manuale sulle procedure e sui criteri per la determinazione dello status di rifugiato e linee guida sulla protezione internazionale ai sensi della Convenzione del 1951 e del Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati*, ripubblicato, Ginevra, aprile 2019, paragrafo 81.

(a) Percezione dell'opinione politica del richiedente da parte dell'autore della persecuzione

La percezione dell'opinione politica del richiedente da parte del persecutore e l'azione o le azioni intraprese dal persecutore a causa di tale percezione sono fattori importanti da prendere in considerazione nell'esaminare il motivo di persecuzione.



Articolo 10, paragrafo 2, DQ (rifusione)

Nell'esaminare se un richiedente abbia un timore fondato di essere perseguitato è irrilevante che il richiedente posseda effettivamente le caratteristiche razziali, religiose, nazionali, sociali o politiche che provocano gli atti di persecuzione, purché una siffatta caratteristica gli venga attribuita dall'autore delle persecuzioni.

Nell'esaminare la percezione dell'opinione del richiedente da parte del persecutore, si noti che le azioni possono essere considerate politiche nel paese d'origine in questione, anche se di basso livello o addirittura non apertamente politiche ⁽³⁵⁾.

Se le opinioni sono attribuite, l'esistenza di un'attività politica non è un prerequisito e la questione fondamentale è la percezione del persecutore e il suo punto di vista in merito alle attività che definisce e considera politiche.

Un elemento importante da valutare è se vi siano validi motivi per ritenere che il coinvolgimento del richiedente sarà percepito dal regime come un atto di dissenso politico contro il quale quest'ultimo potrebbe prendere in considerazione un'azione di rappresaglia (cfr. sintesi in appresso sulla sentenza della CGUE nella causa C-652/16).

⁽³⁵⁾ EASO, *Condizioni per il riconoscimento della protezione internazionale (direttiva 2011/95/UE) – Un'analisi giuridica*, dicembre 2016, pag. 53.



CGUE, domanda di pronuncia pregiudiziale, 2018, *Ahmedbekova*, punti 84–90 ⁽³⁶⁾

Nel caso di specie, la sig.ra Ahmedbekova e suo figlio, entrambi cittadini azeri, avevano presentato domanda di protezione internazionale nel 2014 invocando il timore di persecuzioni sulla base, tra l'altro, del fatto che la sig.ra Ahmedbekova aveva partecipato alla proposizione di un ricorso contro l'Azerbaijan dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo. Riteneva che ciò dimostrasse le sue opinioni politiche.

In relazione alla domanda del giudice del rinvio se il fatto di aver proposto un ricorso dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo potesse essere pertinente ai fini della valutazione della domanda di protezione internazionale della sig.ra Ahmedbekova e di suo figlio, si osserva quanto segue ⁽³⁷⁾.

- **L'intenzione del richiedente di esprimere una «opinione politica»** secondo cui il regime non rispetta i diritti umani proponendo un ricorso contro la Corte europea dei diritti dell'uomo **non è il punto centrale della valutazione** del timore di essere perseguitati sulla base di «opinioni politiche».
- Ciò che deve essere valutato è quanto segue:
 - **la percezione da parte del regime di tale coinvolgimento come un atto di dissenso politico;**
 - il fatto che il regime potrebbe prendere in considerazione la possibilità di intraprendere **azioni di rappresaglia contro tale atto.**

Qualora sussistano fondati motivi di temere che ciò si verifichi, si deve giungere alla conclusione che il richiedente subisce una minaccia grave e provata di persecuzione a causa della manifestazione, da parte sua, delle sue opinioni sulle politiche e i metodi del suo paese d'origine. Come deriva dalla formulazione stessa dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2011/95, la nozione di «opinione politica» figurante in tale disposizione riguarda una siffatta situazione ⁽³⁸⁾.

(b) Altri motivi di persecuzione

Non è necessario che l'opinione politica sia il motivo esclusivo o unico della persecuzione. Le motivazioni del persecutore possono essere molteplici e includerne alcune che possono rientrare nell'ambito di applicazione dell'articolo 10 DQ (rifusione). L'elemento che occorre

⁽³⁶⁾ CGUE, sentenza del 4 ottobre 2018, *Nigyar Rauf Kaza Ahmedbekova e Rauf Emin Oqla Ahmedbekov/Zamestnik-predsedatel na Darzhavna agentsia za bezhantsite*, domanda di pronuncia pregiudiziale, causa C-652/16, ECLI:EU:C:2018:801, punti 84–90. Sintesi disponibile nella [banca dati della giurisprudenza dell'EUAA](#).

⁽³⁷⁾ CGUE, sentenza del 4 ottobre 2018, *Nigyar Rauf Kaza Ahmedbekova e Rauf Emin Oqla Ahmedbekov/Zamestnik-predsedatel na Darzhavna agentsia za bezhantsite*, domanda di pronuncia pregiudiziale, causa C-652/16, ECLI:EU:C:2018:801, punto 86. Sintesi disponibile nella [banca dati della giurisprudenza dell'EUAA](#).

⁽³⁸⁾ CGUE, sentenza del 4 ottobre 2018, *Nigyar Rauf Kaza Ahmedbekova e Rauf Emin Oqla Ahmedbekov/Zamestnik-predsedatel na Darzhavna agentsia za bezhantsite*, domanda di pronuncia pregiudiziale, causa C-652/16, ECLI:EU:C:2018:801, punto 87. Sintesi disponibile nella [banca dati della giurisprudenza dell'EUAA](#).





dimostrare è che l'opinione politica sia stata almeno un fattore sostanziale che ha contribuito alla persecuzione ⁽³⁹⁾. Ad esempio, l'opinione politica (presunta) può essere collegata ad altri motivi, quali:

- religione (ad esempio l'associazione di attività religiose con attività di opposizione politica, apostasia considerata come minaccia nei confronti del regime o dei valori fondamentali dello Stato);
- etnia (ad esempio associazione con preferenze politiche);
- nazionalità (ad esempio, quando un conflitto tra gruppi nazionali si combina con movimenti politici, in particolare nel caso in cui un movimento politico sia identificato con una specifica nazionalità) ⁽⁴⁰⁾;
- appartenenza a un particolare gruppo sociale ⁽⁴¹⁾ (ad esempio, a una famiglia politicamente classificata come contraria alle autorità, o della quale alcuni membri sono noti per le loro opinioni politiche contro il regime; a organizzazioni per i diritti di lesbiche, gay, bisessuali, transgender e intersessuali sono percepite come contrarie al governo).

2.4.3. Protezione nel paese di origine

Il passo successivo da compiere nell'analisi giuridica consiste nell'esaminare la disponibilità di protezione nel paese di origine. Se i soggetti che offrono protezione nel settore della persecuzione non sono in grado di intervenire, viene esaminata la possibilità di un'IPA.

⁽³⁹⁾ Sulla pluralità dei motivi di persecuzione, cfr. anche la sentenza del 30 settembre 2008 della Corte amministrativa suprema della Repubblica ceca, *SN/ministero dell'Interno*, 5 Azs 66/2008-70 (cfr. la [sintesi in inglese nella banca dati europea sul diritto d'asilo](#)).

⁽⁴⁰⁾ UNHCR, *Manuale sulle procedure e sui criteri per la determinazione dello status di rifugiato e linee guida sulla protezione internazionale ai sensi della Convenzione del 1951 e del Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati*, aprile 2019, HCR/1P/4/ENG/REV. 4, paragrafo 75.

⁽⁴¹⁾ Cfr. anche CGUE, sentenza del 4 ottobre 2018, *Niqyar Rauf Kaza Ahmedbekova e Rauf Emin Oglu Ahmedbekov contro Zamestnik-predsedatel na Darzhavna agentsia za bezhantsite*, domanda di pronuncia pregiudiziale, causa C-652/16, ECLI:EU:C:2018:801, punto 90. Sintesi disponibile nella [banca dati della giurisprudenza dell'EUAA](#).





Articolo 7 DQ (rifusione) - soggetti che offrono protezione

1. *La protezione contro persecuzioni o danni gravi può essere offerta esclusivamente:*
 - (a) *dallo Stato; oppure*
 - (b) *dai partiti o organizzazioni, comprese le organizzazioni internazionali, che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio,*

a condizione che abbiano la volontà e la capacità di offrire protezione conformemente al paragrafo 2.
2. *La protezione contro persecuzioni o danni gravi è effettiva e non temporanea. Tale protezione è in generale fornita se i soggetti [...] adottano adeguate misure per impedire che possano essere inflitti atti persecutori o danni gravi, avvalendosi tra l'altro di un sistema giuridico effettivo che permetta di individuare, di perseguire penalmente e di punire gli atti che costituiscono persecuzione o danno grave e se il richiedente ha accesso a tale protezione.*
3. *Per stabilire se un'organizzazione internazionale controlli uno Stato o una parte consistente del suo territorio e se fornisca protezione come enunciato al paragrafo 2, gli Stati membri tengono conto degli eventuali orientamenti impartiti nei pertinenti atti dell'Unione.*

Spesso si rileva che, nei casi in cui la persecuzione sia dovuta all'opinione politica del richiedente, l'autore della persecuzione è lo Stato. In questi casi la protezione non sarà, in linea di principio, disponibile, in quanto si presume che gli attori statali operino in tutto il paese.

Nel valutare la disponibilità di protezione gli esaminatori devono tenere presente che qualsiasi sostegno sociale e finanziario fornito da soggetti privati, come la famiglia o il clan del richiedente, non costituisce una protezione ai sensi dell'articolo 8 DQ (rifusione) ⁽⁴²⁾.

La situazione nel paese d'origine è un aspetto al quale l'esaminatore dovrebbe sempre prestare la dovuta attenzione per valutare correttamente l'efficacia della protezione. Ad esempio, quando sono coinvolte organizzazioni politiche potenti, queste sono considerate «attori privati», ma lo Stato potrebbe non disporre delle risorse per fornire una protezione efficace ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, DQ (rifusione).

Se l'autore della persecuzione è lo Stato, si presume che anche l'IPA non sarà disponibile. Qualora si concluda che il persecutore è un attore privato, devono essere valutati i criteri di sicurezza, viaggio, ammissione e ragionevolezza per stabilirsi nel luogo dell'IPA.

⁽⁴²⁾ CGUE, 20 gennaio 2021, *Secretary of State for the Home Department [UK]/OA (Somalia)*, C-255/19, EU:C:2021:36. Sintesi disponibile nella [banca dati della giurisprudenza dell'EUAA](#).



Strumento dell'Agenzia EUAA correlato

Per l'applicazione dell'IPA, fare riferimento a EASO, [Guida pratica all'applicazione dell'alternativa di protezione interna](#), maggio 2021.

Si sottolinea che il nesso tra l'opinione del richiedente e la persecuzione temuta è stabilito quando lo Stato non è disposto a proteggere il richiedente a causa della sua opinione politica. Ciò potrebbe verificarsi, ad esempio, se un richiedente, dopo essere stato vittima di un reato comune, si rivolge alle autorità di polizia per ottenere sostegno e assistenza e queste ultime oppongono un rifiuto a causa della sua opinione politica.

2.4.4. Atto/i che comporta/no un rischio reale di danno grave

Nei casi in cui non sia comprovato un nesso causale tra l'opinione politica del richiedente e la persecuzione temuta, gli esaminatori devono valutare se sussistono altri motivi di persecuzione.

In caso contrario, la fase successiva dell'analisi giuridica consiste nel procedere all'esame della domanda di protezione sussidiaria.

L'articolo 15 DQ (rifusione) specifica la portata del «danno grave» da valutare.



Strumento dell'Agenzia EUAA correlato

Per ulteriori orientamenti, cfr. [Guida pratica dell'EASO: requisiti per poter beneficiare della protezione internazionale](#), aprile 2018, sezione «Protezione sussidiaria»





Aspetti fondamentali da ricordare

- Per le domande motivate dall'opinione politica sarà importante analizzare gli aspetti personali del richiedente, al fine di individuare il contesto specifico, le circostanze e il profilo politico del richiedente.
- La convinzione e la motivazione personali del richiedente, la sua conoscenza del contesto politico più ampio e le sue attività (adesione formale o informale a un'organizzazione politica) sono aspetti necessari da analizzare. Tenere presente che un'opinione politica inespressa è comunque un'opinione politica, anche se nascosta.
- Per valutare il rischio occorre prendere in considerazione tutti i fatti sostanziali accettati, tracciando il «profilo di rischio» del richiedente, ossia il suo profilo politico, i motivi per cui gli sono state attribuite opinioni politiche (se del caso), la percezione e la reazione dell'autore della persecuzione a tali opinioni (presunte) e qualsiasi problema e/o minaccia subiti in passato, tenendo conto nel contempo di tutte le circostanze personali che potrebbero aumentare o ridurre il rischio in caso di rimpatrio. Tutto ciò deve essere esaminato alla luce di COI pertinenti e aggiornate. Nell'analizzare l'opinione politica presunta occorre acquisire informazioni sul comportamento del richiedente e sulle circostanze che hanno indotto le autorità o altri soggetti ad attribuirgli un'opinione politica, tenendo conto delle informazioni disponibili sui modelli comportamentali dell'autore della persecuzione e sul modo in cui altre persone che si trovano in situazioni analoghe sono state trattate.
- Nell'analisi giuridica occorre innanzitutto valutare se le forme di espressione e/o le azioni descritte dal richiedente possano essere considerate opinioni politiche.
- La percezione dell'opinione politica del richiedente da parte del persecutore e l'azione o le azioni intraprese a causa di tale percezione sono fattori importanti da prendere in considerazione nell'esaminare il motivo di persecuzione.
- Il nesso causale tra l'opinione del richiedente e gli eventi temuti al suo rimpatrio non è ovvio da stabilire in tutti i casi. Tenere presente che l'intenzione persecutoria non deve essere dimostrata dal richiedente.





3. Domande di asilo specifiche basate sull'opinione politica

Il presente capitolo fornisce indicazioni su come affrontare specifiche domande di asilo basate sull'opinione politica, inclusi esempi di temi da approfondire durante l'esame del caso ⁽⁴³⁾.

3.1. Servizio militare

È importante sottolineare che gli Stati hanno la legittimità di imporre il servizio militare e che pertanto il rifiuto di prestare servizio non è un valido motivo di protezione internazionale. Rientra nei poteri dello Stato imporre sanzioni penali per la diserzione o l'elusione del servizio militare. Il servizio militare, tuttavia, deve avere una base giuridica, essere attuato in modo non arbitrario e non discriminatorio e basarsi su esigenze e piani militari. Qualsiasi sanzione per il rifiuto di prestare servizio militare dovrebbe essere non discriminatoria, proporzionata e prevista dalla legge. Inoltre, deve essere possibile impugnare la chiamata al servizio di leva dinanzi a un organo giurisdizionale ⁽⁴⁴⁾.

I funzionari addetti possono incontrare casi in cui il rifiuto di svolgere il servizio militare potrebbe comportare persecuzioni o danni gravi. Ciò potrebbe accadere, ad esempio, se a un tale rifiuto fanno seguito trattamenti inumani o degradanti, in quanto la punizione per il rifiuto di prestare servizio nell'esercito è sproporzionata e/o equivale a una minaccia per la vita, o se non è disponibile un servizio alternativo per gli obiettori di coscienza.

Il presente capitolo mira a delineare il nesso tra il rifiuto di prestare servizio militare e il motivo dell'opinione politica. L'opinione politica in caso di rifiuto di prestare servizio militare può essere attribuita, ma il rifiuto stesso può anche essere espressione di un'opinione politica. Questo può verificarsi se il richiedente si oppone all'uso della forza militare o ai mezzi e ai metodi degli agenti statali, oppure si oppone direttamente alla politica del governo.

⁽⁴³⁾ Il presente capitolo è inteso a descrivere situazioni specifiche dal punto di vista del timore di persecuzione basato sul motivo delle opinioni politiche. La giurisprudenza in materia di asilo della CGUE o della Corte europea dei diritti dell'uomo menzionata nel presente capitolo è pertanto quella disponibile per detto motivo al momento della pubblicazione della presente guida. È possibile trovare ulteriore giurisprudenza (nazionale) e/o aggiornata nella [banca dati della giurisprudenza dell'EUAA](#) utilizzando la [funzione di ricerca](#) e la parola chiave «opinione politica».

⁽⁴⁴⁾ Cfr. UNHCR, [Linee guida in materia di protezione internazionale n. 10: Domande di riconoscimento dello status di rifugiato fondate sul servizio militare nell'ambito dell'articolo 1A\(2\) della Convenzione del 1951 e/o del suo Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati](#), 12 novembre 2014, pag. 2. Inoltre, conformemente al paragrafo 171 del manuale UNHCR: [Manuale sulle procedure e sui criteri per la determinazione dello status di rifugiato ai sensi della Convenzione del 1951 e del Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati](#), HCR/IP/4/Eng/REV.1, riedizione, Ginevra, gennaio 1992:

171. Non ogni convinzione, per quanto sincera, può giustificare una richiesta di status di rifugiato conseguente a diserzione o a renitenza alla leva. Non basta infatti a questo fine che il soggetto interessato sia in disaccordo con il proprio governo circa la giustificazione politica di una determinata azione bellica. Quando tuttavia il tipo di azione cui l'individuo in questione non intende prender parte è condannato dalla comunità internazionale come contrario a fondamentali regole umanitarie di condotta, la pena prevista per la diserzione o renitenza potrebbe, alla luce di tutti gli altri requisiti della definizione, essere considerata in se stessa come una persecuzione.





3.1.1. Terminologia pertinente

Prima di delineare gli elementi chiave da prendere in considerazione in sede di esame delle domande relative al servizio militare, è importante menzionare la terminologia pertinente sul tema.

- **Servizio militare:** servizio o atti compiuti al servizio delle forze armate di uno Stato. Può essere svolto in tempo di pace o durante un conflitto armato. Può conseguire a un arruolamento volontario nell'esercito o essere basato su una coscrizione obbligatoria. Gli attori non statali non possono imporre la coscrizione militare.
- **Servizio alternativo:** servizio svolto dagli obiettori di coscienza in sostituzione dell'arruolamento nelle forze armate dello Stato. Il servizio alternativo può assumere la forma di servizio civile al di fuori delle forze armate (ad esempio in una struttura sanitaria pubblica o in un istituto di beneficenza come volontario) o di ruolo non bellico all'interno dell'esercito (ad esempio la funzione di cuoco o di impiegato d'ufficio).
- **Renitenza alla leva:** quando un civile non si arruola o non ottempera a una chiamata di leva per il servizio militare obbligatorio.
- **Diserzione:** quando un soldato che presta servizio all'interno delle forze armate abbandona il proprio posto o la propria funzione militare senza permesso, o si oppone alla chiamata ad adempiere agli obblighi militari.
- **Defezione:** quando un soldato che presta servizio all'interno delle forze armate abbandona il proprio posto o la propria funzione militare senza permesso, o si oppone alla chiamata ad adempiere agli obblighi militari.

3.1.2. Persecuzione per motivi di (presunta) opinione politica nel contesto del servizio militare

Vi sono diverse circostanze in cui il rifiuto di prestare servizio militare può portare a persecuzioni per motivi di (presunta) opinione politica.

- **Obiezione di coscienza:** l'assenza del riconoscimento dell'obiezione di coscienza e l'assenza della possibilità di partecipare a una forma alternativa di servizio possono, per gli obiettori di coscienza, essere considerate una grave violazione dei diritti umani che equivale a una persecuzione ⁽⁴⁵⁾. Un esempio pertinente potrebbe essere quello

⁽⁴⁵⁾ Nella sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 7 luglio 2011, *Bayatyan/Armenia*, 23459/03, ECLI:CE:ECHR:2011:0707JUD002345903, punto 110, la Corte ha osservato che:
L'articolo 9 [della Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali] non fa esplicito riferimento al diritto all'obiezione di coscienza. Tuttavia, ritiene che l'opposizione al servizio militare, quando è motivata da un conflitto grave e insormontabile tra l'obbligo di prestare servizio nell'esercito e la coscienza di una persona o le sue convinzioni religiose o di altro tipo profondamente e realmente professate, costituisca una convinzione di sufficiente coerenza, serietà, coesione e importanza per applicare le garanzie di cui all'articolo 9.





di un obiettore di coscienza pacifista in un paese in cui non esiste alcun riconoscimento dello status di obiettore di coscienza o procedura per acquisirlo né l'opzione di un servizio alternativo.

- **Discriminazione e/o maltrattamenti** durante il servizio militare. Talvolta i richiedenti hanno subito discriminazioni e maltrattamenti durante il servizio militare: può essere il caso di coloro che hanno opinioni opposte alle politiche governative e possono essere oggetto di discriminazioni e maltrattamenti a causa della loro opinione politica. Un altro esempio rilevante è quello dei coscritti provenienti da località specifiche che vengono schierati al fronte a un tasso sproporzionato poco dopo il loro arruolamento e con un addestramento al combattimento minimo, come forma di punizione per la slealtà al regime dimostrata da alcuni gruppi nella parte del paese da cui provengono tali coscritti.
- **Punizione sproporzionata e/o arbitraria** del disertore o renitente, a causa della sua opinione politica. In alcuni casi, la sanzione comminata ai richiedenti che rifiutano di prestare servizio militare è sproporzionata o applicata arbitrariamente a causa dell'opinione politica (percepita) o del contesto del richiedente.
- **Azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza al rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo comporterebbe la commissione di crimini, reati o atti che rientrano nell'ambito dei motivi di esclusione** di cui all'articolo 12, paragrafo 2, DQ (rifusione). In conformità dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera e) DQ (rifusione), un atto di persecuzione può assumere la forma di azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza al rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo comporterebbe la commissione di crimini, reati o atti che rientrano nell'ambito dei motivi di esclusione. Esempi pertinenti possono riguardare l'elusione e la diserzione dalla leva durante una guerra civile ⁽⁴⁶⁾.

⁽⁴⁶⁾ Il motivo dell'opinione politica può essere pertinente anche in altri casi (cfr. UNHCR, [Linee guida sulla protezione internazionale n. 10](#), paragrafi 53 e 54), ad esempio se un soldato viene a conoscenza di attività criminali (cfr. anche la sezione 3.4_Denuncia o resistenza alla corruzione e ad altri comportamenti criminosi da parte delle autorità) e nei casi in cui il motivo dell'opinione politica può essere applicabile ai familiari di un obiettore di coscienza, di un renitente o di un disertore che viene identificato come fedele a una particolare causa politica (cfr. anche la sezione 3.2 Familiari).





Articolo 9, paragrafo 2, lettera e) DQ (rifusione) - atti di persecuzione

2. Gli atti di persecuzione che rientrano nella definizione di cui al paragrafo 1 possono, tra l'altro, assumere la forma di:

[...]

e) azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza al rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo comporterebbe la commissione di crimini, reati o atti che rientrano nell'ambito dei motivi di esclusione di cui all'articolo 12, paragrafo 2[.]

3.1.3. Argomenti da approfondire durante il colloquio personale

Nell'esaminare le domande relative al rifiuto di prestare servizio militare sono fondamentali i seguenti elementi.

(a) Chiarire la situazione del richiedente

Esempi di argomenti da analizzare sulla situazione del richiedente per quanto riguarda il suo status in materia di servizio militare

- Identificare l'esatto status del richiedente in relazione al servizio militare (idoneo al servizio di leva / renitente / disertore).
- È necessaria una preparazione preliminare basata sulle COI pertinenti, che può comprendere quanto segue:
 - il quadro giuridico che disciplina il servizio militare nel paese in questione;
 - le sanzioni per il rifiuto di prestare servizio;
 - **l'esistenza e la pertinenza di disposizioni per gli obiettori di coscienza;**
 - l'esistenza di una forma alternativa di servizio;
 - la possibilità di esenzioni o rinvii e la procedura per richiederli;
 - le condizioni e il trattamento riservato ai militari di leva e la durata del servizio obbligatorio;
 - possibili aspetti discriminatori della legge e della sua applicazione nei confronti dei dissidenti politici;
 - le conseguenze della renitenza e della diserzione e la percezione che gli agenti statali hanno di coloro che si rifiutano di prestare il servizio militare;
 - l'esistenza e la natura del conflitto nel paese o nella regione in questione, se del caso.



(b) Documentazione pertinente prodotta dal richiedente in relazione al servizio militare

Esempi di argomenti da analizzare sulla documentazione prodotta dal richiedente

- **Verificare se il richiedente è in grado di fornire una documentazione specifica, ad esempio una lettera in cui si dichiara che è stato coscritto e convocato al servizio militare o, nel caso dei riservisti, gli elenchi di riserva.**
- Analizzare se le aspettative in materia di documenti relativi al servizio militare sono correlate alla situazione nazionale. Il funzionario addetto al caso deve avere familiarità con le procedure pertinenti, ad esempio:
 - **le fasi della coscrizione;**
 - **le condizioni per l'esonero dal servizio militare;**
 - **le notifiche ricevute dalle autorità.**

(c) Attività e posizioni del richiedente durante il servizio militare (se lo ha prestato)

Esempi di argomenti da analizzare sulle attività e/o sulle posizioni del richiedente durante il servizio militare

- Dove il richiedente ha prestato servizio e per quanto tempo [ad esempio in quale corpo delle forze armate (esercito, aeronautica, marina) ha prestato servizio e in quale divisione/battaglione/brigata/unità]?
- **Quali posizioni/gradi ha ricoperto il richiedente consecutivamente (ad esempio, ubicazione dei campi o delle strutture di addestramento in cui era di stanza)?**
- Quali corsi di addestramento ha seguito il richiedente?
- Quali sono stati i compiti e le funzioni consecutivi del richiedente **(ad esempio compiti dell'unità e del richiedente, armi utilizzate, manovre cui ha partecipato)?**
- Esaminare eventuali documenti (ad esempio, comunicazione ufficiale o carta d'identità militare).

Nell'analizzare i temi di cui sopra:

- tenere presente che la situazione del richiedente, ad esempio il fatto di aver ricoperto in precedenza una posizione centrale e di averla poi disertata, in alcuni casi può essere una circostanza che incide sul rischio;
- fare attenzione ai possibili fattori di esclusione ⁽⁴⁷⁾.

⁽⁴⁷⁾ Per ulteriori informazioni sui motivi di esclusione e sul colloquio incentrato sull'esclusione, consultare EASO, *Guida pratica: esclusione*, capitolo 4, gennaio 2017.





(d) Obiezione al servizio militare e motivi

Esempi di argomenti da analizzare in merito a possibili obiezioni al servizio militare e motivi di tale obiezione

- Verificare se il richiedente si oppone al servizio militare e per quale motivo.
 - Il richiedente si oppone al servizio militare in generale o la sua obiezione è pertinente solo per le particolari operazioni militari a cui è (probabilmente) chiamato a partecipare?
 - Quando il richiedente ha preso tale decisione, quali erano le circostanze e come è stata adottata tale decisione?
 - L'obiezione riguarda l'esistenza di conflitti illegali, compresi i metodi di guerra e/o le violazioni dei diritti umani?
 - Esiste la possibilità che il richiedente sia coinvolto in atti che comportano esclusione nel contesto di un conflitto?
 - Il richiedente teme discriminazioni e/o maltrattamenti durante il servizio militare?
- Analizzare se tali motivi derivino dall'opinione politica del richiedente.
 - Il richiedente teme maltrattamenti o discriminazioni a causa della sua opinione politica?
 - Il richiedente si rifiuta di partecipare a una guerra civile?
 - Il richiedente fa valere l'obiezione di coscienza connessa alla sua convinzione politica?

Nell'analizzare i temi di cui sopra, tenere presente che, in alcuni casi, l'opinione politica del richiedente non sarà reale, ma attribuita dallo Stato. Ciò può verificarsi quando le COI indicano che il regime considera coloro che rifiutano il servizio militare come dissidenti politici o in paesi in guerra civile o con regimi autoritari.

(e) Reazione delle autorità al rifiuto di prestare servizio militare

Esempi di argomenti da analizzare sulla reazione delle autorità

- Il richiedente è stato contattato dalle autorità a causa del rifiuto di prestare servizio militare?
- Il richiedente è stato minacciato dalle autorità a causa della sua obiezione al servizio militare?
- Dopo la diserzione o la renitenza è stata inviata una notifica/lettera al richiedente?
 - Se sì, che cosa conteneva? Le autorità hanno contattato il richiedente con altri mezzi? Se sì, in che modo o con quali metodi di reclutamento?





(f) Conoscenza dell'opinione politica del richiedente da parte delle autorità

Esempi di argomenti da analizzare in merito alla conoscenza dell'opinione politica del richiedente da parte delle autorità

- Vi sono incidenti che rivelano che le autorità sono a conoscenza dell'opinione politica del richiedente?
- Vi sono stati riferimenti espliciti all'opinione politica (presunta) del richiedente da parte delle autorità?
- Vi sono state minacce nei confronti del richiedente ricorrendo a insinuazioni politiche?
- **Il richiedente ha espresso la propria opinione politica in altri casi in passato?**
- **Il richiedente è stato coinvolto in attività politiche contro il regime in passato, rivelando così la sua opposizione alle autorità?**
- Vi sono indicazioni che le autorità considerino i renitenti e i disertori come avversari politici?

(g) Condizioni esistenti per il servizio militare

Esempi di argomenti da analizzare sulle situazioni e sulle condizioni alle quali il richiedente sarebbe esposto durante il servizio militare

- Esiste la possibilità di una minaccia per la vita o la libertà?
- C'è il rischio di commettere atti che comportano esclusione durante il conflitto?
- Esiste un rischio di violazioni dei diritti umani (ad esempio lavori forzati, abusi sessuali)?
- Esiste il rischio di azioni giudiziarie e sanzioni sproporzionate?
- Esiste il rischio di maltrattamenti e/o misure discriminatorie?
- Come sono trattate le persone che si trovano in una situazione analoga a quella del richiedente durante il servizio militare?
- Analizzare possibili conseguenze indirette che potrebbero derivare da attori non militari e non statali, ad esempio:
 - violenza fisica, gravi discriminazioni e/o molestie da parte della comunità o altre forme di ritorsione punitiva per la renitenza o la diserzione (ad esempio sospensione del diritto di proprietà fondiaria, di iscrizione a scuola o università o di accesso ai servizi sociali).
- In caso di conflitto in corso nel paese, analizzare la natura e le caratteristiche di tale conflitto, i metodi di guerra applicati e le possibili violazioni dei diritti umani o il rischio di commettere atti che comportano esclusione nello svolgimento del servizio militare. La preparazione preliminare mediante la ricerca delle COI pertinenti è essenziale.

3.1.4. Analisi giuridica

In seguito all'esame degli argomenti summenzionati, gli esaminatori possono valutare se il richiedente abbia un timore fondato delle conseguenze attese a causa di tale rifiuto di prestare servizio militare e se tali conseguenze raggiungano la soglia di persecuzione. Il





passo successivo è stabilire il motivo per cui si è verificata la persecuzione, se a causa delle (presunte) opinioni politiche, di un altro/di altri motivo/i o di una combinazione di (presunte) opinioni politiche e di un altro/altri motivo/i (per ulteriori dettagli, cfr. sezione 2.4 [Analisi giuridica](#)).

Occorre poi dimostrare l'esistenza di un legame tra almeno uno dei motivi di persecuzione e le conseguenze temute in seguito al rifiuto di prestare servizio militare. Si tenga presente che, nel contesto di una guerra civile, si presume che il rifiuto di prestare il servizio militare alle condizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 2, lettera e), DQ (rifusione) si riferisca a uno dei motivi di persecuzione definiti nella DQ (rifusione). In tale contesto, spetta alle autorità nazionali verificare la plausibilità del nesso tra i motivi di persecuzione e l'azione giudiziaria e la sanzione penale. Cfr. anche la sintesi della sentenza della CGUE nella causa *EZ/Bundesrepublik Deutschland* alla fine della presente sezione.

È importante ricordare che, in molte situazioni, il rifiuto di prestare servizio militare può anche essere legato all'espressione di un credo religioso o essere motivato dall'appartenenza a un particolare gruppo sociale, laddove gli atti di persecuzione sarebbero collegati alle stesse ragioni ⁽⁴⁸⁾.

Il fondato timore di persecuzione può basarsi direttamente sulla razza del o della richiedente, ad esempio quando i coscritti provenienti da un particolare gruppo razziale si trovano ad affrontare condizioni più severe rispetto alle altre reclute, o quando sono gli unici realmente soggetti alla leva. Allo stesso modo, i minori possono trovarsi a subire il reclutamento forzato perché appartengono a un gruppo etnico preso di mira ⁽⁴⁹⁾.



Strumento dell'Agenzia EUAA correlato

Cfr. EUAA, [Practical Guide on Interviewing Applicants with Religion-based Claims](#) (Guida pratica sul colloquio con richiedenti che presentano domande di asilo basate sulla religione), 2022, sezione 4.4. «Conscientious objection for reasons of religion» (Obiezione di coscienza per motivi religiosi).

Tale sezione della guida riguarda le domande di protezione internazionale motivate dal rifiuto di adempiere agli obblighi militari nel paese di origine dovuto a obiezione di coscienza per motivi religiosi.

CGUE, 2020, *EZ/Bundesrepublik Deutschland*, sintesi dei punti 26–61 ⁽⁵⁰⁾

Nel quadro di una domanda di pronuncia pregiudiziale, alla CGUE è stato chiesto di interpretare l'articolo 9, paragrafo 2, lettera e), e paragrafo 3 DQ (rifusione), che includono, tra i possibili atti di persecuzione, «azioni giudiziarie o sanzioni penali in

⁽⁴⁸⁾ CGUE, sentenza del 19 novembre 2020, *EZ/Bundesrepublik Deutschland*, C-238/19, ECLI:EU:C:2020:945, punti 26–61. Sintesi disponibile nella [banca dati della giurisprudenza dell'EUAA](#), punto 47.

⁽⁴⁹⁾ UNHCR, [Linee guida in materia di protezione internazionale n. 10](#), 12 novembre 2014, pag. 11.

⁽⁵⁰⁾ CGUE, sentenza del 19 novembre 2020, *EZ/Bundesrepublik Deutschland*, C-238/19, ECLI:EU:C:2020:945, punti da 26 a 61. Sintesi disponibile nella [banca dati della giurisprudenza dell'EUAA](#).



CGUE, 2020, EZ/Bundesrepublik Deutschland, sintesi dei punti 26–61 ⁽⁵⁰⁾

conseguenza al rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo comporterebbe la commissione di crimini, reati o atti che rientrano nell'ambito dei motivi di esclusione di cui all'articolo 12, paragrafo 2».

La presente sintesi della sentenza è redatta sotto forma di principi tratti dalla sentenza stessa.

EZ è un cittadino siriano che ha lasciato la Siria nel 2014 per evitare di prestare servizio militare, poiché temeva di dover partecipare alla guerra civile. Nel 2016 ha presentato una domanda di protezione internazionale basata su questo motivo.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera e), DQ (rifusione), devono essere soddisfatti i seguenti criteri.

- **La persecuzione deve derivare dal rifiuto di prestare servizio militare.** Di conseguenza, tale rifiuto deve essere l'**unico mezzo per evitare di partecipare ai reati** di cui all'articolo 12, paragrafo 2, lettera a) (punti 26–32).
 - Se il richiedente potesse **avvalersi di una procedura** per ottenere lo status di obiettore di coscienza, ma non lo facesse, a meno che tale procedura non fosse adibibile, **ciò escluderebbe la protezione** ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera e).
 - **Se non esiste una procedura** per rifiutare il servizio militare, non si può **chiedere** all'obiettore di **formalizzare il suo rifiuto** con una determinata procedura. A causa della natura illegale del rifiuto e dell'azione giudiziaria e della sanzione a cui il richiedente potrebbe essere esposto, sarebbe irragionevole aspettarsi che esprima il proprio rifiuto alle autorità.
 - Deve essere accertato l'**effettivo rifiuto** di prestare il servizio militare, che deve essere valutato tenendo conto di tutti i fatti pertinenti (COI, dichiarazioni e documenti pertinenti presentati dal richiedente, posizione individuale del richiedente e circostanze personali).
- Spetta alle **autorità nazionali valutare se lo svolgimento del servizio militare porterebbe necessariamente, o almeno molto probabilmente,** il richiedente a **commettere gli atti che comportano esclusione** di cui all'articolo 12, paragrafo 2; ciò vale anche quando il richiedente non sa quali saranno i suoi futuri interventi militari (punti 33–38).
 - Tale valutazione deve basarsi su tutte le **prove pertinenti** (COI al momento della decisione, posizione individuale e circostanze personali del richiedente).
 - Tale valutazione deve stabilire se **la situazione generale** rende credibile la commissione di tali crimini.
 - La **partecipazione indiretta** alla commissione di tali crimini (ad esempio, attraverso un supporto logistico o tecnico, piuttosto che facendo parte di



CGUE, 2020, EZ/Bundesrepublik Deutschland, sintesi dei punti 26–61 ⁽⁵⁰⁾

truppe combattenti) non esclude, in linea di principio, l'applicazione dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera e).

- Si dovrebbe presumere che, nel contesto di **una guerra civile totale** caratterizzata dalla commissione ripetuta e sistematica di crimini di guerra, crimini contro l'umanità o altri crimini elencati nell'articolo 12, paragrafo 2, DQ (rifusione) ⁽⁵¹⁾, da parte dell'esercito utilizzando soldati di leva, lo svolgimento del servizio militare comporterà la commissione di tali crimini, direttamente o indirettamente, a prescindere dagli interventi militari del richiedente.
- Deve esserci un **collegamento tra i motivi di persecuzione e gli atti di persecuzione** elencati nell'articolo 9, paragrafo 2, lettera e) (punti 45–61).
- Esiste una **forte presunzione di collegamento** con uno dei cinque motivi di persecuzione definiti all'articolo 2, lettera d), quando il richiedente teme di essere perseguito o punito per essersi rifiutato di prestare il servizio militare, laddove la prestazione del servizio militare includa la commissione di crimini di guerra e crimini contro l'umanità (punti 57–61).

Tale forte presunzione si basa sul fatto che:

il rifiuto di prestare servizio militare, in particolare quando questo è passibile di sanzioni pesanti, consente di presumere che esista un forte conflitto tra valori e opinioni politiche o religiose tra l'interessato e le autorità del paese di origine.

[...]

[I]n un contesto di conflitto armato, in particolare di guerra civile, e in assenza di una possibilità legale di sottrarsi agli obblighi militari, è altamente probabile che il rifiuto di prestare servizio militare sia interpretato dalle autorità come un atto di opposizione politica, a prescindere dalle motivazioni personali eventualmente più complesse dell'interessato ⁽⁵²⁾.

⁽⁵¹⁾ Articolo 12, paragrafo 2, DQ (rifusione):

2. Un cittadino di un paese terzo o un apolide è escluso dallo status di rifugiato ove sussistano fondati motivi per ritenere che:

- (a) abbia commesso un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l'umanità quali definiti dagli strumenti internazionali relativi a tali crimini;
- (b) abbia commesso al di fuori del paese di accoglienza un reato grave di diritto comune prima di essere ammesso come rifugiato, ossia prima del momento in cui gli è rilasciato un permesso di soggiorno basato sul riconoscimento dello status di rifugiato, abbia commesso atti particolarmente crudeli, anche se perpetrati con un dichiarato obiettivo politico, che possono essere classificati quali reati gravi di diritto comune;
- (c) che si sia reso colpevole di atti contrari alle finalità e ai principi delle Nazioni unite quali stabiliti nel preambolo e negli articoli 1 e 2 della carta delle Nazioni Unite.

⁽⁵²⁾ CGUE, sentenza del 19 novembre 2020, EZ/Bundesrepublik Deutschland, C-238/19, ECLI:EU:C:2020:945, punti 49 e 50. Sintesi disponibile nella [banca dati della giurisprudenza dell'EUAA](#).



CGUE, 2020, EZ/Bundesrepublik Deutschland, sintesi dei punti 26–61 ⁽⁵⁰⁾

- Non spetta al richiedente dimostrare tale collegamento, ma alle **autorità nazionali competenti valutare**, alla luce di tutte le circostanze addotte dal richiedente protezione internazionale, **la plausibilità di tale collegamento** (punti 54–56).

3.2. Familiari

Uno dei profili più comuni dell'opinione politica presunta è quello in cui il richiedente è a rischio di persecuzione o di danno grave perché uno dei suoi familiari è politicamente attivo.

In questa situazione specifica è necessario esaminare le attività della famiglia (allargata) e i rischi che tali attività potrebbero comportare per altri membri della famiglia.

3.2.1. Timore di persecuzioni basate sulle relazioni familiari

Se il richiedente ha un familiare nel paese d'asilo e ha dichiarato, o è stato stabilito dall'autorità accertante, che tale familiare ha un timore fondato di subire persecuzioni, può essere necessario esaminare se, a seconda delle singole circostanze, il richiedente è esposto alla minaccia di persecuzione a causa del legame familiare con la persona a rischio ⁽⁵³⁾. In altri termini, se i familiari hanno presentato domanda di protezione internazionale nel paese di asilo e uno di essi è riconosciuto come beneficiario di tale protezione a causa della sua attività politica o delle sue opinioni politiche, l'autorità accertante può dover esaminare se anche il resto dei familiari sia a rischio nel paese d'origine a causa del legame che hanno con il beneficiario. In tale situazione, il legame familiare crea di per sé un timore per il richiedente, che deve essere distinto da quella in cui tutti i membri della famiglia sono stati presi di mira per la loro attività politica.

In pratica, l'accesso alle informazioni in tali casi è piuttosto semplice, poiché molte delle informazioni necessarie per stabilire il legame e le esigenze di protezione del richiedente esistono nel fascicolo del familiare che ne è già beneficiario a causa della sua attività ⁽⁵⁴⁾. In tal caso, si procede al controllo incrociato delle informazioni con il richiedente e a un esame approfondito del suo caso, per valutare se il richiedente è esposto a rischi anche a causa del suo legame con il beneficiario. Ciò vale in particolare se il richiedente e il beneficiario sono membri dello stesso nucleo familiare.

Tenere presente che i figli o persino il coniuge potrebbero non essere sempre (pienamente) consapevoli del rischio cui potrebbero andare incontro. In tali casi è necessario analizzare il rischio per i familiari partendo dalle dichiarazioni del richiedente principale.

⁽⁵³⁾ Cfr. considerando 36 DQ (rifusione): «I familiari, semplicemente per la loro relazione con il rifugiato, sono di norma esposti ad atti di persecuzione al punto che tale circostanza potrebbe costituire la base per beneficiare dello status di rifugiato»; CGUE, sentenza del 4 ottobre 2018, *Niqyar Rauf Kaza Ahmedbekova, Rauf Emin Ogla Ahmedbekov/Zamestnik-predsedatel na Darzhavna agentsia za bezhantsite*, C-652/16, ECLI:EU:C:2018:801, punto 36.

⁽⁵⁴⁾ Per la questione dell'accesso ai fascicoli dei familiari, cfr. EASO, *Guida pratica: valutazione delle prove*, marzo 2015 (aggiornamento di prossima pubblicazione).



Di solito, i familiari che potrebbero correre rischi o essere perseguitati o danneggiati gravemente a causa dell'attività politica di un parente sono i membri dello stesso nucleo familiare, ossia la moglie o il marito e i figli. Tuttavia, il rischio non è necessariamente limitato a tali membri dello stesso nucleo familiare. Anche i membri della famiglia allargata che hanno uno stretto legame con il membro politicamente attivo potrebbero essere a rischio. Ad esempio, fratelli adulti conviventi, figli adulti che vivono con i genitori, un adulto che vive con la famiglia del coniuge, parenti che lavorano nella stessa impresa o membri della famiglia allargata che condividono gli stessi interessi e le stesse attività.

Se il richiedente appartiene alla famiglia allargata del beneficiario e il legame è meno diretto che per i membri del nucleo familiare, è comunque necessario individuare e valutare quale rischio può correre a causa del legame familiare. Il fascicolo del beneficiario contenente tutte le informazioni a sostegno della valutazione dovrebbe essere disponibile e accessibile e i casi potrebbero anche essere collegati, a seconda della prassi nazionale.

Tenere presente che anche i minori possono essere politicamente attivi e avere opinioni politiche particolari indipendentemente dagli adulti e che ciò può esporli a un rischio di persecuzione. La misura in cui i minori possono essere chiamati a rispondere delle proprie azioni varia a seconda del contesto culturale nel paese di origine e dell'età del minore. Non è raro, ad esempio, che i movimenti di liberazione nazionale o di protesta siano guidati da studenti attivisti, compresi gli scolari. In questo caso, i genitori o altri familiari potrebbero essere a rischio a causa del loro legame con il minore politicamente attivo.

In alcuni casi, il familiare politicamente attivo potrebbe non essere presente nel paese di asilo. In questi casi, i rischi per il richiedente potrebbero non essere così facilmente individuati o direttamente collegati ai rischi del familiare. Tuttavia, in questi casi il rischio può essere altrettanto reale. Per questa situazione è importante analizzare, durante il colloquio personale, se vi siano familiari (anche nel senso di famiglia allargata) politicamente attivi e valutare il possibile impatto sul richiedente, tenendo conto delle COI pertinenti.

3.2.2. Argomenti da approfondire durante il colloquio personale

In tutti i casi di cui sopra è importante aver raccolto informazioni specifiche per poter valutare se il legame con il familiare possa mettere a rischio il richiedente. Di seguito è riportato un elenco di esempi di temi da analizzare durante il colloquio personale e di cui tenere conto ai fini della valutazione.





Esempi di argomenti da analizzare durante il colloquio personale

- Il profilo del familiare che è o era politicamente attivo. Quali sono esattamente le attività in cui è o è stato coinvolto o le opinioni che ha espresso, il suo livello di coinvolgimento e la sua visibilità?
- Quali sono gli atti di persecuzione o i danni gravi che il familiare politicamente attivo ha già subito? Cosa gli è accaduto esattamente? Vi sono state minacce, maltrattamenti, atti di violenza o altri atti che potrebbero costituire persecuzione nei suoi confronti?
- Qual è il rapporto e il legame tra il richiedente e il familiare che è stato o rischia di essere sottoposto ad atti di persecuzione o danni gravi? Il richiedente appartiene al nucleo familiare o alla famiglia allargata? Quanto è stretto il legame di parentela? I membri della famiglia sono (ancora) in contatto?
- Qual è la conoscenza del richiedente in merito a tale familiare e alle sue attività?
- A seconda del paese di origine, possono essere disponibili prove documentali del legame familiare.
- Qual è il profilo e lo status dell'autore della persecuzione? Si tratta dello Stato o di un soggetto privato? Quanto è forte? Può raggiungere il richiedente? Qual è il rapporto tra tale autore della persecuzione e il richiedente?
 - Se l'autore della persecuzione è lo Stato, è più probabile che i familiari possano essere controllati e perseguitati. Per i soggetti privati/le organizzazioni private è importante valutare il ruolo e il potere che hanno nella società e, in particolare, il rapporto che sviluppano con le autorità.
- Vi sono indicatori del fatto che il (potenziale) autore della persecuzione percepisce il richiedente (o la famiglia) come un oppositore politico o una minaccia?
- Possibili minacce, atti di violenza o altri atti che potrebbero costituire persecuzioni che il richiedente stesso potrebbe aver subito. Nel caso di specie, vi è una forte indicazione del fatto che il legame familiare potrebbe anche comportare rischi per il richiedente in futuro.
- Se altri membri del nucleo familiare o della famiglia allargata sono stati oggetto di minacce, atti di violenza o altri atti che potrebbero costituire persecuzione. In questo caso, c'è l'indicazione che la stessa cosa potrebbe accadere ad altri familiari ⁽⁵⁵⁾. Gli autori della persecuzione prendono di mira anche i familiari in casi non legati al richiedente e alla loro famiglia?

È inoltre importante tenere presente che un legame familiare con un individuo attivo politicamente può aumentare il rischio per un richiedente che ha opinioni e svolge attività proprie. Il richiedente può avere un livello di coinvolgimento inferiore, ma avere comunque un

⁽⁵⁵⁾ Cfr. anche UNHCR, *Manuale sulle procedure e sui criteri per la determinazione dello status di rifugiato e linee guida sulla protezione internazionale ai sensi della Convenzione del 1951 e del Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati*, aprile 2019, HCR/1P/4/ENG/REV. 4, punto 43: «Non è necessario che gli argomenti invocati si fondino sull'esperienza personale del richiedente. Così, ad esempio, la sorte subita da suoi parenti o amici o da altri membri dello stesso gruppo razziale o sociale può ben dimostrare che il timore del richiedente di essere presto o tardi vittima di persecuzione è fondato».





alto livello di visibilità a causa delle relazioni familiari. In tali casi, il contesto familiare può aumentare il rischio di persecuzione.

3.2.3. Informazioni pertinenti sul paese di origine

Un elemento cruciale per la valutazione è la disponibilità di COI affidabili, accurate e aggiornate. Le COI possono aiutare a capire quale tipo di prove possa dimostrare il legame familiare (ad esempio se il paese dispone di un sistema amministrativo avanzato che emette documenti quali stati di famiglia).

Approfondendo la valutazione si potrebbero trovare informazioni su come vengono trattati i familiari delle persone politicamente attive. In particolare, ci si può aspettare di trovare informazioni pertinenti se l'autore della persecuzione è lo Stato o organizzazioni note. Ciò potrebbe essere più difficile se gli attori sono singoli. Naturalmente, ciò dipende sempre dalle attività alle quali partecipa la persona politicamente attiva e dal ruolo che svolge nel paese e dal suo contesto politico. In ogni caso, le COI possono fornire il contesto della situazione che si sta valutando. Le prove relative alle COI devono essere combinate con quelle fornite dal richiedente (documenti, altre prove) per giungere a una conclusione.

3.2.4. Motivi di persecuzione

Se è accertato che il timore fondato di subire persecuzioni del richiedente è dovuto al legame con il familiare politicamente attivo, è altamente probabile che il motivo di tale persecuzione sia l'opinione politica.

Oltre alle opinioni politiche, il motivo di persecuzione potrebbe essere valutato anche nell'ambito dell'appartenenza a un determinato gruppo sociale. In questo caso, i membri di una particolare famiglia (nota) potrebbero costituire un particolare gruppo sociale se soddisfano le condizioni previste dalla DQ (rifusione). Ciò può verificarsi in particolare per le famiglie più grandi i cui membri condividono caratteristiche o convinzioni fondamentali simili, ad esempio in ragione del loro contesto politico, e che sono percepite come diverse dalla società in generale. In alcuni paesi, il solo cognome potrebbe comportare l'attribuzione alla persona di caratteristiche, opinioni e atteggiamenti specifici. Potrebbe quindi essere applicabile l'appartenenza a un particolare gruppo sociale; potrebbe anche esserci una sovrapposizione tra l'opinione politica e l'appartenenza a un particolare gruppo sociale, oppure entrambe le ragioni potrebbero essere ugualmente applicabili ⁽⁵⁶⁾.

3.3. Opinioni politiche attribuite a causa di un soggiorno (irregolare) all'estero

Una delle situazioni specifiche in cui vengono attribuite opinioni politiche è legata al rischio che i richiedenti potrebbero trovarsi ad affrontare al ritorno nel paese di origine a causa di una partenza (irregolare) dal paese di origine e di un soggiorno (irregolare) all'estero. Per alcuni paesi non è tollerato l'atto di partire (irregolarmente) dal paese e/o di soggiornare

⁽⁵⁶⁾ Per i motivi che si sovrappongono o sono ugualmente applicabili all'appartenenza a un particolare gruppo sociale, cfr. EASO, *Guida sull'appartenenza a un determinato gruppo sociale*, marzo 2020, sezione F) «Considerazioni particolari», b. «Pluralità dei motivi di persecuzione», pag. 18.





(irregolarmente) all'estero (in qualsiasi paese o in determinati paesi). I funzionari governativi potrebbero essere interessati al modo in cui i richiedenti sono fuggiti dal paese, a chi li ha aiutati e alle loro attività durante il soggiorno nel paese terzo.

Il fatto che il richiedente abbia chiesto protezione internazionale può costituire un fattore aggravante. Le autorità del paese di origine potrebbero essere interessate a ciò che il richiedente ha dichiarato esattamente nel presentare domanda di protezione internazionale. Una domanda di protezione internazionale può essere percepita dalle autorità come critica nei confronti del governo. I richiedenti respinti potrebbero essere torturati sia per ritorsione per le critiche percepite nei confronti del governo sia ai fini di interrogatorio sulle loro attività e dichiarazioni.

È possibile che il richiedente non sia a conoscenza di tale rischio al momento del rimpatrio. In questo caso, se, sulla base del profilo del richiedente e delle COI, si è a conoscenza dell'esistenza di un tale rischio e della ragionevole probabilità che questo possa dare luogo ad atti di persecuzione al momento del rimpatrio, è necessario **valutare questo rischio con il richiedente durante il colloquio personale**, anche se non è stato esplicitamente menzionato dal richiedente stesso.

3.3.1. Considerazioni pertinenti

Le COI sono fondamentali in questi casi perché il rischio al rimpatrio non è necessariamente basato sul comportamento del richiedente, come l'espressione di un'opinione politica nei confronti delle autorità. Il rischio può piuttosto derivare dal fatto di aver lasciato illegalmente il paese, di essersi recato all'estero per un lungo periodo o di aver chiesto protezione internazionale all'estero. Questa è l'informazione principale da ricercare per quanto riguarda il trattamento che il paese riserverà al richiedente al momento del rimpatrio. Le organizzazioni che assistono i rimpatriati nel processo di reintegrazione nel loro paese di origine possono disporre di informazioni più dettagliate sulle modalità di trattamento degli stessi al momento del rimpatrio.

Anche se sarà semplice stabilire che la persona ha presentato domanda di protezione internazionale o ha soggiornato all'estero per un certo periodo di tempo, saranno necessarie COI dettagliate per valutare la credibilità del richiedente che ha lasciato illegalmente il suo paese di origine. Quali sono le procedure di frontiera stabilite e in che modo il richiedente è riuscito ad aggirarle? Quali sono i diversi livelli di trattamento al rimpatrio?

In alcuni paesi è prassi comune interrogare le persone che ritornano dopo una partenza illegale, un rimpatrio forzato o un lungo soggiorno all'estero. Tuttavia, non tutti gli interrogatori hanno lo stesso scopo e non assumono sempre la stessa forma. Occorre conoscere la portata potenziale dell'interrogatorio nel paese di origine del richiedente tenendo conto delle specificità delle circostanze personali. Un interrogatorio può variare nel senso che può consistere in domande di routine con un rischio minimo (ragionevole grado di probabilità) che il richiedente venga maltrattato fino a una sessione in cui sono probabili maltrattamenti o addirittura torture.

È inoltre importante ottenere informazioni sulle modalità di rimpatrio del richiedente. Esiste la possibilità che il richiedente sia condotto sotto scorta in modo forzato nel suo paese di origine dopo che la sua domanda di protezione internazionale è stata respinta? I rimpatri forzati,





spesso coordinati tra il paese ospitante e il paese di origine, rischiano di attirare l'attenzione e possono rendere più probabile che il richiedente sia individuato e interrogato al rientro.

Infine, un elemento che potrebbe avere un valore aggiunto per la valutazione è rappresentato dalle relazioni tra il paese di origine e il paese di asilo. Il trattamento al rientro da parte delle autorità potrebbe anche dipendere dal paese da cui la persona è rimpatriata. Un rapporto ostile tra i due paesi potrebbe comportare un trattamento più rude dell'interessato al ritorno nel paese di origine, soprattutto se fuggito illegalmente. Alcuni paesi possono anche considerare un richiedente come «occidentalizzato» dopo aver trascorso un periodo di tempo nei paesi occidentali. Le persone che hanno viaggiato e/o vissuto nei paesi occidentali potrebbero essere percepite automaticamente come soggetti che hanno adottato modi di apparire e scelte di moda, idee e/o atteggiamenti sociali e politici considerati «occidentali» o «europei», contrari alle norme sociali e giuridiche del loro paese.

3.3.2. Argomenti da approfondire durante il colloquio personale

Esempi di argomenti da analizzare durante il colloquio personale

- Il modo in cui il richiedente ha lasciato il proprio paese. Il fatto che una persona abbia lasciato il paese di origine legalmente o illegalmente, o che abbia prolungato il proprio visto di uscita, può avere un impatto significativo sul rischio di maltrattamenti da parte delle autorità al suo rimpatrio.
- Il profilo del richiedente nel paese di origine, ma anche le attività e il profilo che aveva durante il soggiorno nel paese di asilo. Più il profilo è dettagliato, più è probabile che il richiedente venga esaminato al suo rimpatrio. Se la persona e le sue attività nel paese d'asilo erano molto visibili, il suo rimpatrio potrebbe suscitare l'interesse delle autorità. Il profilo del richiedente può attirare l'interesse delle autorità a concentrarsi sul fatto che abbia lasciato il paese e soggiorni in un altro paese. Se durante l'interrogatorio emerge che il richiedente aveva un profilo politico, il motivo dell'interesse delle autorità potrebbe passare dalla partenza e dal soggiorno all'opinione/alle attività politiche.

3.4. Denuncia o resistenza alla corruzione e ad altri comportamenti criminosi da parte delle autorità

Un'altra situazione specifica che può essere collegata alle (presunte) opinioni politiche è quella in cui il richiedente ha denunciato o opposto resistenza alla corruzione o ad altri comportamenti criminosi da parte delle autorità ⁽⁵⁷⁾. Vi è un consenso generale sul fatto che,

⁽⁵⁷⁾ Il 30 aprile 2021 il Lietuvos vyriausybės administracinis teismas (Lituania) ha presentato alla CGUE una domanda di pronuncia pregiudiziale in merito a tale argomento. La questione, tuttora pendente al momento della pubblicazione della presente guida, è stata registrata dalla Corte come causa numero C-280/21. La sentenza sarà reperibile nella banca dati della giurisprudenza dell'EUAA una volta che la CGUE si sarà pronunciata in proposito.





in alcune circostanze, ma non in tutte, la protesta contro la corruzione del governo sia espressione di un'opinione politica ⁽⁵⁸⁾.

La questione principale in questa situazione è la seguente.

- Le opinioni o le azioni di denuncia, reazione o resistenza adottate dal richiedente nei confronti delle autorità potrebbero essere considerate un'espressione di «opinione politica» da parte del richiedente o essere percepite come tali dagli autori della persecuzione?

Il punto di partenza in questa situazione è esaminare in che misura la corruzione in questione permei lo Stato ⁽⁵⁹⁾. La corruzione è condotta da un privato, che può essere ben collegato o protetto dalle autorità, o da un funzionario del governo che può avere o meno il sostegno dell'apparato statale più ampio, o si tratta della politica del governo stesso, che organizza o quantomeno tollera la corruzione?

Il punto successivo da valutare è la reazione delle autorità al comportamento del richiedente e se e come esse cerchino di difendere le loro scelte e pratiche. In che misura il richiedente è stato preso di mira dalle autorità? L'aspetto da definire è se tale persecuzione sia dovuta o meno all'opinione politica del richiedente. Per decidere in merito occorre valutare se esista un nesso tra gli atti di persecuzione e l'opinione politica.

La motivazione alla base delle azioni/reazioni del richiedente e delle autorità è l'elemento principale che occorre prendere in considerazione. Le azioni che hanno un interesse personale, privato o individuale hanno meno probabilità di essere considerate come espressione di un'opinione politica rispetto a quelle altruistiche, di gruppo o pubbliche ⁽⁶⁰⁾. Tenere presente che, a seconda delle circostanze, anche una reazione ad hoc a un'attività illecita delle autorità potrebbe essere sufficiente per stabilire un nesso tra rischio e opinione politica.

3.4.1. Argomenti da approfondire durante il colloquio personale

Esempi di argomenti da analizzare durante il colloquio personale

- Le attività esatte delle autorità alle quali il richiedente reagisce.
 - Tali atti rispecchiano la corruzione sistematica e diffusa nel modo in cui lo Stato funziona e all'interno della maggior parte delle istituzioni dello Stato? Oppure si tratta piuttosto di un'attività ad hoc, isolata e illegale da parte di un funzionario del governo o di un piccolo gruppo di funzionari governativi? In che misura tali funzionari governativi hanno il sostegno dell'apparato statale più ampio?
- Le attività e l'espressione di opinioni del richiedente.
 - Il richiedente esprime sistematicamente la propria opinione contro le attività delle autorità che potrebbero essere definite come atti di corruzione o illegali?

⁽⁵⁸⁾ Dauvergne, C., «Toward a new framework for understanding political opinion», *Michigan Journal of International Law*, vol. 37, n. 2, 2016, pag. 271.

⁽⁵⁹⁾ Dauvergne, C., «Toward a new framework for understanding political opinion», *Michigan Journal of International Law*, vol. 37, n. 2, 2016, pag. 272.

⁽⁶⁰⁾ Dauvergne, C., «Toward a new framework for understanding political opinion», *Michigan Journal of International Law*, vol. 37, n. 2, 2016, pag. 272.





Esempi di argomenti da analizzare durante il colloquio personale

L'interesse del richiedente è limitato ai suoi svantaggi personali o si estende agli interessi di un gruppo? Si tratta, in una certa misura, di un movimento organizzato che combatte il governo e queste pratiche o è una reazione ad hoc a un'attività illegale? In che modo è pubblica questa manifestazione di opposizione contro la corruzione o le attività illecite? Qual è il profilo e il ruolo del richiedente nella situazione?

- L'attore della corruzione o dell'atto illecito.
 - A quali livelli della gerarchia statale arriva la corruzione o a chi è ascrivibile l'atto illecito? Quanto è potente e influente questo soggetto nella gerarchia dello Stato? Potrebbe esserci una reazione diversa se la corruzione proviene dal primo ministro o da un politico di basso livello. D'altro canto, anche un politico di basso livello potrebbe avere conoscenze influenti. In base a quale autorità è avvenuto l'atto (locale o nazionale, limitato a uno specifico dipartimento o esteso all'intero sistema)? I funzionari hanno abusato del loro potere per interessi privati, o l'atto fa parte del loro ruolo e dei loro doveri ufficiali?
- Meccanismi di denuncia.
 - Esistono meccanismi o canali all'interno dello Stato contro la corruzione? Come funzionano? Il richiedente ha cercato di utilizzare tali meccanismi? In caso affermativo, qual è stato il risultato? Se no, perché? Questi meccanismi sono efficaci?
- Persecuzione o danni gravi nel passato.
 - Il richiedente è già stato maltrattato o minacciato dalle autorità? Il richiedente è stato accusato di qualcosa che ha ammesso di aver fatto? O è stato probabilmente accusato di aver commesso qualcosa di inventato? Chi l'ha accusato? L'accusatore era l'autorità contro cui il richiedente si è espresso o sta agendo o un altro organismo?
- Protezione nazionale.
 - Il richiedente ha cercato di chiedere protezione alla polizia del paese di origine? Se no, perché? In caso affermativo, qual è stato il risultato?





3.4.2. Informazioni sul paese di origine

Le COI sono fondamentali per la valutazione in quanto aiutano a definire il contesto, in particolare i seguenti aspetti.

- Il livello e la profondità della corruzione o delle attività illegali da parte delle autorità riscontrabili nel paese. Quanto è diffuso questo comportamento nel modo in cui le autorità funzionano e quanto è diffuso ai livelli più alti della gerarchia?
- Il modo in cui le persone che reagiscono alla corruzione sono trattate dalle autorità, sia quando lottano sistematicamente contro tale fenomeno sia quando si imbattono occasionalmente in comportamenti illegali. Qual è la reazione delle autorità quando queste persone procedono con accuse ufficiali?
- L'esistenza di meccanismi o canali all'interno dello Stato per presentare denunce contro la corruzione e la loro efficienza.
- Il livello di protezione che le persone che denunciano la corruzione ricevono dalle autorità e la misura in cui sono in pericolo a causa delle loro attività, opinioni o persino ciò di cui sono a conoscenza.

3.5. Atti illeciti commessi dal richiedente e motivati da un'opinione politica

Una persona che fugge da un'azione giudiziaria o da una sanzione per un atto illecito non può di norma essere considerata un rifugiato. Tuttavia, in determinate circostanze, i richiedenti possono avere un timore fondato di subire persecuzioni perché perseguiti in modo sproporzionato o ingiusto per atti illeciti a causa di motivi politici ⁽⁶¹⁾. La presente sezione riguarda le azioni giudiziarie e/o le sanzioni per atti di matrice politica. Ne è un esempio il caso in cui un attivista politico è soggetto ad azione giudiziaria per aver commesso atti di pirateria informatica in un sito web del governo o per aver compiuto atti di vandalismo su un edificio governativo, ma non per il fatto di professare un'opinione politica di per sé (ad esempio, un attivista politico è soggetto ad azione giudiziaria per l'appartenenza a un partito politico vietato).

Può accadere che le autorità del paese d'origine inventino le accuse, ad esempio tacciando un membro dell'opposizione politica di cattiva condotta finanziaria sulla base di prove false. Le autorità possono persino perseguire o sanzionare comportamenti che non sono, di per sé, illegali. Ad esempio, il richiedente è stato accusato di aver distribuito volantini politici in un campus universitario, anche se la distribuzione di volantini non è illegale nel suo paese. In questo caso, le autorità accusano il richiedente al fine di ostacolare l'espressione di posizioni politiche ritenute problematiche.

Talvolta le autorità del paese di origine possono avere motivi legittimi per perseguire penalmente e punire un individuo che ha violato la legge a causa delle sue convinzioni politiche. Solo in determinate circostanze l'azione giudiziaria e la sanzione per atti illeciti commessi dal richiedente raggiungono il livello di persecuzione. Questo si verifica quando

⁽⁶¹⁾ Cfr. anche UNHCR, *Manuale sulle procedure e sui criteri per la determinazione dello status di rifugiato e linee guida sulla protezione internazionale ai sensi della Convenzione del 1951 e del Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati*, aprile 2019, HCR/IP/4/ENG/REV. 4, punti 56–60.





l'azione giudiziaria e la sanzione sono utilizzate, in modo discriminatorio o sproporzionato, come pretesto per punire il richiedente per aver espresso le proprie convinzioni politiche.

Al fine di valutare se i richiedenti che sostengono di essere perseguitati per aver commesso un atto illecito per motivi politici abbiano un legittimo diritto allo status di rifugiato, è necessario esaminare in dettaglio sia l'atto illecito stesso sia la sanzione e l'azione giudiziaria e verificare il nesso con l'opinione politica.

3.5.1. Atto illecito

Prima di esaminare in dettaglio l'atto illecito, occorre tenere presente che ciò che è considerato illecito nel paese di origine del richiedente può non essere considerato tale ai sensi della legislazione del paese ospitante; la qualifica dell'atto come «illecito» dipende quindi dal paese di origine.

Inoltre, quando un richiedente sostiene che le autorità lo perseguiranno penalmente, si dovrebbe chiarire se il comportamento in questione è effettivamente considerato illecito dalle autorità del paese di origine. A tal fine è necessario consultare le COI pertinenti, in particolare per verificare in base a quali capi d'imputazione la legislazione nazionale può incriminare tale comportamento e come tale azione giudiziaria viene attuata nella pratica.

Analogamente, se il richiedente sostiene di essere vittima di accuse false (ossia se sono utilizzate accuse inventate come pretesto per comprometterlo politicamente), si dovrebbe fare riferimento alle COI pertinenti per determinare la probabilità che le autorità ricorrono a tali metodi.

Nell'esaminare l'atto illecito è necessario notare anche i seguenti punti.

- Se le autorità perseguono il semplice fatto di professare un'opinione politica (ad esempio, la diffusione di materiale politico dal contenuto «illecito»), tale procedimento può di per sé equivalere a una persecuzione.
- Gli atti protetti dai trattati in materia di diritti umani non possono essere considerati illeciti (al di là delle limitazioni giuridiche e legittime previste dai trattati stessi) dall'autorità competente in materia di asilo (ad esempio, l'esercizio legittimo della libertà di espressione non può essere considerato reato come incitamento all'odio).
- L'atto illecito non può essere così grave da rientrare nell'ambito di applicazione di una delle clausole di esclusione ⁽⁶²⁾. A seconda dell'assetto nazionale, potrebbe essere necessario rivolgersi a un funzionario esaminatore o a un'unità specializzata per effettuare questa valutazione ⁽⁶³⁾. In ogni caso, raccogliere informazioni sufficienti e distinguere tra i fatti ammessi dal richiedente e quelli attribuitigli dalle autorità statali, il che potrebbe costituire un motivo di esclusione. Ad esempio, in alcuni paesi di origine, le autorità ricorrono a una legislazione antiterrorismo eccessivamente estesa o abusiva che qualifica anche gli atti di minore importanza come «atti terroristici».

⁶² Per ulteriori informazioni sui motivi di esclusione, cfr. EASO, *Guida pratica: esclusione*, gennaio 2017; e EASO, *Practical Guide on Exclusion for Serious (Non-political) Crimes* (Guida pratica sull'esclusione per reati gravi (non politici), dicembre 2021.

⁽⁶³⁾ UNHCR, *Manuale sulle procedure e sui criteri per la determinazione dello status di rifugiato e linee guida sulla protezione internazionale ai sensi della Convenzione del 1951 e del Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati*, aprile 2019, HCR/1P/4/ENG/REV. 4, punti 56–60.



L'azione giudiziaria o la sanzione contro il richiedente per un atto illecito commesso per convinzione politica può essere legittima. Ciò può verificarsi nei casi in cui la qualifica dell'atto come «illecito» non viola, in quanto tale, alcun principio in materia di diritti umani e la stessa azione giudiziaria è non discriminatoria, equa e proporzionata. Tuttavia, se l'azione giudiziaria o la sanzione è sproporzionata o discriminatoria a causa dell'opinione politica del richiedente (o di un altro motivo di cui alla convenzione), quest'ultimo può presentare una domanda valida per ottenere lo status di rifugiato.

3.5.2. Azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate e discriminatorie

In questi tipi di domande la questione è in sostanza se l'azione giudiziaria per l'atto illecito costituisca una persecuzione, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera c), DQ (rifusione), e se l'atto di persecuzione sia collegato al motivo dell'opinione politica.



Articolo 9, paragrafo 2, lettera c), DQ (rifusione) – atti di persecuzione

1. *Gli atti di persecuzione che rientrano nella definizione di cui al paragrafo 1 possono, tra l'altro, assumere la forma di:*

[...]

(c) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie;

L'avvio dell'azione giudiziaria e la decisione di adire un tribunale penale possono già essere sproporzionati o discriminatori. Tale sarebbe il caso, ad esempio, se le autorità responsabili dell'azione giudiziaria si discostassero dalla loro prassi abituale di intraprendere azioni giudiziarie e avviassero un procedimento nei confronti del richiedente per un atto che, pur essendo formalmente sanzionato dal loro diritto penale, è, in pratica, raramente perseguito o non perseguito affatto (ad esempio, alcuni reati minori). Ad esempio, si consideri il caso in cui un richiedente abbia scritto con una bomboletta spray dei messaggi politici non violenti sui muri di un ponte, con pochi danni ai muri stessi. Se, in base alla prassi nazionale, le autorità del paese d'origine non perseguono normalmente gli autori di un danno di così modesta entità, ma decidono di farlo a causa delle opinioni politiche del richiedente, questa persecuzione selettiva potrebbe costituire un'azione giudiziaria discriminatoria o sproporzionata.

L'azione giudiziaria e la sanzione sarebbero considerate sproporzionate se la sanzione richiesta dalle autorità giudiziarie o quella inflitta dal tribunale penale, per ragioni legate all'opinione politica del richiedente, fosse eccessiva rispetto alla gravità del reato. Ciò si verificherebbe manifestamente, ad esempio, se una pena detentiva pesante fosse inflitta per un atto che, nella maggior parte delle giurisdizioni, sarebbe considerato un illecito minore. Così sarebbe se, ad esempio, un attivista politico infrangesse il coprifuoco per distribuire aiuti umanitari e venisse condannato a una pesante pena detentiva di diversi anni. Lo stesso vale se la sanzione è applicata in modo discriminatorio, ad esempio se a una pena detentiva che normalmente sarebbe sospesa per un reato minore venisse data esecuzione nel caso del richiedente solo a causa delle sue opinioni o contesto politici.



3.5.3. Il nesso con l'opinione politica

Per dare luogo allo status di rifugiato deve essere stabilito il nesso tra l'azione giudiziaria o la sanzione discriminatoria o sproporzionata per un atto illecito e il motivo dell'opinione politica (cfr. sezione 2.4 [Analisi giuridica](#) per una guida su come stabilire tale nesso). In generale, può non essere semplice stabilire se l'azione giudiziaria o la sanzione discriminatoria o sproporzionata delle autorità sia dovuta alla motivazione politica del richiedente alla base dell'atto illecito e non all'atto illecito di per sé. È probabile che si dovrà dedurre l'intenzione del persecutore da prove indiziarie, piuttosto che da prove dirette. Tra gli elementi di prova possono figurare le COI relative allo Stato di diritto nel paese, l'indipendenza della magistratura e l'uso improprio dei procedimenti penali per punire persone politicamente attive (in particolare persone con profili simili a quelli del richiedente). Tutti gli atti giudiziari presentati dal richiedente dovrebbero essere considerati anche nel contesto del codice penale del paese e delle prassi procedurali penali, in particolare per quanto riguarda le sanzioni previste dal diritto nazionale per gli atti in questione. Occorre prestare particolare attenzione ai processi condotti in contumacia quando non sono frequenti nel paese di origine ma sono comunque celebrati, in particolare nel caso di persone con un contesto politico.

3.5.4. Argomenti da approfondire durante il colloquio personale

Può essere pertinente analizzare i seguenti argomenti nei casi di richiedenti che affermano di essere perseguitati per atti illeciti commessi con motivazione politica. Non ci si può ragionevolmente aspettare che il richiedente, a seconda del suo profilo individuale, fornisca dichiarazioni dettagliate sui punti elencati di seguito. Non ci si può attendere, in particolare, che i richiedenti con un livello di istruzione inferiore comprendano e siano in grado di spiegare in modo dettagliato la terminologia giuridica e i procedimenti giudiziari. Inoltre, quando durante il colloquio personale sono poste domande più generali sulle azioni (giudiziarie) delle autorità, le risposte del richiedente devono essere valutate rispetto alle COI disponibili e al richiedente devono essere poste domande sulle eventuali incongruenze tra le proprie dichiarazioni e le COI. Per questo motivo è fondamentale aver raccolto, prima del colloquio personale, le COI pertinenti per quanto riguarda la situazione della magistratura nel paese (nomina delle autorità giudiziarie, interazione con la politica) e la situazione dello Stato di diritto nel paese in generale.

Esempi di argomenti da analizzare durante il colloquio personale

- Circostanze (ad esempio, ora, luogo, persone coinvolte, ruolo personale del richiedente) in cui l'atto è stato commesso.
- Motivi per cui il richiedente ha commesso tale atto.
- Se l'atto è illecito secondo la legge del paese di origine.
- La pena prevista per tale reato dal diritto penale nazionale.
- Circostanze in cui il richiedente è stato scoperto.
- Reazioni delle autorità dopo la commissione di tale atto illecito (ad esempio, se il richiedente è stato citato a comparire, interrogato, arrestato, detenuto e le relative condizioni).
- Cosa hanno comunicato le autorità al richiedente a questo proposito.
- Fase esatta del procedimento penale in relazione a tale atto.
- Prove documentali del procedimento penale.



- Precedenti penali.
- Cosa fa pensare al richiedente che l'azione giudiziaria o la sanzione sia discriminatoria e/o sproporzionata? Perché il richiedente ritiene che la reazione delle autorità sia dovuta alla sua opinione politica? Come pensa il richiedente che il suo caso possa essere trattato?
- Il richiedente è consapevole del trattamento riservato dalle autorità giudiziarie a persone con un profilo politico simile.
- Il richiedente è consapevole del modo in cui le autorità giudiziarie si occupano di tali reati.
- Disponibilità di assistenza legale a difesa del richiedente e possibilità di ricorso contro la presunta condanna ingiusta (se già condannato).
- Possibilità di successo della difesa o dell'appello nel paese d'origine.

3.6. Opinione politica espressa *sur place*



Articolo 5 DQ (rifusione) – domande *sur place*

2. *Il timore fondato di essere perseguitato o il rischio effettivo di subire un danno grave può essere basato su attività svolte dal richiedente dopo la sua partenza dal paese d'origine, in particolare quando sia accertato che le attività addotte costituiscono l'espressione e la continuazione di convinzioni od orientamenti già manifestati nel paese d'origine.*
3. *Fatta salva la convenzione di Ginevra, gli Stati membri possono stabilire di non riconoscere di norma lo status di rifugiato a un richiedente che abbia introdotto una domanda successiva se il rischio di persecuzioni è basato su circostanze determinate dal richiedente stesso dopo la partenza dal paese di origine.*

Una persona può non avere un timore fondato di subire persecuzioni al momento di lasciare il proprio paese, ma tale timore può sorgere dopo la partenza, rendendola un rifugiato *sur place*. La presente sezione prende in esame i richiedenti che affermano di temere di essere perseguitati sulla base di opinioni politiche a causa delle proprie azioni all'estero.

Le domande *sur place* basate sulle attività politiche del richiedente all'estero possono sorgere in diversi contesti, sia come prima domanda che come domande successive. I possibili scenari sono descritti di seguito.

Prima domanda

- Il richiedente ha svolto attività politiche nel suo paese di origine, ma l'ha lasciato per altri motivi non collegati a tali attività (ad esempio il lavoro). Ha proseguito o intensificato le proprie attività politiche nel paese ospitante e chiede protezione internazionale sulla base delle stesse.
- Il richiedente non ha svolto alcuna attività politica nel suo paese di origine e lo ha lasciato per altri motivi non collegati ad attività politiche (ad esempio lo studio). Ha



iniziato a svolgere attività solo dopo essere arrivato nel paese ospitante e presenta domanda di protezione internazionale su tale base.

- Il richiedente si è impegnato in attività politiche nel suo paese d'origine; tuttavia, il timore di persecuzione è sorto in una fase successiva, dopo la partenza, a causa di cambiamenti nella situazione del paese (ad esempio, a seguito di un cambiamento di regime).

Domande successive

- La prima domanda di protezione internazionale del richiedente era basata su persecuzioni politiche, ma non è stata accolta in quanto le sue attività politiche o il timore di persecuzioni non erano credibili o fondati. Il richiedente presenta una domanda successiva, adducendo attività politiche nuove o intensificate nel paese ospitante come elementi nuovi.
- Il richiedente ha presentato la prima domanda di protezione internazionale sulla base di altri motivi (ad esempio la situazione della sicurezza), ma è stata respinta. Presenta una domanda successiva adducendo come nuovi elementi le attività politiche nel paese ospitante.
- Il richiedente indica come nuovi elementi i cambiamenti della situazione nel paese di origine (ad esempio a seguito di un cambiamento di regime).

Al fine di stabilire che un richiedente ha un timore fondato di subire persecuzioni per motivi di opinione politica a causa delle sue attività nel paese ospitante occorre affrontare i seguenti elementi.

Figura 3. Elementi delle domande *sur place* basate sulle attività svolte dal richiedente dopo la partenza [articolo 5, paragrafo 2, DQ (rifusione)]



Per le domande *sur place* basate sull'opinione politica, le attività del richiedente e la consapevolezza dell'autore della persecuzione presentano alcune particolarità sulle quali si forniscono di seguito orientamenti.

3.6.1. Attività dopo la partenza

(a) Attività attinenti all'opinione politica effettiva o presunta del richiedente

Le attività del richiedente all'estero possono essere tutte le azioni percepibili come politiche dall'autore della persecuzione, a prescindere dal fatto che tale opinione politica sia





erroneamente attribuita o sia effettivamente professata dal richiedente. Ad esempio, un richiedente può essere attivamente coinvolto nelle attività politiche di un partito di opposizione in esilio o un'opinione politica può essergli attribuita per il semplice fatto di frequentare concittadini che sono in contrasto con il loro governo per motivi politici. In alternativa, un'opinione politica può essergli attribuita semplicemente perché ha partecipato ad attività socioculturali di organizzazioni comunitarie associate a determinati gruppi politici. Cfr. anche la sezione 1.3 [Manifestazioni di opinione politica](#).

(b) Le attività possono essere svolte nel paese ospitante o in un paese terzo.

Le attività successive alla partenza sono attività più comunemente svolte dal richiedente nel paese ospitante, ma possono anche aver avuto luogo in paesi terzi, compresi quelli di transito. Anche le attività online sono spesso riscontrate nel contesto delle domande *sur place* (cfr. sezione 3.7 [Opinione politica espressa attraverso i social media](#)).

(c) Le attività possono essere nuove o la continuazione di un'opinione politica professata nel paese di origine

L'articolo 5, paragrafo 2, DQ (rifusione) sottolinea che le attività pertinenti sono in particolare quelle che «costituiscono l'espressione e la continuazione di convinzioni od orientamenti già manifestati nel paese d'origine». Si noti che l'accento è posto sulle opinioni politiche «professate» dal richiedente quando era ancora nel paese di origine e non necessariamente espresse o attuate. Il richiedente può, ad esempio, semplicemente non essere stato in grado di esprimere la propria opinione politica per paura, soprattutto se proviene da un paese con un regime altamente repressivo. Tuttavia, l'enfaticizzazione non esclude il fatto che anche le attività o le opinioni pertinenti possano essere nuove. In tal senso, è possibile prevedere un'ampia gamma di situazioni, da una situazione in cui un richiedente non ha mai espresso la propria opinione politica nel paese di origine a una in cui è stato molto attivo in ambito politico. Tuttavia, in pratica, quanto più è stata espressa un'opinione nel paese di origine, tanto più sarà facile per il richiedente dimostrare che qualsiasi attività successiva alla partenza rispecchia realmente la sua autentica opinione politica.

Sebbene le attività «continue» corroborino una domanda di protezione internazionale, è opportuno sapere che anche le **nuove attività, successive alla partenza**, possono dare origine a un bisogno di protezione internazionale⁽⁶⁴⁾. Vi possono essere molte spiegazioni valide sul motivo per cui un richiedente è diventato politicamente attivo solo dopo aver lasciato il paese di origine.

⁽⁶⁴⁾ EASO, *Condizioni per il riconoscimento della protezione internazionale (direttiva 2011/95/UE) – Un'analisi giuridica*, dicembre 2016, pag. 89.





Esempio

L'elenco che segue fornisce esempi dei possibili motivi per cui un richiedente ha intrapreso attività politiche solo dopo avere lasciato il paese.

- I richiedenti adulti possono aver sviluppato una nuova consapevolezza politica durante il loro soggiorno all'estero per una serie di motivi. Ad esempio, possono essere diventati critici nei confronti del sistema politico del loro paese d'origine a seguito della frequentazione di un concittadino politicamente attivo, dopo aver avuto un migliore accesso a informazioni non censurate sul loro paese d'origine, dopo aver ascoltato valutazioni intellettuali critiche durante gli studi o semplicemente a seguito dell'esperienza di vita in un paese democratico.
- Per quanto riguarda i richiedenti che erano ancora bambini o giovani adulti quando hanno lasciato il paese di origine, la mancanza di maturità e autonomia può spiegare il motivo per cui il richiedente non aveva in precedenza alcuna opinione politica esplicita.
- Nel paese d'origine, dopo la partenza del richiedente possono essersi verificati eventi che, pur non avendo l'impatto necessario a far scattare l'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva DQ (rifusione), sono abbastanza significativi da provocare un cambiamento nel suo orientamento politico. Ad esempio, l'atmosfera politica nel paese potrebbe essere gradualmente degenerata con l'aumento delle tendenze autoritarie del regime mentre il richiedente si trovava all'estero.

Per quanto riguarda le **domande successive**, e fatta salva la Convenzione sui rifugiati, la DQ (rifusione) ha introdotto una disposizione opzionale per gli Stati membri che mira a evitare abusi del regime di protezione internazionale. In conformità dell'articolo 5, paragrafo 3, DQ (rifusione), gli Stati membri possono decidere «di non riconoscere di norma lo status di rifugiato a un richiedente che abbia introdotto una domanda successiva se il rischio di persecuzioni è basato su circostanze determinate dal richiedente stesso dopo la partenza dal paese di origine»⁽⁶⁵⁾. Tale disposizione può essere applicata solo se è stata recepita nella legislazione nazionale e la sua attuazione dipenderà dalla prassi nazionale.

Se applicata, si può tenere conto del fatto che il richiedente ha un onere probatorio sostanziale per quanto riguarda il rischio di persecuzione o di danno grave⁽⁶⁶⁾. Inoltre, tenere presente che ciò che conta è la valutazione del rischio, che è sempre obiettiva e lungimirante. Pertanto, anche se il richiedente ha agito in malafede, resta il fatto che l'autore della

⁽⁶⁵⁾ Per ulteriori informazioni e giurisprudenza sull'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 3, DQ (rifusione), cfr. EASO, [Condizioni per il riconoscimento della protezione internazionale \(direttiva 2011/95/UE\) – Un'analisi giuridica](#), dicembre 2016, pagg. 91-92. Si noti inoltre che il 29 marzo 2022 il Verwaltungsgerichtshof (Austria) ha presentato una domanda di pronuncia pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea su tale questione. La questione, tuttora pendente al momento della pubblicazione della presente guida, è stata registrata dalla Corte come [causa numero C-222/22](#). La sentenza sarà reperibile nella [banca dati della giurisprudenza dell'EUAA](#) una volta che la CGUE si sarà pronunciata in proposito.

⁽⁶⁶⁾ Cfr. anche l'articolo 4, paragrafo 3, DQ (rifusione):
L'esame della domanda di protezione internazionale deve essere effettuato su base individuale e prevede la valutazione: [...] dell'eventualità che le attività svolte dal richiedente dopo aver lasciato il paese d'origine abbiano mirato esclusivamente o principalmente a creare le condizioni necessarie alla presentazione di una domanda di protezione internazionale, al fine di stabilire se dette attività esponcano il richiedente a persecuzione o a danno grave in caso di rientro nel paese.





persecuzione può perseguirlo sulla base di un'opinione politica attribuita e che la persona necessita pertanto di protezione internazionale.

Si noti che l'articolo 5, paragrafo 3, DQ (rifusione) è limitato allo status di rifugiato e non si estende allo status di protezione sussidiaria. Inoltre, il principio di non respingimento dovrebbe essere rispettato in tutti i casi ⁽⁶⁷⁾.

3.6.2. Conoscenza delle attività del richiedente da parte dell'autore della persecuzione

Una domanda centrale a cui occorre rispondere nel caso di domande di asilo *sur place* basate sull'opinione politica è se il presunto autore della persecuzione sappia, o possa ragionevolmente venire a conoscenza, delle azioni del richiedente all'estero.

In alcuni casi, il richiedente può essere in grado di dimostrare che le autorità sono già a conoscenza delle sue attività all'estero e hanno mostrato interesse per la persona (ad esempio, i familiari sono stati interrogati in merito a tali attività o sono state condotte indagini di polizia o giudiziarie in contumacia).

Più spesso, tuttavia, il richiedente non sarà in grado di fornire tale prova diretta del fatto che l'autore della persecuzione è a conoscenza delle sue attività. In tal caso, sarà necessario stabilire se è probabile che le attività del richiedente abbiano attirato l'attenzione dell'autore della persecuzione. Tale valutazione deve tenere conto di vari fattori. L'elenco che segue non è esaustivo e i fattori possono sovrapporsi.

- **Tipo e livello di attività.**

In generale, il tipo, la frequenza e la visibilità delle attività avranno un impatto sulla capacità delle autorità di individuare un richiedente che potrebbero considerare una minaccia politica. Tuttavia, ciò dipenderà in larga misura dal paese di origine specifico e dal monitoraggio della diaspora da parte del regime (cfr. il punto immediatamente successivo). In generale, tuttavia, le attività svolte raramente, in forma anonima e solo a margine della scena politica, hanno meno probabilità di diventare note all'autore della persecuzione rispetto alle attività regolari svolte dal richiedente in prima persona e nelle quali quest'ultimo assume un ruolo centrale, nonché rispetto a quelle che avvengono sotto gli occhi di tutti. Tenere presente che anche le attività informali possono dar luogo alla necessità di protezione internazionale. Considerazioni analoghe valgono in questo caso per le espressioni di opinione politica nel paese di origine.

- **Attività di monitoraggio delle autorità all'estero.**

Il modo in cui le autorità del paese d'origine seguono le attività dei residenti in territorio straniero può essere un fattore decisivo. Alcuni regimi hanno sviluppato meccanismi di osservazione ad ampio raggio attraverso le loro missioni diplomatiche e le organizzazioni associate (quali fondazioni culturali o istituti religiosi) nonché

⁽⁶⁷⁾ Il 29 marzo 2022 il Verwaltungsgerichtshof (Austria) ha presentato una domanda di pronuncia pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea su tale questione. La questione, tuttora pendente al momento della pubblicazione della presente guida, è stata registrata dalla Corte come [causa numero C-222/22](#). La sentenza sarà reperibile nella [banca dati della giurisprudenza dell'EUAA](#) una volta che la CGUE si sarà pronunciata in proposito.





infiltrandosi in eventi e gruppi politici di opposizione in esilio. Anche la presenza della comunità locale nel paese d'asilo e le sue dimensioni possono avere un possibile effetto in termini di segnalazione alle autorità del paese d'origine. Le autorità possono inoltre venire a conoscenza delle attività del richiedente monitorando le attività online (cfr. sezione 3.7 [Opinione politica espressa attraverso i social media](#)).

- **Vaglio dei rimpatriati.**

In determinati paesi di origine, i cittadini che rientrano possono essere sottoposti a procedure di vaglio da parte delle loro autorità per il solo motivo di aver soggiornato all'estero e/o a causa della loro situazione personale specifica (ad esempio studenti, persone che hanno lasciato il paese illegalmente, persone soggette a rimpatrio forzato). Il vaglio dei rimpatriati può quindi aumentare la probabilità che le autorità scavino nel passato di un richiedente e scoprano le sue attività *sur place*. Inoltre, altri membri della comunità di residenti all'estero possono essere interrogati al ritorno e le autorità possono quindi ottenere informazioni sui cittadini che sono politicamente attivi all'estero. Per indicazioni specifiche sul rimpatrio, consultare la sezione 3.3 [Opinioni politiche attribuite a causa di un soggiorno \(irregolare\) all'estero](#).

- **Trattamento generale di gruppi particolari.**

Se il richiedente appartiene a un gruppo particolare già soggetto ad attività di monitoraggio da parte del governo, come ad esempio una minoranza etno-religiosa, anche tale fatto può aumentare la probabilità che le attività del richiedente siano identificate dalle autorità.

Sebbene le singole dichiarazioni e circostanze del richiedente siano della massima importanza nel valutare l'elemento dell'«attività», è fondamentale esaminare le COI pertinenti in sede di esame degli elementi relativi alle autorità stesse (ossia il monitoraggio, il vaglio e il trattamento complessivo di gruppi particolari).



Aspetti fondamentali da ricordare

Quando l'autore della persecuzione è un attore non statale (ad esempio milizie, gruppi comunitari, partiti politici), i fattori da prendere in considerazione per valutare se tale attore è probabilmente a conoscenza delle attività del richiedente possono differire notevolmente da quelli relativi ad attori statali, a seconda dei mezzi dell'attore non statale. Se gli attori non statali non sono ben strutturati o hanno poca autorità sul loro territorio o sulla loro comunità, il richiedente potrebbe dover spiegare in modo più dettagliato in che modo sono probabilmente a conoscenza delle sue attività.

3.6.3. Argomenti da approfondire durante il colloquio personale

Oltre ad analizzare i temi relativi a diverse forme di espressione politica, i seguenti argomenti possono essere particolarmente pertinenti per le domande *sur place* basate sull'opinione politica.





Esempi di temi da analizzare per quanto riguarda le prime domande (attività continue o nuove)

- Calendario, luogo, natura e visibilità di tutte le attività politiche del richiedente.
- Se il richiedente menziona precedenti attività nel paese di origine, ha avuto problemi in precedenza con l'autore della persecuzione? Quali sono i motivi che hanno spinto il richiedente a non lasciare il paese nonostante questi problemi?
- Se il richiedente menziona attività precedenti nel paese di origine, ma le ha interrotte prima della partenza, quali sono state le ragioni di tale interruzione?
- Se il richiedente non era politicamente attivo nel paese di origine, quali sono stati i motivi?
- Anche se il richiedente non ha mai espresso la propria opinione politica nel paese di origine, si sono create situazioni/vi sono stati episodi che hanno fatto sì che diventasse consapevole della propria «coscienza politica» nel paese di origine (ad esempio conflitto con le autorità, trattamento iniquo, eventi politici)? Se sì, quali sono le ragioni che lo hanno trattenuto dal diventare politicamente attivo?
- Se il richiedente menziona il timore delle autorità, analizzare le sue conoscenze in merito al trattamento riservato dalle autorità alle persone politicamente attive, citando esempi di persone politicamente attive e che cosa ne è stato.

Esempi di argomenti da analizzare in relazione alle domande successive (attività nuove o intensificate)

- Spiegazione dei tempi dell'attivismo politico: ragioni e fattori decisivi alla base di un nuovo o più intenso attivismo.
- Se il richiedente non era politicamente attivo nel paese di origine, quali sono stati i motivi?
- Anche se il richiedente non ha mai espresso la propria opinione politica nel paese di origine, si sono create situazioni/vi sono stati episodi che hanno fatto sì che diventasse consapevole della propria «coscienza politica» nel paese di origine (ad esempio conflitto con le autorità, trattamento iniquo, eventi politici)? Se sì, perché non ha agito di conseguenza?
- Se il richiedente dichiara di essere stato attivo politicamente prima della domanda successiva, ma non ne ha fatto menzione durante la prima domanda, quali sono le ragioni per cui non ha rivelato le sue attività prima?
- Se vi sono contraddizioni con le dichiarazioni rese dal richiedente durante la prima domanda (ad esempio dichiarazioni riguardanti le sue convinzioni o attività politiche, tempistiche contraddittorie, motivi per lasciare il paese), chiedergli chiarimenti.





Esempi di argomenti da analizzare per quanto riguarda la consapevolezza dell'autore della persecuzione

- Cosa fa pensare al richiedente che le autorità siano a conoscenza o possano venire a conoscenza delle sue attività?
- Il richiedente è a conoscenza di eventuali reazioni delle autorità alle sue attività? È in possesso di prove documentali o di altro tipo?
- Se il richiedente menziona il monitoraggio dei cittadini all'estero, cosa sa in merito ai metodi di monitoraggio dell'autore della persecuzione?
- Il richiedente è a conoscenza di persone che hanno partecipato ad attività analoghe all'estero e che sono state individuate dalle autorità? Cosa sa il richiedente in merito al suo destino?

3.7. Opinione politica espressa attraverso i social media

I richiedenti possono avvalersi di internet *sur place* o nel loro paese di origine per esprimere le proprie opinioni politiche. Internet è un potente strumento di espressione, in quanto la portata potenziale dei contenuti pubblicati sul web può essere ampia.

Rendere pubbliche le proprie opinioni politiche attraverso internet può offrire una visibilità e un'esposizione rapide e facili all'autore, indipendentemente dal suo reale livello di coinvolgimento politico. Tuttavia, non tutte le pubblicazioni su internet raggiungono il loro pubblico potenziale nello stesso modo e possono avere un peso molto diverso in termini di percezione da parte dell'autore della persecuzione.

Ogni caso è unico e le regole della valutazione delle prove sono applicabili all'espressione di opinioni politiche sul web. La presente sezione non è intesa a ripetere elementi che sono stati affrontati nelle sezioni precedenti o nella guida pratica sulla valutazione delle prove ⁽⁶⁸⁾, di prossima pubblicazione. Tuttavia, riporta alcuni indicatori che si applicano specificamente a questo argomento:

- valutare se un'opinione espressa sui social media possa essere considerata politica dall'autore della persecuzione;
- valutare se l'autore della persecuzione può/è probabile che conosca/conosce l'opinione espressa attraverso i social media.

3.7.1. L'opinione espressa sui social media è percepita come un'opinione politica dall'autore della persecuzione?

La corretta conoscenza della situazione nel paese di origine è fondamentale per poter decidere se il potenziale autore della persecuzione percepirebbe la pubblicazione su internet come un'opinione politica.

⁽⁶⁸⁾ [Guida pratica dell'EASO: valutazione delle prove](#), marzo 2015 (aggiornamento di prossima pubblicazione).





Aspetti fondamentali da ricordare

Si tenga presente che ciò che a prima vista sembra apolitico può essere considerato, nel contesto sociale e politico, come una presa di posizione politica (cfr. sezione 1.2 [Che cos'è un'opinione politica nel contesto della protezione internazionale?](#)). Ad esempio, la pubblicazione sui social media della propria esperienza di un servizio medico in un ospedale pubblico durante una pandemia può, nel contesto politico e sociale nazionale, essere considerata dalle autorità sanitarie come una critica rivolta alla capacità delle autorità nazionali di adempiere ai propri obblighi nei confronti dei propri cittadini ed essere percepita come un'opinione politica.

(a) Qual è la retorica ufficiale dell'autore della persecuzione pubblicata sui social media e in merito ai social media? Qual è la sua «consapevolezza informatica»?

Il modo in cui il potenziale autore della persecuzione utilizza, gestisce e vede i social network fornisce una preziosa indicazione del modo in cui percepisce i social media in generale e le attività ivi diffuse dai singoli soggetti: quali sono i mezzi a essi dedicati? Quali sono gli strumenti sviluppati e le strategie utilizzate dall'autore della persecuzione in relazione ai social media? Qual è la posizione ufficiale in relazione ai social media? Sono considerati, ad esempio, uno strumento politico e di comunicazione strategica?

(b) Esiste un quadro giuridico specifico sull'uso dei social media?

Le autorità possono esercitare un ampio controllo sui contenuti disponibili su internet e possono anche spingersi fino a interrompere i collegamenti a internet sul loro territorio per evitare che opinioni o informazioni siano condivise o rese pubbliche, nel paese o al di fuori di esso.

Quando l'uso di (alcuni) social media è giuridicamente limitato o criminalizzato, questo fornisce una forte indicazione dell'importanza (politica) che l'autore della persecuzione attribuisce all'espressione delle opinioni attraverso i social media. Se la base di tali restrizioni è la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico, ciò è generalmente una forte indicazione che l'uso vietato dei social media è percepito come un'attività politica. Ciò si applicherà anche alle situazioni in cui l'uso improprio dei social media è criminalizzato, a seconda di quello che, nella pratica, è considerato un uso improprio.

(c) Le attività sui social media sono monitorate?

I potenziali autori della persecuzione possono mettere in atto strumenti e procedure per rintracciare, seguire e ostacolare le posizioni politiche osteggiate. È probabile che le attività online monitorate dall'autore della persecuzione siano percepite come aventi una certa rilevanza (politica), a seconda del contesto generale e individuale.



3.7.2. L'autore della persecuzione è a conoscenza delle pubblicazioni sui social media?

(a) Sorveglianza delle attività sui social media da parte dell'autore della persecuzione

La portata del monitoraggio e la sua efficienza forniranno indicatori della probabilità che alcune pubblicazioni online siano individuate e portate all'attenzione dell'autore della persecuzione. Le attività di sorveglianza possono essere generalizzate, ossia tutte le possibili attività «sovversive» sono monitorate, o possono rivolgersi a gruppi specifici che si ritiene abbiano profili critici, come giornalisti, attivisti e influencer.

L'autore della persecuzione può mettere in atto strumenti tecnici di sorveglianza piuttosto elementari o, al contrario, disporre di sistemi informatici e algoritmi altamente sviluppati. Quanto più sofisticati sono gli strumenti utilizzati, tanto maggiore è la probabilità che l'autore della persecuzione sia o possa essere a conoscenza delle attività online oggetto di indagine.

(b) Qual è la diffusione della pubblicazione?

Le pubblicazioni su internet possono avere un notevole potenziale di visualizzazioni. Tuttavia, solo perché esiste un potenziale, ciò non significa che ogni pubblicazione su internet abbia un vasto pubblico e che di tale pubblico faccia parte l'autore della persecuzione. È necessario verificare la portata delle pubblicazioni su internet del richiedente. Tale portata dipenderà sia dal comportamento dell'autore della persecuzione (è attivamente alla ricerca di tali pubblicazioni?) che dalla pubblicità data alla pubblicazione dal suo autore (come e dove è stata effettuata la pubblicazione e qual è la sua portata anche per il fruitore più passivo?). Anche l'accessibilità e la disponibilità della pubblicazione su internet possono essere buoni indicatori del fatto che l'autore della persecuzione possa venire a conoscenza della sua esistenza.

Prima di giungere a conclusioni sulla probabilità che l'autore della persecuzione sia a conoscenza di una pubblicazione, si dovrà tenere conto di tutte le pertinenti circostanze generali e individuali, nonché di qualsiasi spiegazione di cui possa disporre il richiedente. L'esame si basa sulla combinazione di tutti i diversi fattori da valutare tenendo conto del contesto del paese di origine.

- (a) Se l'autore della persecuzione dispone di **politiche di monitoraggio attive** nei confronti di pubblicazioni online analoghe a quelle pubblicate dal richiedente, le probabilità che il persecutore ne sia a conoscenza sono maggiori. Ciò vale anche quando la pubblicità data dal richiedente alle sue pubblicazioni è proporzionalmente limitata.
Se l'autore della persecuzione mostra un comportamento più passivo, le probabilità che conosca la pubblicazione sono inferiori e dipendono più dalla promozione della pubblicazione stessa che dal comportamento dell'autore della persecuzione.
- (b) La **pubblicizzazione/visibilità della pubblicazione** stessa può dipendere da diversi fattori. Sarà necessario cercare spunti che permettano di capire quanto sia probabile che le informazioni abbiano raggiunto o possano raggiungere l'autore della persecuzione. La domanda è: «Si tratta di una pubblicazione piuttosto riservata (con un numero limitato di visualizzazioni o un potenziale limitato) o è destinata, in base ai





mezzi di comunicazione utilizzati e agli strumenti in uso, a essere vista da un gran numero di persone o si è comunque diffusa su internet al di là delle intenzioni dell'autore?».

- Alcune pagine web possono consentire di vedere il **numero di visualizzazioni, di «mi piace»** ecc. Questo può dare un'idea del numero di persone che hanno avuto accesso alla pubblicazione. Si tenga presente che, su alcune pagine, il numero di «visualizzazioni» non riflette il numero di persone diverse che hanno visto la pubblicazione, bensì il numero di volte in cui la pagina è stata visitata. Ciò significa che visite multiple da parte della stessa persona, compreso l'autore stesso, saranno considerate come «visualizzazioni» diverse. Il numero di visualizzazioni è uno dei fattori da prendere in considerazione, ma la sua «rilevanza» dipenderà dal contesto nazionale e forse anche da altri fattori, come il periodo delle visualizzazioni (ad esempio, la quantità di visualizzazioni verificatesi molti anni prima può essere considerata meno pertinente del numero inferiore di visualizzazioni recenti).
 - **Il numero di «follower» dell'autore**, se applicabile, può dare un'idea del numero di possibili visualizzatori. Il fatto che una persona sia seguita da un pubblico numeroso rende più probabile che le sue pubblicazioni siano viste e le sue opinioni siano note e condivise.
 - **L'importanza del tipo di mezzo utilizzato e del suo impatto.** Su internet non tutti i mezzi o social hanno un impatto e una portata equivalenti. Occorre prendere in considerazione il mezzo o social sul quale è stata diffusa la pubblicazione. È stata divulgata su una pagina web di un quotidiano tradizionale o su un blog privato? Se si è a conoscenza del funzionamento di diversi social (Facebook, YouTube, Instagram, TikTok ecc.) e dell'impatto di ciascun mezzo nel paese di origine, è possibile valutare la portata potenziale della pubblicazione. Non è la stessa cosa pubblicare su un blog personale o privato e scrivere un articolo sul blog di un partito di opposizione. Quest'ultimo sarà probabilmente seguito da un maggior numero di persone (e in particolare dall'autore della persecuzione), mentre nel primo caso può rimanere alquanto riservato.
- (c) **Accessibilità.** Chi può accedere a queste informazioni e quanto è facile accedervi? Le pubblicazioni su internet non sono sempre destinate a essere viste da tutti. Occorre quindi verificare se la pagina è pubblica e in che misura, oppure se è rimasta privata o limitata a un numero ristretto di visualizzatori – ad esempio (alcuni) «amici», abbonati a una newsletter – e in che misura le informazioni possono essere condivise con altri destinatari (ad esempio, se è possibile condividere la pagina per via elettronica). Un'altra domanda da porsi è se chiunque può imbattersi nelle informazioni, per caso o attraverso una semplice ricerca, o se è così difficile da trovare che solo coloro che hanno informazioni molto dettagliate sulla pubblicazione la troverebbero/vedrebbero.





Esempio

Se il richiedente dispone di un'unica pubblicazione ed è necessario inserire informazioni o parole chiave molto specifiche o lunghe in un motore di ricerca, o cercare frasi esatte (inserendo il termine da cercare tra virgolette) per poter trovare la pubblicazione, o se è necessario conoscere l'URL per accedere alla pubblicazione, è molto improbabile che qualcuno che non dispone già di tutte queste informazioni si imbatta in questa pubblicazione. Non è quindi considerata un'informazione altamente pubblicizzata.

- (d) **Disponibilità.** La pagina è ancora disponibile su internet? L'autore può rimuovere una pagina o modificare il contenuto dopo la sua pubblicazione. Quando un richiedente fa riferimento a pubblicazioni su internet, occorre prestare attenzione al modo in cui tali informazioni sono fornite dal richiedente. Il richiedente ha presentato solo una stampa di una pagina internet? Tale pagina è ancora disponibile su internet e, in caso contrario, perché? Se non è più disponibile su internet, potrebbe essere interessante verificare i motivi per cui la pubblicazione sarebbe comunque pertinente come prova di un fatto sostanziale o come potrebbe ancora essere indice di un rischio per il richiedente al rimpatrio.

Tenere presente, tuttavia, che le prove elettroniche lasciano un'impronta informatica e possono avere una vita infinita, il che consente di trovare o recuperare le pubblicazioni anche dopo che l'autore le ha cancellate.



Aspetti fondamentali da ricordare

Ricordare che tutti i criteri devono essere considerati congiuntamente. Ad esempio, una pubblicazione cancellata al momento della fuga o rimasta online per un breve periodo di tempo può essere nota all'autore della persecuzione a seconda del livello di sorveglianza applicato.

3.7.3. Modelli di repressione come indicatore del rischio futuro

Il rischio al momento del rimpatrio relativo alle pubblicazioni sui social media dipenderà, tra l'altro, dalle attività di sorveglianza (cfr. sopra) e dai modelli di comportamento dell'autore della persecuzione, che si possono individuare sulla base delle COI rispetto ad alcune (o tutte) le attività online. Ripetuti atti di repressione danno indicazioni sul modo in cui l'autore della persecuzione reagisce a un uso dei social media considerato indesiderato. Tali modelli possono includere, ad esempio, l'uso della detenzione, i maltrattamenti, la confisca di materiale connesso (computer/telefoni), la richiesta di password dei social network, l'obbligo di impegnarsi a non utilizzare più i social network o il ricorso a procedimenti penali.

3.7.4. Considerazioni pratiche relative alla raccolta di informazioni e alla valutazione delle prove

(a) Prima dello svolgimento del colloquio personale

Se il richiedente ha già menzionato pubblicazioni specifiche su internet come elemento di prova durante la fase di registrazione/presentazione della domanda, è possibile svolgere ricerche preparatorie.



La ricerca delle pubblicazioni su internet prima del colloquio personale (o tramite un apposito servizio dell'amministrazione, se disponibile) contribuirà a preparare le domande pertinenti da porre al richiedente in relazione al contenuto e ai motivi della pubblicazione. Consentirà inoltre di valutare la facilità con cui queste informazioni sono accessibili e disponibili, e durante il colloquio si possono presentare al richiedente gli elementi precedentemente trovati online. Potrebbe essere più difficile effettuare ricerche e valutazioni durante il colloquio se in quel momento l'accesso a internet è limitato. Qualsiasi azione che si possa intraprendere prima del colloquio personale può aiutare in modo sostanziale.



È importante adottare tutte le necessarie precauzioni di sicurezza applicabili nell'amministrazione prima di accedere ai contenuti su internet. È consigliabile consultare il servizio delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione per verificare cosa è autorizzato. Di seguito sono riportati alcuni esempi di tali precauzioni.

- Mantenere aggiornato il sistema di sicurezza del dispositivo utilizzato per accedere alle informazioni.
- Proteggersi dall'esposizione. Ad esempio, si raccomanda di utilizzare account fittizi per visitare un account sui social media, non le proprie credenziali, per evitare di essere identificati personalmente.

(b) Valore probatorio

Nel valutare le prove raccolte sui social media si dovrebbe essere consapevoli delle loro caratteristiche prima di giungere a conclusioni sul loro valore probatorio. Può esserci un rischio elevato che il contenuto sia impreciso, parziale, intenzionalmente fuorviante o dubbio. Inoltre, i contenuti dei social media sono spesso generati dagli utenti. Nel valutare le informazioni ottenute attraverso gli account sui social media occorre prestare particolare attenzione all'identificazione della fonte e al controllo incrociato dei contenuti ⁽⁶⁹⁾. L'identità dell'autore di un post e gli account privati possono essere facilmente oggetto di abusi. Anche le informazioni sui social media possono essere facilmente modificate. Ulteriori informazioni su questo tema sono reperibili nelle guide pratiche dell'Agenzia EUAA sulla valutazione delle prove e sull'uso delle COI da parte dei funzionari esaminatori ⁽⁷⁰⁾.

(c) Video e immagini su internet

Il richiedente può presentare video o immagini pubblicati sui social media a sostegno della propria domanda. Tali video o immagini, come qualsiasi altro contenuto pubblicato su internet, possono essere una pubblicazione del richiedente stesso (un video o un'immagine di propria creazione) o una pubblicazione in cui il richiedente sostiene di essere stato reso noto come soggetto delle immagini (ad esempio, il richiedente afferma di essere stato ripreso o fotografato durante una manifestazione politica). La prima situazione è per lo più trattata nella sezione 3.7.2(b) Qual è la diffusione della pubblicazione? (sebbene sia applicabile a entrambe le situazioni). Il contenuto della presente sezione si riferisce alla seconda situazione, in cui il

⁽⁶⁹⁾ EASO, *Guida pratica sull'uso delle informazioni sui paesi d'origine da parte dei funzionari addetti ai casi per l'esame delle domande di asilo*, 2020, pag. 56.

⁽⁷⁰⁾ *Guida pratica dell'EASO: valutazione delle prove*, marzo 2015 (aggiornamento di prossima pubblicazione); EASO, *Guida pratica sull'uso delle informazioni sui paesi d'origine da parte dei funzionari addetti ai casi per l'esame delle domande di asilo*, 2020, pag. 56.



richiedente dichiara di essere stato individuato in un video o in immagini pubblicate su internet.

Occorre verificare a quale fatto sostanziale si riferiscono i video/le immagini come prova. Occorre poi valutare cosa si può vedere e cosa si può dedurre dalle immagini. Se possibile, occorre guardare le immagini insieme al richiedente in modo che possa descriverle, per poi rivolgergli delle domande e valutare il valore probatorio del video/delle immagini.

Chiedersi se le circostanze dell'evento durante il quale sono state scattate le immagini sono identificabili e quali sono gli elementi pertinenti che consentirebbero di giungere a tale conclusione. Tenere presente che ciò che si trova su internet dovrebbe essere valutato con cautela.

Ad esempio, disporre di un video o di un'immagine con alcune persone che marciano con uno striscione non significa necessariamente che tali persone stessero marciando durante l'evento specifico cui fa riferimento il richiedente. Si dovrebbero trovare altri spunti per individuare il contesto in cui le immagini sono state scattate prima di poter giungere a una conclusione sugli elementi di prova presentati e sulla loro relazione con il fatto sostanziale che dovrebbero suffragare.



Suggerimenti

- Per facilitare la visualizzazione di un video è possibile chiedere al richiedente il momento preciso in cui le immagini pertinenti vi appaiono (ora, minuto e secondo). Infatti, a volte i richiedenti si riferiscono a immagini che non possono essere facilmente identificate nel video, soprattutto quando la persona o le persone non sono facilmente riconoscibili e il video è lungo.
- Si consiglia, durante le ricerche sui social media, di copiare schermate delle pubblicazioni pertinenti, assicurandosi che sia visibile la data di accesso alla pagina. Tali riproduzioni delle schermate possono quindi essere inserite nel fascicolo del richiedente. Questo eviterà la perdita di informazioni se il richiedente (o qualcun altro) cancella quanto pubblicato prima dello svolgimento del colloquio personale o dell'adozione della decisione finale.

Se il richiedente afferma di essere visibile in un video è necessario valutare se può essere riconosciuto. Chiedersi se sia possibile riconoscere le caratteristiche fisiche del richiedente e se quest'ultimo possa essere identificato (vale a dire, l'autore della persecuzione saprebbe che si tratta del richiedente?). Anche se il richiedente può essere riconosciuto e identificato da persone vicine, ciò non significa che terzi siano in grado di identificare una persona che non stanno cercando attivamente. In alcuni casi gli elementi atti all'identificazione possono essere altrove (ad esempio attraverso indicazioni nel video, o negli elementi descrittivi del video, commenti).





Ufficio delle pubblicazioni
dell'Unione europea

